RAGIONAMENTI STORICI

DI DRITTO

DEL PROF.

F. C. SAVIGNY

TRADOTTI DALL' ORIGINALE TEDESCO

E PRECEDUTI DA UN DISCORSO

DA

A. TURCHIARULO

PARTE I.

NAPOLI

TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DEL DIOGENE
Strada Montesanto num. 14.

1852

DISCORSO PRELIMINARE

DEL

TRADUTTORE

PARTE PRIMA — Idee generali sul modo di considerare la storia.

PARTE SECONDA — Applicazione delle precedenti idee alla storia del dritto — Giudizio sulla scuola storica e filosofica tedesca.

PARTE PRIMA

IDEE GENERALI SUL MODO DI CONSIDERARE LA STORIA.

Chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.
MONTESQUIEU.

I.

PERCHÈ mai s'interessa il pensiero dell'uomo al destino dei secoli che furono, e la successione di questi ansiosamente discorre? Perchè palpita ogni giovine cuore alle svariate vicende del genere umano, e la fantasia evoca dal silenzio del passato le perdute civiltà, le sforza a novellamente rivivere, e sente in esse altrettante volte ripetuta la vita? Perchè tante genti finirono senza fama e senza grido soffocate nel vortice del tempo, mentre il nome di alcuni popoli suona sempre caro e glorioso per la distesa dei secoli? Perchè l'umana famiglia s'inchina riverente davanti alla grandezza di pochi eroi nella storia, perchè si eleva la tomba di essi sul suolo che copre la massa delle generazioni? Fu la loro esistenza un insulto, o vanto e gloria dell'umanità?

Sono questi forse finomeni, che subbiettivamente nascono e mancano nell'animo degl'individui e dei popoli, o altrettanti bisogni che hanno un'intima e necessaria ragione nell'essenza istessa della storia? Ed in tal caso, in qual modo dovrà questa essere concepita, perchè una tal ragione si rilevi, e simiglianti quistioni vengano risolute?

II.

Vi ha due modi di considerare la storia, ed entrambi rispondono ad un doppio elemento, ad un doppio sistema, che con vicende diverse e sotto forme svariate lottarono nella storia della realtà come in quella del pensiero, la materia e lo spirito, il sensibile e l'ideale. Uno di essi sistemi comprende la storia in grande come una collezione di fenomeni senz'altra connessione che quella del momento e del contingente, come un cumulo di fatti, che brillano per un istante e poi mancano, si arresta al visibile ed apparente, si appaga dello spettacolo svariato ma passaggiero degli avvenimenti quali essi esternamente succedonsi. È questo un metodo storico, ch'è certo il più facile e naturale, giacchè come nella realtà della vita, così pure nelle ricerche sul passato è facile e naturale che il pensiero si lasci colpire e preoccupare dal sensibile e dall'apparente pria di spiare l'intimo e l'ideale, ma è quello che meno risponde alla verità della storia, che meno sodisfa all'esigenze della ragione. Se ciò non fosse, miserando spettacolo sarebbe quello dell'umanità. Essa non avrebbe altri trofei che rovine, non altra fama o grido, che lo scroscio dei regni e delle città cadenti o cadute, non altre memorie che sciagure. Su di essa si accumulerebbe il peso di tante ingiustizie, ed ingiustizia sarebbe ogni novella manifestazione nella storia, giacchè la vita del presente importa la morte del passato, ogni novella forma si costruisce degli avanzi di altre già putride e dissolute, l'uomo novellamente nato cede la sua culla, che addiviene la tomba del vecchio, ed i giovani popoli cacciano a colpi di spada e di cannone quelli divenuti già vecchi ed

inoperosi, passeggiano irriventi sulle ceneri degli avi di questi, ed elevano nuove case e nuove città sulle rovine delle antiche. È pure questo medesimo metodo, che meno sodisfa alle tendenze del pensiero, a quel sentimento storico, ch'è sì intimo e predominante nell'uomo. Accumulati i fatti, numerati i secoli, per i quali si protrae la successione della storia, percorse le contrade che furono il teatro della vita e del movimento, ammassate le generazioni, sarà forse pago quel potentissimo bisogno che ci sforza a scuotere la polvere dagli annali del passato, a smuovere le ceneri degli avi nostri, a penetrare ne' cavi delle dissotterrate città? Sarà soddisfatta la ragione sol perchè la mente è popolata di quello ch'esiste, di quello che fu, o meglio non ama essa sapere il tutto d' un modo ragionevole, richiamare gli avvenimenti alle leggi ultime, a qualche cosa di necessario? Si tormenterà invano il pensiero dell'uomo, domanderà invano, perchè i fatti succedonsi nella storia d'un modo e non altrimenti? Perchè il genio delle arti eleva in Oriente colossali piramidi, su cui si accumula il lavoro di più generazioni, perchè agili e snelle sono le forme dell'arte greca, creazioni inspirate e sentite dal genio d'un solo? perchè l'Oriente si rovescia in massa sulla Grecia; battonsi i Greci al contrario a corpo a corpo negli olimpici giuochi, sono trecento che attendono alle Termopili? Moltiplicate pure le quistioni, torturate i fatti, saranno essi sempre muti, com'è muto il dipinto, a cui la luce non avviva i colori, com'è muto il viso dell'uomo a cui non brilla per gli occhi il pensiero; e questa luce, questo pensiero della storia sono le idee, che perchè sono altrettanti momenti d'un principio assoluto, possono essere teoricamente formolate a sistema, come lo sono nella realtà.

III.

Non è nostro intendimento, molto meno delle nostre forze svolgere compiutamente un tale sistema, seguirlo *a priori* nella generazione logica delle idee, per quindi vederlo *a posteriori* ripetuto nella successione storica e vestito di forme svariate e fenomeniche, ma è nostro obietto far precedere poche idee generali, che universalmente ammesse più non abbisognano di essere pruovate, perchè ci fossero come altrettante premesse a brevemente determinare il modo onde deesi considerare la storia del dritto, e ci sieno criterio a giudicare la scuola storia e filosofica alemanna ed il giureconsulto tedesco.

IV.

Un principio unico ed assoluto è condizione ed essenza della storia: la sua azione e manifestazione in questa è perenne e continua, necessario ed immutabile il movimento. Ma benchè un tale principio sia obiettivamente indivisibile, nondimeno quando scende nel campo della storia, quando si veste di realtà, si distingue in altrettanti momenti, ed a momenti è pure sentito e pensato, giacchè il tempo e lo spazio, ch' è il teatro della storia, ed i popoli, che ne sono gl' istrumenti e gli attori, sono condizioni pur troppo finite e terminate, perchè potessero rappresentare e riflettere nella sua generalità l'assoluto e l'infinito del principio istesso. Sono questi momenti altrettante idee, le quali benchè assolute rispettivamente alla storia, sono tuttavolta relative in rapporto del principio, dal quale emanano; e perchè niuna di esse è per se sola bastante a rappresentarlo, è necessità che si succedano, e

la loro successione pone le vicende e le differenze storiche, per le quali distinguonsi i luoghi, l'epoche, ed i popoli. Ma queste medesime idee, benchè assolute relativamente alla storia, benchè ciascuna di esse prenda l'esistenza intera di un epoca e di uno o più popoli, ammettono pure alcune differenze nel modo onde sono studiate e svolte, le quali differenze stanno come altrettante esistenze parziali, come arte, scienza, governo e gli altri elementi tutti, che compiendosi l'un l'altro costituiscono l'insieme della civiltà.

Quello adunque, che si manifesta nella successione storica è un principio assoluto che si distingue in altrettanti momenti o idee, ciascuna delle quali prende essa pure diverse fisonomie. A questa triplice distinzione del principio storico della storia risponde un'altra anche triplice di quelli che sono gl' istrumenti e gli attori della storia, e sono questi gl'individui, i popoli e l' umanità, dal cui movimento ed azione emana quella massa di fatti, che è obietto della storia ritrarre e spiegare. Come fra il principio assoluto di questa, ed i momenti speciali che sono altrettante idee, e le diverse fisonomie di esse havvi la medesima unità ed identità, giacchè ciascuna di quelle parti ripete l' intero, e si esegue colle medesime leggi e necessità, sebbene in proporzioni meno larghe e vaste, così pure una medesima unità ed identità stringe l'umanità i popoli e gl' individui, benchè sieno varie le potenze, differente la sfera della loro attività.

A ciò pruovare non basta il dire, che le medesime qualità subiettive, le medesime passioni, che veggonsi parzialmente predominare nei popoli e negl'individui governano anche l'umanità, che questa cresce e declina colle medesime leggi e nonaltrimenti che quelli, ma la loro unità ed identità mette capo in qualche

cosa di più ideale ed assoluto, in quello stesso, che pone l'importanza e l'esistenza storica di esse.

V.

Sovente il mio pensiero nel meditare sulla storia raffigurossi l'umanità come un viaggiatore, che partito dalle Indie innanzi giorno traversa la Persia e l'Egitto, si riposa un istante presso gli Etruschi, si abbandona coi Greci all'ebbrezza del sentimento, veste le armi e prende parte ai sanguinosi trionfi dei Romani, si ritira fra i barbari, e si schiera con questi contro Roma, finchè fatigato per tanti spettacoli e battaglie, non più curioso spettatore della esterna esistenza si arresta meditando se medesimo le vicende del percorso cammino e l'avvenire. Com'è sempre un medesimo viaggiatore, così pure una e sempre la medesima è l'umanità, benchè sia differente il teatro delle sue azioni, diverse le manifestazioni della sua vita, attiva ed attrice, sia che si manifesti come genio delle arti, come inspirata nei canti dei giovani popoli, come profondamente mediatrice presso le nazioni più culte; manifestazioni tutte, la cui vita e movimento si appoggia ad un medesimo *sostrato*, ch'è immediato sentimento della vita in Oriente, è bello artistico in Grecia, è il sublime delle virtù cittadine in Roma, è il pensiero riflesso della coscienza dei popoli moderni, è l'avvenire dell'umanità.

Come il principio assoluto si manifesta a momenti nella realtà della storia, così pure il processo storico e continuo dell'umanità si distingue in altrettanti periodi, giacchè questa si concentra e particolarizza in un popolo, ch'è una massa di genti che scontratesi in un medesimo tempo, e convenute in un medesimo luogo

contraggono simiglianti passioni e costumanze, destinate ad attuare quel principio, cui la genesi dialettica delle idee chiama alla successione storica.

Ogni idea parziale storica, come abbiamo già osservato, è indipendente ed assoluta rispettivamente alla realtà, parziale e relativa in rapporto del principio assoluto: così pure un popolo da una parte si connette a tutto intero il processo dell'umanità, ha dall'altra un'esistenza speciale e propria. È questo dualismo, che mentre giustifica, anzi crea la necessità storica d'un popolo, lo rende dall'altra parte perituro, segna il giorno della sua morte, lo condanna a ritirarsi dal teatro della storia. Ed invero ogni popolo pensa il momento logico, dal quale la sua vita s'informa, come assoluto, come determinazione ultima dello spirito della storia, e come tale lo difende e ne cerca il trionfo. Ma perchè questo momento logico è parziale, è forza per un popolo che lo rappresenta, e che ripete da esso la sua vita, cominciare e finire: comincia lottando contro il principio antico, esiste imponendo il proprio pensiero, e cedendo ad una forza più giovine e fresca finisce battendosi contro il novello spirito ed i popoli che sono chiamati ad istrumento di esso. Così i Greci resistono prima contro l'Oriente, divengono poi assalitori: la piccola Roma è stretta dalle armi degli antichi popoli d'Italia, ma reagisce su di essi, li ritira per così dire fra le proprie mura e li rovescia sulla Germania, finchè questa ricalcando le medesime vie tracciate dai suoi conquistatori, si rivendica sul colosso romano.

Come l'umanità a meglio adempiere alla sua missione storica si particolarizza ne' popoli, così pure questi ad attuare e svolgere più compiutamente l'idea, ch'essi sono chiamati a rappresentare, s'individuano

nelle grandi personalità della storia, giacchè per la forza e per l'azione esterna è indispensabile l'unità dello scopo o della volontà; e questo lavoro di concentazione è sì necessario, che fu sentito anche dalle republiche antiche, per quanto irrequiete e sospettose, nei momenti più difficili ed importanti della loro esistenza. Ed invero un popolo si compone di genti, che benchè accolte sotto un medesimo vessillo ed animate dai medesimi sentimenti ed idee, sarebbero una semplice massa e si perderebbero come altrettanti atomi, se fra loro non si elevassero le grandi individualità, che avendo energica la volontà e potente il pensiero aspirano per così dire le forze di coloro, che sentono e pensano la medesima idea, la respirano poi nella realtà esterna come campioni e rappresentanti dell' una e degli altri. Sono queste le figure eroiche dei tempi, e perchè sono diverse le manifestazioni della vita d'un popolo, differenti pure sono i grandi personaggi della storia, destinati alcuni a brillare per ispirazione nelle arti o per astrazione filosofica, altri per genio militare o politico. Sicchè gli eroi della storia hanno da una parte una forte individualità afforzata e nobilitata dall'universale dell'idea del tempo e dei popoli fra cui vivono, rappresentano questa dall'altra sotto la forma visibile e determinata della realtà. Come individui non possono essi sottrarsi a tutte le debolezze, ond'è assediata l'individualità; come rappresentanti d'un principio hanno qualche cosa di sublime, un prestigio meraviglioso col quale s'impongono a coloro, che animati da un medesimo spirito riconoscono in loro se stessi, la propria immagine ed il proprio ideale. Questo doppio carattere dei grandi della storia risponde al dualismo che noi osservammo nei popoli: da una parte l'elemento parziale costituisce la

loro individualità, ne limita l'azione, e scava sovente il precipizio sotto il tempio della loro grandezza: l'elemento universale dall'altra pone la loro necessità ed importanza storica, li incarna in un popolo anzi nell'umanità istessa; è la condizione ed il segreto della gloria e della potenza, di qualunque natura si fosse, dei personaggi storici.

VI.

Ora è facile comprendere, perchè l'uomo tanto s'interessi allo studio della storia, perchè senta ripetuta la sua esistenza in quella dei secoli passati. Tutto quanto esiste, storicamente esiste. Questa massa di obietti, che d' intorno ci circonda e preme, queste forme esterne sono il lavoro perenne e successivo del tempo. Tutto quanto noi abbiamo di scienze e di arti è una tradizione, è un edificio, per il quale lavorarono i padri nostri, lavoreranno i posteri, è il risultato dei sudori sparsi e di tante durate fatiche, sarà materia e fondamento del progresso avvenire. La civiltà infine è un tessuto, a cui le generazioni tutte aggiungono delle fila, è un fiume che avanzando ingrossa, che ci lascia galleggiare per un momento e poi ci copre. È questo il segreto, perchè il pensiero dell'uomo tanto si compiace nelle memorie del passato, come il vecchio nelle rimembranze dei giovani anni « Noi abbiamo in noi giovani uomini, io non so quante idee, quanti sentimenti antichi, dei quali non abbiamo coscienza. Queste tracce dei vecchi tempi sono nelle nostre anime confuse, indistinte, importune sovente. Noi ci troviamo sapere quello che non abbiamo appreso: vive in noi la memoria di quello, che non abbiamo veduto: sentiamo il sordo prolungamento delle emozioni, che non conoscemmo.

Si fanno sovente le meraviglie della serietà di queste giovani figure, ed i padri nostri ci dimandano, perchè nell'età della forza siamo noi pensierosi e curvati. Noi lo siamo, perchè l'istoria è in noi, su noi pesano i secoli, gravita su noi un mondo (1) ».

VII.

Dal già detto rilevasi, che due elementi costituiscono la storia, l'ideale ed il sensibile: segue il primo un processo logico e necessario, forma la vita e lo spirito della storia, ed ha bisogno di vestirsi di forme sensibili ed apparenti perchè addivenisse storico ; il secondo è svariato e fenomenico, ed ha espressione ed importanza solo quando è la manifestazione del primo. Attrice e rappresentante dell'uno e dell'altro è l'umanità che si particolarizza nei popoli, s'individua nelle grandi personalità. Questa combinazione ed intimo rapporto degli elementi della storia pone la necessità di un secondo metodo, al quale accennammo sin da principio, eleva un criterio, cui è forza seguire nella trattazione di essa. Perchè il lavoro della intelligenza esattamente riproduca quello della realtà; è necessità dunque, che nè la massa del sensibile copra l'ideale, nè il pensiero dell'uomo dimentichi la realtà delle cose per creazioni proprie e subiettive. Fa mestieri, che la stupenda armonia, l'intima connessione, che havvi fra gli elementi particolari della vita d'un popolo fra loro e l'insieme di essi, fra una idea speciale d'un tempo, e tutto il processo logico di questa, fra un individuo ed una nazione, fra questa e l'umanità, fra il passato il presente e l'avvenire, sia rispettata anche nella conside-

(1) Michelet, *Discours d'ouverture à la faculté des lettres.*

razione scientifica della storia: sicchè questa sia un sistema, che in luogo di procedere per astrazione si formoli esternamente, le cui proposizioni sieno altrettante epoche storiche, i cui termini sieno i diversi elementi, onde si costituisce la vita dell'umanità, e che nell'ordine concreto come nel logico, mentre abbiano una esistenza speciale, si compiano e suppongano l'un l'altro, e mettano capo in un principio unico ed assoluto.

VIII.

D'un tàl modo di considerare la storia i popoli antichi non avevano, nè aver potevano l'idea. Erano troppo giovani alla vita, pur troppo preoccupati dall' esistenza obiettiva, o distratti dalla realtà esterna, per intravedere qualche cosa di permanente e saldo nel continuo succedersi delle forme. Avevano troppo poca conoscenza di contrade e di razze, troppo poche vicende storiche ricorrevano al loro pensiero, perchè dal confronto di esse si elevassero ad un tipo comune, ad un lavoro sintetico. Un tal modo filosofico di considerare la storia è gloria e concepimento dei tempi moderni: per esso non è bastante la riflessione, che sempre tardi si sviluppa, ed è il momento ultimo nel progresso dello spirito umano, ma è necessità, che l'uomo dopo avere studiato tutto quanto si asconde di più intimo nel segreto della coscienza, riesca con novelle forze, e con esse si ripieghi sulla storia. Rappresentanti di questo nuovo periodo nel progresso subiettivo dello spirito umano sono Vico in Italia ed Herder in Alemagna, potenti entrambi per genio e convinzioni, forti di tutto il pensiero della moderna civiltà, afforzato nel primo dalla riflessione e dalla svariata ricchezza della tradizione italiana, fecondato nel-

l'altro dal sentimento e dall'entusiasmo d'un giovine figlio del Nord.

Ma concepire una idea non vale certo attuarla: non basta, che siasi riconosciuta la necessità d'un tal modo di considerare la storia, perchè si abbia già un sistema compiuto e vero di essa. L'applicazione reale ed esterna d'una idea oltre di avere assegnato tempo e spazio non altrimenti che nell'ordine logico del pensiero, abbisogna anche di condizioni esterne, le quali non possono essere che il lavoro lento e successivo del tempo. Così pure concepire in astratto il pensiero della storia dell'umanità, d'una epoca, d'un popolo, o di uno degli elementi di questa, aver l'intuito del processo logico dell'idea, che in essi si manifesta, è molto più agevole che incarnarla nel sensibile e nei particolari della successione esterna e reale. A ciò fare oltre del concepimento astratto è d'uopo avere in pronto la tradizione che è il legato de' secoli che furono, accumulare i fatti che è il lavoro delle passate generazioni, perchè dopo avere raccolti e dissotterrati i materiali storici fosse possibile distinguerli in altrettante categorie, quante sono le emanazioni della vita dei popoli, formolarli a sistema, in modo che le idee si riflettano dai fatti, nè sieno questi monchi o falsati fra i legami stretti e limitati d'un pensiero esclusivo. Ad un lavoro sì vasto e svariato non è bastante l'attività dell'intelligenza di un solo individuo: onde avviene che questi si apprende ad uno degli elementi della storia, lo fa obietto dei suoi studi e meditazioni storiche, lo eleva astrattamente a principio assoluto, e con esso ripiegandosi sulla storia impone un secolo agli altri tutti, un elemento della civiltà alla civiltà istessa, e vede la realtà della successione storica a traverso le proporzioni strette e limitate d'una idea parziale. È questo

un errore, ma è pure una necessità, e come tale non manca di vantaggi, giacchè a bene elaborare un elemento o uno dei momenti della civiltà fa mestieri che vi si concentrasse tutta intera ed esclusivamense l'attività dell'umano pensiero, come pure a svolgere compiutamente un principio nella storia è d'uopo, che vi si consacrasse l'esistenza d'uno o più popoli d'una medesima epoca. A questo errore o meglio a questa necessità non poterono sottrarsi coloro stessi che più vastamente concepirono la storia.

VIII.

Vico è la protesta dell'originalità del pensiero Italiano, è la sola individualità del suo tempo, che si rileva anticipando d'un secolo il ritrovato d'una Scienza Novella. Quando i suoi concittadini non vollero nè seppero pensare che colle formole d'una filosofia straniera, si ripiegò anch'egli nel segreto della propria coscienza, apprese anch'egli le rivelazioni di questa, ma limitandone l' astrazione e comprovandone la verità col certo della storia. Così il primo fra tutti formolò a sistema la storia dei popoli, divinò le leggi di questa, spiò a traverso la differenza dei tempi e dei luoghi la natura comune delle nazioni, seguì le tracce per le quali queste cominciano, grandiscono e decadono. Il primo fra tutti non lasciossi abbagliare dalla gloria delle grandi personalità storiche, svelò il segreto della loro grandezza, considerolle come altrettante creazioni del loro tempo, come l'espressione delle idee del secolo.

Ma per quanto forte e vasta fosse in Vico la potenza del suo ingegno, non fu nè potè essere per se sola bastante a compiere un lavoro non ancora comincia-

to ai suoi tempi, ad accumulare i materiali ed a formolarli a sistema, ad elevare intero il grandioso e bene ordinato edificio della storia dell'umanità. Non vide la civiltà nell'insieme degli elementi onde questa si compone, non seguì il movimento del pensiero artistico e filosofico, che sono i due momenti onde i popoli cominciano e finiscono, preoccupossi dell'elemento politico, e perchè questo attuossi in Roma più potente che altrove, è nel mondo romano ch'egli vede riflessa tutta intera l'esistenza civile del passato, è nell'elemento politico, che costringe la civiltà istessa romana. Ma il lavoro del Vico è straordinario abbastanza per dar ragione perchè i suoi contemporanei non lo intendessero, ed a noi posteri ed Italiani il suo nome suoni sì caro e glorioso. Che passi inonorato per gli stranieri, mentre fondarono sul pensiero di lui una scienza, che stanca i più forti pensatori di questi tempi, è questo un antico destino per noi Italiani, e vieto pur troppo, perchè neavessimo a meravigliare.

IX.

Herder non era come il Vico sotto l'influenza di tre civiltà accumulate sul medesimo suolo, non vivea come questi in una terra ricca di memorie e tradizioni patrie, come questi non apparteneva ad una nazione già da lungo tempo usa a meditare, ma ad un popolo giovine di storia e sentimenti, ed egli esegue col sentimento quello che nel Vico è il lavoro d'una intelligenza astratta ed altamente meditatrice. L'esistenza intera di Herder fu consagrata allo studio ed al meglio dell'umanità, di cui concepì sì vastamente l'idea, e questa poi seguì in tutte le manifestazioni, in tutti i particolari e momenti della sua storia. Qual ge-

nio solitario percorreva i piani e le riviere pria di popolarle di genti; spiava la successione lenta e graduata delle forme e degli esseri organici, ed osservava l'uomo, materia in prima, poi forte d'intelligenza e di volontà muoversi sui campi della storia(1): origliava e notava i suoni incompleti dell'uomo nuovamente nato ed inesperto alla vita ed al linguaggio(2): qual genio evocatore dell'età che furono sedeva sulle rovine di Persepoli, e ne riscaldava colla favilla del suo spirito le ceneri già fredde (3): udiva il linguaggio ispirato e poetico dei giovani popoli (4): si accompagnava ad un popolo vittorioso e emigrante, cantò con esso l'inno di vittoria, pianse con esso le lagrime disperate dell'esilio e della schiavitù (5): rendeva un omaggio a nome dell'umanità a quanto di più intelligente e forte nel pensiero e nell'azione ricorda la storia moderna (6): dettava principii severi di educazione e morale disciplina (7): rendeva con eloquenti parole un omaggio alla virtù, e chiudeva con affettuoso linguaggio la tomba degli amici trapassati (8): e nello scambio confidente degli affetti e dei sentimenti di amicizia, negli anni cadenti della vita, quando il presentimento della morte rende grave ed inspirata la parola, s'intratteneva pure dell' umanità (9). Herder era poeta, e poeticamente discorre la successione del passato. Quando egli ritrae i luoghi che furono i campi della storia, quando parla delle

(1) Idee sulla filosofia della storia.
(2) Origine del linguaggio.
(3) Lettere sulle rovine di Persepoli.
(4) La voce dei popoli.
(5) Spirito della poesia Ebraica.
(6) Adrastea.
(7) Sofrone.
(8) Orazioni funebri.
(9) Lettere sul progresso dell' umanità.

civiltà passate, il suo pensiero prende colori sì vivi, si veste d'imagini sì brillanti, che sembra udire un vecchio che descrive i luoghi diletti della gioventù, gli avvenimenti, di cui fu egli stesso spettatore. Herder ha un sentimento squisito delle arti e dei costumi delle diverse nazioni, pone eccellentemente il rapporto fra l'elemento naturale e le manifestazioni della vita dei popoli, e riconosce la continuità nella storia. Ma nel formolare questa a sistema è visibile il predominio dell'elemento materiale sull' ideale di essa, esagerossi l' influenza della natura fisica sulla morale, ed in conseguenza preoccupossi più delle manifestazioni brillanti ed apparenti della civiltà anzi che delle idee, che sono il principio della vita e dell'essenza vera di esse.

X.

In Giorgio Hegel, per quanto eccellente sia il tessuto logico delle idee, la successione delle epoche e de' popoli, e la reciproca connessione fra essi, per quanto comprensiva e profonda l'intelligenza dei diversi elementi della storia, l' idea di questa rimane in gran parte nella sua astrazione, e non è chiaramente svolta nei particolari, nè la successione dei fatti risponde esattamente a quella delle idee: è ancora da osservare che la divisione di tutto intero il processo logico in tre momenti rispondenti ad altrettante epoche nella realtà della storia, di cui l'ultima è quella che noi viviamo, tronca ogni futuro movimento, fa del presente la tomba dell'umanità, nega le speranze e la possibilità dell'avvenire.«Peraltro il destino di Hegel è quello istesso di coloro, che noi onoriamo col titolo di Grandi sotto qualunque riguardo lo sieno. Egli stesso non potè svolgere nè applicare tutte le conseguenze

del suo sistema, senza che perciò menomi in alcun modo il suo merito » (1).

Solo quando i diversi elementi della storia saranno stati parzialmente studiati e profondamente svolti, sicchè ciascuno di questi avrà esaurita la potenza di uno o più genii, solo quando i differenti materiali di essa saranno stati indefessamente e parzialmente raccolti ed elaborati a sistema, sarà possibile produrre un lavoro compiuto e sintetico, elevare l'edificio della storia dell'umanità intero e meraviglioso per ricchezza e varietà di parti, e per unità armonicamente combinato.

(1) Cieszkowsky, *Proleg. alla filosofia della storia p. 7.*

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE DELLE PRECEDENTI IDEE ALLA STORIA DEL DRITTO.—GIUDIZIO SULLA SCUOLA STORICA E FILOSOFICA TEDESCA.

I.

La storia è un sistema, e come tale s'informa da un principio solo, è governata dalle medesime leggi; è un tutto, i cui elementi benchè abbiano distinta l'esistenza, si suppongono l'un l'altro; e quest'armonia ed unità di principio e di leggi, del tutto e delle parti si manifesta non solo nel movimento storico generale, ma in quello ancora dei particolari, sicchè ciascuno di questi fa ritratto dell'insieme come questo si riflette in quelli, benchè in proposizioni meno larghe e vaste. In conseguenza di questo principio è necessità che quei medesimi elementi e leggi, che noi vedemmo predominare nella storia generale, si ripetano anche in quella dei particolari; ed a ciò vedere giova brevemente ripetere il già detto.

L'ideale ed il sensibile sono i due elementi che costituiscono la storia. Il primo in se stesso indivisibile è assoluto ed immutabile, e da esso emana quel processo logico delle idee, che sono altrettante leggi, che formano l'unità e la continuità della storia. Il sensibile è l'elemento fenomenico e variabile, che si compone d'una successione di forme ed apparenze, che hanno vita ed importanza solo quan-

do sono l' espressione e conservano l' impronta dell' idea, di cui furono l' esistenza esterna; le quali forme al dileguarsi di quella rimangono inanimate e morte, e col tempo si dissolvono e mancano. Istrumenti ed attori dell'uno e delle altre sono gli uomini, il cui insieme è detto umanità, la quale considerata in se stessa è una e continua, ma relativamente ai due elementi storici è soggetta a differenze, le quali diconsi popoli ed individui. La necessità del sensibile per l'esistenza storica dell' ideale pone anche l' altra della limitazione di questo in altrettanti momenti; e perchè terminate e finite sono le potenze dell' uomo, avviene, che ciascun popolo si preoccupa d' uno di questi momenti, come ogni individuo, che ha più limitate le facoltà, si apprende ad uno dei modi di essere, ad una delle fisionomie di questi elementi, e per conseguenza dell' assoluto istesso.

II.

Una di queste fisionomie, uno di questi modi di essere è il dritto, che non è altro che il principio generale della storia, che uno ed indivisibile in se medesimo si pone riflessivamente pensato come criterio determinante dei rapporti sociali, e nel suo movimento storico si formola e prende proporzioni finite nello Stato (1).

(1) Crediamo di potere senza tema di andare errati asserire, che tutti gli autori, che trattarono sin ora particolarmente del dritto, lo considerarono piuttosto in una delle sue applicazioni o conseguenze anzi che nella essenza istessa. Di tal ragione sono pure le teoriche, che elevarono a principio di dritto la perfezione, e videro in esso i mezzi di giungervi, l' armonia delle azioni umane colle leggi del creato, e la libertà, sia considerata subiettivamente come da Hegel, sia obiettivamente, come da Kant.

Il dritto può essere considerato in doppio modo, astrattamente, ed allora si svolgerà in una serie di deduzioni logiche, il cui insieme è detto scienza del dritto, o nella sua esistenza esterna nello spazio e nel tempo di cui i diversi momenti costituiscono il dritto speciale di ciascuna epoca e di ciascun popolo. Sicchè la storia del dritto non è altro che la ripetizione lenta e successiva nello spazio e nel tempo di quelle stesse proposizioni, che la dialettica svolge in astratto, giacchè a ciascuna di queste rispondono novelle instituzioni, nuove e parziali esistenze storiche del dritto. Le medesime leggi dunque, le quali regolano il movimento logico delle idee del dritto, sono pure quelle che governano la successione storica di esso, e la connessione fra i diversi periodi e le manifestazioni della storia del dritto non è meno necessaria di quella fra le deduzioni astratte dell' idea di esso.

Dall' essenza del dritto e della sua storia è facile ritrarre il modo, onde questa dee essere considerata. Perchè il dritto, come abbiam detto, non è altro che uno dei modi di essere del principio assoluto, questa intima connessione che ha luogo in astratto deesi anche ripetere nella trattazione della storia di esso, sicchè lo studio dell' esistenza esterna di questo non potrà essere scompagnato da quello del principio generale della storia. Ciò è detto della storia del dritto in generale, e valga pure per quella del dritto e d'ogni singola istituzione di ciascun popolo. Sicchè, per esempio, ad avere un' intelligenza vera della istituzione della patria potestà presso un popolo farà mestieri comprenderla nello spirito della famiglia e questo nel carattere del dritto, ed il dritto nel principio della civiltà di esso po-

polo. Onde un moderno scrittore, Eduardo Gans, a studiare il dritto di successione nella storia romana, pone da prima l'idea generale di questa, la vede poi riflettersi nel dritto, ed il dritto nella famiglia, e la famiglia nella successione; sicchè successione, famiglia, dritto, e civiltà romana non hanno per lui, che un principio solo, che una medesima espressione, benchè sieno diverse le forme e varie le proporzioni sotto le quali si manifestano.

Perchè la storia del dritto non è altro che una successione di deduzioni sotto forme reali ed apparenti, che si suppongono e connettono necessariamente nell'ordine logico come pure in quello della storia, così ciascuna di queste deduzioni sia nella sua esistenza astratta, sia nella concreta, quando si volesse scientificamente trattare, non potrà essere considerata astrattamente dalle altre, come determinazione isolata ed assoluta, ma è d'uopo concepirla come momento d'un processo, che ha unità di principio, e le cui differenze cadono solamente nelle sue manifestazioni esterne. Sicchè la trattazione della storia del dritto, perchè rifletta la natura e l'essenza intima di questa, dee essere comprensiva di tutti i periodi storici del dritto, che si compiono l'un l'altro; nè l'uno di essi potrà essere interamente scompagnato dalla considerazione degli altri quasi fosse un fatto isolato ed indipendente, giacchè la storia non riconosce una simigliante ragione di fatti. Nè valga il dire, che in alcuni di questi l'esistenza storica del dritto fu molto povera e difettosa per applicazione e svolgimento, e che lo studio di essi sarebbe un lavoro inutile ed ozioso. Coloro che in tal modo ragionano, confondono l'interesse subiettivo delle individualità che vi si applicano con quello obiettivo della scienza. Certo le forme ben pro-

porzionate ed armoniche dell'arte greca riescono più importanti per l'artista che le colossali piramidi dell'Egitto, ma le une e le altre hanno per la scienza un medesimo valore; le une e le altre accennano a due periodi diversi della storia, sono l'espressione dell'idea del tempo. Così pure il Codice romano è molto più importante per il giurista anzi che le leggi della Cina; ma per chi studia il pensiero filosofico delle istituzioni l'uno e le altre valgono ad esprimere due principii di dritto d'un'epoca differente, ed è proprio anzi è l'assoluto dei principii di non distinguersi per utilità e per importanza relativa, ma di essere indipendenti da questa e da quella.

Questi principii, che sono di assoluta necessità nella trattazione della storia del dritto in generale, lo sono egualmente per quella speciale delle singole istituzioni, giacchè anche queste si manifestano in ogni periodo storico sotto una delle fisionomie e rapporti, il cui insieme è necessario studiare per avere l'idea compiuta di ciascuna istituzione speciale. Così il matrimonio ha una impronta tutta naturale in Oriente, è spontaneo sentimento in Grecia, è dignità e decoro esterno in Roma, è amore subiettivo presso i moderni. Sono queste altrettante forme che si appoggiano ad un *sostrato* comune, ch'è l'idea istessa del matrimonio: sicchè considerate esse isolatamente riescirebbero sempre parziali ed incompiute, ed han bisogno di compiersi l'un l'altra per rappresentare il concetto vero ed essenziale d'una tale istituzione.

III.

Dalle poche riflessioni che precedono è facile raccogliere che la storia particolare del dritto come quel-

la generale dell'umanità distinguesi in due elementi, che vogliono essere studiati e compresi nel loro insieme ed armonicamente, perchè la trattazione di essa ne riproduca l'essenza intima istessa. E questa distinzione non è un fenomeno isolato e speciale della storia del dritto, ma deriva da un fatto molto più generale, giacchè quello stesso dualismo, ch'è espresso altrove come forma ed idea, forza e corpo, pensiero e fatto, e si esprime nella filosofia come scuola sensualista e scuola ideale, quì si traduce in idea del dritto ed istituzione positiva di esso. E noi osservammo che lo spirito umano nello studio di questi elementi invece di concepirne l' insieme si appiglia ad uno di essi, lo considera esclusivamente, ed afferma l'uno come principio assoluto, negando o dimenticando l'altro. È questo un errore, ma è pure una necessità, giacchè per lo svolgimento compiuto e profondo di ciascuno di questi elementi fa mestieri che la forza pensante dell'uomo vi si concentri interamente senza essere altrove distratta. Solo quando questo studio esclusivo delle parti è divenuto fecondo e ricco di produzioni, sarà possibile ed utile combinarle nell'insieme. Questo preventivo lavoro, che fu trovato necessario nello studio della storia in generale, non lo è meno in quella particolare della storia del dritto, giacchè anche in questa fa mestieri, che la considerazione speciale ed esclusiva dei due elementi che la compongono, esaurisse per più anni gli sforzi e l'attività pensante de'più forti pensatori, perchè riuscisse possibile elevarsi all' unità coscienziosa e compiuta, e vederne l'esistenza armonica nello spazio e nel tempo. Da questa necessità originavasi in dritto e nel modo di considerare la storia di questo una

doppia scuola, detta l'una *Storica*, ed *Anti-storica* o *filosofica* l'altra, rispondente questa alla filosofia critica, alla sensualista quella; ciascuna delle quali in opposizione dell'altra per la dimostrazione ed il trionfo del proprio principio estenuossi in lavori, che dettero tanto incremento alla scienza, e furono sì ricchi particolarmente in Germania, laboriosa ed indefessa sempre, e che per gioventù di forze e per istabilità di carattere lascia tanto sperare per la civiltà.

IV.

Formolato in astratto il principio della scuola storica, sarebbe il seguente: « tutto quanto è esistente è ragionevole »; donde conchiude, ch'è l'esistenza storica del passato, che fa d' uopo studiare in tutti i suoi particolari, che questi soli compiono, sono anzi l' obietto unico e speciale della storia del dritto, ed eleva poi tutti questi particolari, queste forme finite a criterio ed a principio generale del dritto, ad altrettante determinazioni assolute, cui il presente e l'avvenire non avrebbero che ad apprendere ed imitare. Donde avviene ch'essa nega un tipo razionale, secondo cui le istituzioni si formolarono e dovranno formolarsi in avvenire, ed è obligata a legitimare i fatti per mezzo dei fatti. — La scuola filosofica al contrario formola nel seguente modo il suo principio: « tutto quanto è ragionevole dee essere esistente »; ed applicandolo alla storia del dritto, si fa ad investigare l'idea vera ed astratta di questo per poi vederla concreta e ripetuta sotto forme visibili e storiche. Questa scuola ebbe il vanto di avere contribuito non poco allo svolgimento astratto della idea del

dritto, a rafforzare il sentimento e la coscienza delle forze individuali, a non disperare di queste e del presente, a non soffocare l'avvenire nel passato. Ma sovente pure si perdè in astrazioni, fu feconda d'idealità e di fantasmi ingegnosi e bellamente combinati, ideò stati imaginarii, ed invece di limitare il vago e l'indeterminato dell'ideale fra le proporzioni finite e limitate dei fatti, formolò questi a seconda del proprio sistema, li vide a traverso le proprie idee, ed impose i propri concepimenti alla successione storica, sicchè quando questa a quelli non rispose, ne fu falsata o negata.

V.

Deffinito in astratto il pensiero delle due scuole, crediamo utile vedere come la diversità dei principii generi un diverso modo di considerare anche nelle materie più speciali: e sia una di queste la dottrina sul possesso. — Secondo la scuola storica il possesso è un semplice fatto; esso è l'occupazione, è l'effetto della forza, che potrebbe essere distrutto da una forza maggiore. Sicchè il possesso non sarebbe che una pura determinazione, che durerebbe finchè sarebbe possibile conservarla o difenderla: che la legge punisca l'azione, che viola il possesso, ciò non avviene perchè un dritto fosse violato nel possesso, ma perchè è questa un'azione violenta, e perchè offende la personalità istessa del possessore (1). — La scuola storica sarebbe imbarazzata a spiegare, come mai possa dirsi violenta un'azione, la quale non importi violazione d'alcun dritto,

(1) Savigny, *Dritto del possesso*, sesta ediz. p. 94. Con lui opinarono Puchta, Rudorff, Hasse, Hollweg.

e come la personalità d'un individuo possa dirsi offesa da un fatto, che cada su d'un obietto, con cui non lo lega alcun rapporto di dritto. Altri scrittori della medesima scuola crederono aver fatto abbastanza per la scienza ripetendo e commentando la dottrina del dritto romano sul possesso (1). La scuola filosofica eleva i seguenti principii, dei quali è conseguenza la dottrina sul possesso.—La volontà è il fondamento e la possibilità di ogni dritto; questa possibilità astratta, questo subietto è detto persona: dove questa non è riconosciuta non vi ha dritto, come in Oriente: dove vi ha un semplice sentimento naturale, i principii di dritto sono ancora vaghi ed indeterminati, come in Grecia: in Roma comincia la realtà del dritto. Perchè la persona istessa è un dritto, ne consegue che tutto quanto questa copre con se stessa, e prende e tiene colla sua volontà, entra nella sfera della propria personalità, addiviene parte di questa. Sicchè il possesso non è altro, che il dritto della personalità che si esterna sul mondo materiale. Finchè questa volontà, che si manifesta esternamente, rimane individuale, si ha il semplice possesso; quando è generalmente riconosciuta, si converte in proprietà; generalmente negata, è ingiustizia o delitto (2). Ed altrove il medesimo autore ripete e svolge i medesimi principii.—La base giuridica della proprietà sta nel rapporto della volontà con le cose: finchè questa rimane individuale, un tale rapporto costituisce un semplice possesso, che si converte in proprietà quante volte è universalmente riconosciuto. Il possesso è dunque

(1) Huschke, Zachariae.
(2) Gans, *Esposizione dei principii sulla dottrina del possesso.*

il principio della proprietà : in collisione con questa esso è ingiusto, giacchè in tal caso il possesso sarebbe valido subiettivamente, ossia per la volontà individuale del possessore, e non obiettivamente, perchè non riconosciuto dalla volontà generale. Ma non perchè alcune volte il possesso è ingiusto si avrebbe a conchiudere , che sia un semplice fatto, giacchè è ben noto, che il particolare dee sempre piegarsi a qualche cosa di più universale, come l' individuo alla famiglia, la famiglia allo Stato, lo Stato alla storia (1). — La medesima dottrina trovasi svolta negli altri autori di questa scuola. — Il possesso dee essere pensato come un elemento essenziale della proprietà, come la possibilità giuridica dell'acquisto della sostanza d'una cosa. È dunque il possesso un dritto, è l' aspettazione , è il principio della proprietà, giacchè in ogni cominciamento vi ha sempre l'intenzione e l'aspettazione dell'intero (2). — La persona e la cosa costituite nella loro unità formano l' idea astratta del possesso, delle quali l' una è l'elemento subiettivo, l' altro l'obiettivo: ma perchè ciascuna di esse parti sta per l' intero, così la persona , lo spirito ed il corpo sono ad un tempo subietto ed obietto, come pure qualunque cosa penetrata dalla volontà, addiviene l'esistenza di questa, è essa pure subietto ed obietto. Il possesso è dunque un dritto, e come tale è universalmente riconosciuto, giacchè quand' anche alcuno ne sia privato per molti anni, rimane nondimeno possessore. La scuola storica , che vede nel possesso un semplice fatto, per ispiegare simili casi dee ricor-

(1) Gans, *Critica del dritto del possesso del Prof. Savigny.*
(2) Thaden, *Della classificazione della dottrina romana sul possesso nel sistema del dritto.*

rere alle eccezioni, o negare al tutto in essi l'esistenza del possesso (1). — Da questa breve esposizione si conferma maggiormente quello che noi ci troviamo d'avere osservato sul carattere generale delle due scuole, delle quali l'una si attiene al sensibile, e cerca spiegare i fatti coi fatti, l'altra svolge l'elemento ideale, lo prende come punto di partenza, come centro, al quale si riportano tutti i particolari esterni. A maggiormente far rilevare la differenza delle due scuole si ponga mente al modo, ond'esse considerano uno dei momenti della storia del dritto romano, ed è questo il passaggio dall'antica e rigorosa forma civile di testare al testamento pretorio. La scuola storica crede di avere risoluta una tale quistione quando dopo avere particolarmente esaminate le diverse opinioni dei precedenti scrittori si affatica ad investigare minutamente l'epoca ed il tempo, in cui un tale cambiamento successe, e si perde in lunghe ricerche se ciò fosse avvenuto per un Rescritto, o per una Costituzione, per una Novella, o per consuetudine; ed attentamente riporta tutti i luoghi dai quali rilevasi un tal fatto (2). Ma perchè un tale cambiamento avveniva? Nell'esistenza dell'antica forma di testare la manifestazione d'una forma novella non potrebbe spiegarsi altrimenti che con un novello bisogno, al quale l'antica forma più non soddisfaceva, e qual'era questo novello bisogno? Se un tale passaggio è pure un fatto, e nella storia in generale non vi ha fatti isolati, qual'è mai il rapporto, che lo incarna in tutto intero l'organismo

(1) Meysebug, *Giornale per la critica del dritto.*
(2) Savigny, *Elementi per la storia dei testamenti romani*—Hugo, *Storia del dritto romano.*

della storia romana? Sono queste quistioni tutte, le quali sono estranee allo spirito della scuola storica. La scuola filosofica per contrario eleva sulla medesima materia le seguenti riflessioni — La storia romana comincia dall' unità del principio monarchico patrizio, in cui s' insinua bentosto l' elemento plebeo, che si pone come una esistenza speciale in opposizione del primo, sicchè l'uno e l' altro costituiscono il dualismo, che protratto per tutto il corso di essa dopo tante vicende di perdite e vittorie finisce col trionfo dell'elemento plebeo. Questo istesso processo della storia romana in generale è forza che si ripeta anche in quella particolare di ciascun elemento, sicchè quello che altrove si manifesta come lotta dei plebei e patrizi come legge Canuleja, Ortensia, Agraria, si ripete altrove come successione testamentaria ed intestata, come *querela inofficiosi testamenti etc.* Per il rigore sistematico che predomina nella storia, è forza, che questi stessi cambiamenti si succedano col medesimo ordine e necessità anche nelle forme di testare. Il primo testamento romano (*calatis comitiis et procinctu*) non avea nulla di arbitrario, era l' effetto della Legge, dovea essere confermato nei comizii, ed importava un legame di famiglia, l' adozione. L' arbitrio però, che rappresenta l' elemento plebeo in opposizione del patrizio, s'insinua bentosto come altrove così pure in questa parte speciale del dritto, ed è riconosciuto nella formola, *uti legassit super pecunia tutelaque suae rei ita jus esto*. Ma perchè i cambiamenti nella storia avvengono successivamente, l'arbitrio riconosciuto relativamente all' essenza del testamento, non lo è per rispetto alla forma, sicchè nasce il dualismo fra il contennto e la forma di te-

stare, giacchè il primo è arbitrario, porta l'altra l'impronta degli antichi legami: e l'espressione di questo novello fatto è il *testamentum per aes et libram*, in cui la volontà del testatore libera nella scelta dell'erede è vincolata da alcune formole, senza le quali non potrà essere riconosciuta (*heres esto, heredem esse jubeo*): la prima parte d'un tale testamento è la *nuncupatio testamenti*, la seconda, che è la *mancipatio*, accenna all'antica formola di testare *secundum legem publicam*. Ma cessando la contradizione fra il sistema testamentario e l'intestato, giacchè l'uno è incarnato nell'altro colla *querela inofficiosi testamenti* e colla legittima, è necessità che manchi anche quella esistente fra le due forme di testare, che sono l'espressione dell'uno e dell'altro sistema: quest'atto di conciliazione è il testamento pretorio (1) — Se ciò sia avvenuto per mezzo d'una costituzione o per consuetudine, è questa una quistione cui non cale alla scuola filosofica risolvere (2). Che anzi quello ch'è sì essenziale per la scuola storica, determinare esattamente l'epoca ed il momento dei fatti storici, è al tutto accessorio, anzi non è di alcuna importanza per la scuola filosofica che a tal proposito espressamente dice: « perchè il movimento delle cose umane è qualche cosa di concreto, così non è sempre materialmente il medesimo punto quello al quale può riportarsi il mutamento di esse. In ogni periodo è già visibile il travaglio per quello successivo, e la nuova esistenza si rileva sovente sì inosservata, che non sarebbe possibile determinare la data della sua origine. Non

(1) Gans, *Svolgimento del dritto di successione nella storia romana.*
(2) Gans, p. 98.

ostante questa impossibilità un tale accordo resta però nell'idea, e si può dire, questo e quell'elemento di dritto cade nel tempo della republica o dell' impero senza che torni necessario indagare il momento apparente della sua origine (1) ».

VI.

Così deffinito in astratto come nell' applicazione il pensiero delle due scuole, è facile osservare in che difetti ciascuna di esse. La scuola storica confonde la necessità logica del passato con quella fenomenica delle apparenze, scambia la forma per l' idea, nega la forza attiva e propria di ciascun popolo, per la quale sarebbero un molto tristo compenso le pagine delle cronache e degli antichi codici; condanna alla passività il presente, che invece di pensare e volere dovrebbe rassegnarsi a leggere ed apprendere, sconosce la legge del progresso, rinnega infine l' ideale della storia, perchè quello manifestandosi a momenti, ed essendo questi diversi, le istituzioni d' un tempo addivengono una morta lettera, quando un tale momento è passato, giacchè per ripetere che si faccia le parole o le forme esterne, con esse non si ripete il principio, nè si rianima la vita che le informava. Nondimeno furono immensi i servigi, che la scuola storica rese alla scienza nello studio dei fatti e nel lavoro minuto e coscienzioso dei materiali della storia: ed i nomi di Hugo, di Eichhorn, e di Göscen per tacermi di [illegible] altri suoneranno sempre cari ed onorati per [illegible]mania fra gli studiosi e gl' intelli-

(1) Gans, p. 30.

genti del dritto. La scuola filosofica al contrario a forza di preoccuparsi dell' astratto dimentica sovente la realtà della storia, sconosce la legge della successione storica, la quale si esegue in continuità ed a gradi, priva l' avvenire del benefizio del lavoro dei secoli che furono, del frutto dei sudori e delle fatiche di tante generazioni. Rinnegando il passato, coloro, che così pensano, non ricordano, che ben tosto andranno a raggiungere i padri loro nella tomba, formeranno essi pure una pagina della storia , essi pure lasceranno dei discendenti. La scuola filosofica infine nega a se stessa una intelligenza vera e coscienziosa della civiltà presente, giacchè il principio onde questa s' informa è un novello momento in continuazione di quelli, onde s' informarono le civiltà trascorse, e questo perchè ultimo comprende necessariamente quelli, e li sforza per così dire, a rivivere benchè sotto altre forme nella propria vita. Sicchè l' intelligenza del presente sarà sempre monca e difettosa senza lo studio del passato.

VII.

Lo scontro delle idee e delle opinioni non è meno utile e necessario di quanto lo sia alcune volte anche quello delle spade e dei cannoni, giacchè è nel contrasto, che la forza e l' attività dell' uomo vie più si accende e cresce. Ma non è della natura umana durare in tale stato , che anzi questo è importante solo quando vale a preparare la pace e la conciliazione. Sicchè anche [illegible]ultato ultimo delle due scuole non potea es[illegible]iverso da quello, al quale riescono le contradizioni tutte, che tali non sono nella realtà, ma solamente nel con-

cepimento, e nella passione di coloro che le rappresentano ed affermano. Quando la lotta è agitata e protratta per più anni, quando gli sforzi di ciascun partito e di ciascuna scuola sono esauriti, senza che niuna di queste vedesse assicurato il trionfo del proprio principio, s'insinua la disperazione della vittoria, comincia il sospetto, che anche l'altro termine della contradizione non manchi al tutto di verità, e l'irritazione e la intolleranza dechinano per stanchezza e per convincimento verso una opinione più conciliatrice e vera. Ed appunto questo momento è oggigiorno quello della scienza del dritto in Germania, ed è pure in questo spirito che sono pensati ed eseguiti i lavori della giovine scuola tedesca di dritto.

VIII.

I forti pensatori sono destinati a rappresentare un momento dell'idea del loro tempo in una delle forme diverse, sotto le quali si manifesta. E Federico Savigny fu rappresentante e propugnatore della scuola storica. È in questo convincimento che dettava per più anni le sue lezioni di dritto, scriveva la *storia del dritto romano al medio evo*, e facea la sua professione di fede nel giornale, che redatto per servire allo spirito della scuola storica, da essa si denominava (1). Era egli allora ancora giovine, ed ai giovani animi per bollore di sentimenti e di entusiasmo naturalmente passionati e partigiani piace la lotta ed il contrasto, piace un obbietto di opposizione, che ecciti l'esercizio delle forze e dell'attività giovanile, vaga di tut-

(1) *Giornale per la scienza storica del dritto* redatto da Savigny, Eichhorn, Göschen.

to quanto è straordinario, ed impaziente di riposo. Ma benchè giovine e caldo fautore della scuola storica la sua passione fu sempre quella placata e modesta della scienza senza che si lasciasse vincere da alcuna personalità: e gli sieno di onorevole testimonio le parole non sospette del suo più forte contraddittore, il quale diceva di Savigny: « è da far differenza fra il rappresentante principale della scuola storica ed alcuni suoi seguaci: sarebbe ingiusto negare al primo un grandissimo merito, un dignitoso contegno, nobiltà di sentimenti, ed una molto onorata personalità » (1).

IX.

Alcuni uomini però vivono assai lungamente per vedere dechinare l'idea ch'essi giovani rappresentarono e difesero. E quando l'attività del pensiero non è ancora ammorzata in essi cedono alla forza del tempo, modificano le proprie opinioni, e cominciano un novello periodo di esistenza del pensiero. Ed in ciò distinguonsi particolarmente gli uomini della scienza da quelli dell'azione, giacchè sono questi inevitabilmente destinati a soccombere quando compiuta è la loro missione, o furono insufficienti al trionfo del principio per il quale si travagliarono; gli altri, perchè lavorano nel silenzio, possono anche nel silenzio continuare e modificare le proprie opinioni. Fu questo pure il destino del professore Savigny. Poichè ebbe parlato per quarant'anni dalla publica cattedra, poichè la passione giovanile dette luogo alla riflessione d'una età più matura, egli sentì la necessità di con-

(1) Gans, *critica della dottrina sul dritto del possesso del prof. Savigny.*

ciliare le scuole opposte, di non scompagnare i due elementi, il cui insieme risponde all' idea vera del dritto e della storia di esso. Stanno come monumento di questo novello periodo della vita del giureconsulto tedesco le pagine altamente filosofiche che leggonsi nel suo recente lavoro : *sistema del dritto romano moderno* (1) ; e quando quelle non bastassero ne farebbero pruova indubitata le seguenti parole. « Rispettare tutto quanto i nostri antenati operarono di grande è la disposizione la più favorevole a questa opera di conciliazione ; ma perchè il rispetto non ci porti a delle idee esclusive e non soffochi la libertà dei nostri giudizii, noi dobbiamo volgere co-

(1) *System des heutigen römischen Rechts* — Questo lavoro è stato recentemente tradotto e pubblicato in Francia dal sig. Guenoux sotto il titolo *Traité du droit romain* — Questo titolo non risponde all' originale tedesco, che nella traduzione italiana, alla quale si potrebbero sostituire le identiche parole francesi, si traduce, *Sistema del dritto romano moderno* — La parola sistema accenna a qualche cosa di più scientifico di quella, *traité*. Un lavoro semplicemente analitico, una quantità di materiali quà e là raccolti, ed un numero più o meno maggiore di osservazioni su d'un medesimo obbietto sono bastanti, perchè si potesse propriamente usare la parola *traité*. La parola *sistema* al contrario indica qualche cosa di più sintetico : essa suppone un pensiero unico, che si rifletta nei singoli casi, un principio che si svolga logicamente nei particolari. La parola *heutigen* (moderno) che fu creduta oziosa dal traduttore Francese, tale non fu nel concepimento dello scrittore tedesco, ed è essenzialmente necessaria, perchè il titolo dell'opera risponda alla natura ed al carattere di essa. Ed in vero non è questo un semplice lavoro, che si limiti all'esposizione della dottrina del dritto romano, ma à uno scopo molto più scientifico, cioè, di mettere in armonia un tal dritto colle condizioni e con i bisogni della civiltà presente.

Queste osservazioni noi facciamo non per vaghezza di critica, ma perchè le crediamo essenzialmente necessarie al nostro proposito, giacchè secondo il titolo appostovi dal traduttore francese l' opera tedesca sarebbe tutta storica e fatta nel senso e nello spirito della scuola storica, ma nel fatto è qualche cosa di più originale, è il lavoro filosofico d' un libero pensatore, che invece di limitarsi allo studio delle istituzioni del passato le giudica e modifica.

stantemente i nostri sguardi verso lo scopo ultimo della scienza. Avvicinato a questo scopo la produzione la più perfetta dell'uomo ci rivela la sua imperfezione ». In queste parole è riconosciuta la necessità dei due elementi, che considerati parzialmente dettero occasione alle due scuole da noi indicate, quello cioè dell' esistenza reale, a cui si appoggia ogni futuro progresso e movimento civile della storia, e che limita l' astratto ed il vago delle idee, e la necessità dell'ideale, perchè fosse criterio a giudicare e migliorare il passato.

X.

Uno discorso prelimilare qualunque può avere un doppio scopo, obbiettivo l' uno, subbiettivo l'altro. Si adempie al primo, giudicando l' importanza, il merito ed il sistema dell' autore o del lavoro istesso che segue; consiste l' altro nel dar ragione del proposito, col quale un tale lavoro è publicato. Le nostre precedenti parole intesero al primo obbietto, adempiremo al secondo brevemente. I trattati, che noi publichiamo, sono scritti nel senso e nel sistema della scuola storica. Leggendoli non si può fare a meno di non ammirare la profondità del giureconsulto tedesco nello studio della storia del dritto, la copia delle pruove storiche, ed il sano criterio nel determinarle ed intenderle, ma si sente bentosto che manca qualche cosa di più vivo, che animi questi materiali, che dia loro una espressione alquanto più generale ed elevata, che manca infine l' elemento filosofico. Benchè una forte tendenza determinasse la nostra simpatia per la scuola filosofica, giacchè in generale il vago e l' indetermi-

nato delle idee meglio sodisfa ed armonizza coll'ingegno naturalmente vivace ed imaginativo dei giovani, mentre la pacatezza e la riflessione sono condizione principale dello studio paziente ed indefesso dei fatti, pure per convincimento astratto crediamo il concorso ed il complemento delle due scuole troppo necessario, perchè si potesse tenere esclusivamente da una di esse senza falsare la scienza e la storia del dritto. Per essere conseguenti a questa nostra persuasione facciam seguire alla publicazione del libro del più forte oppositore della scuola storica (1) i lavori del prof. Savigny.

I trattati, che seguono, oltre della loro importanza scientifica e generale, perchè versano in massima parte sul dritto romano, ne hanno ancora un'altra, che più intimamente e da vicino riguarda a noi Italiani, giacchè tutto quanto è dritto romano è parte delle nostre patrie tradizioni, è un momento essenziale della nostra storia, è uno dei vanti, che l'ingiustizia straniera non potrà mai sconoscere o negarci.

(1) Gans, *Dello svolgimento del dritto di successione nella storia romana.*

A. Turchiarulo.

F. C. SAVIGNY
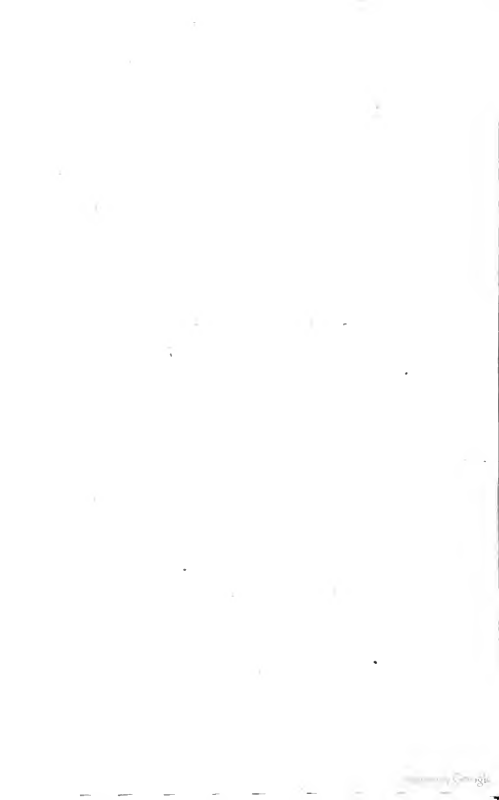
I.

SUL COLONATO ROMANO *

In tempi e presso popoli differenti la coltura del terreno fu occasione di rapporti speciali d'una classe particolare. E furono essi ai nostri giorni in una gran parte di Europa quando turbolenti quando pacifici, ma soggetti sempre a cambiamenti, e questi cambiamenti quindi segno all' attenzione universale addivennero. Anche nell'impero romano e sotto gl'imperadori cristiani trovansi simiglianti rapporti immensamente estesi, quando ancor perdurava lo stato di schiavitù, che per essi venne a mano a mano limitato e soppresso. La considerazione dunque di questi novelli rapporti dei coloni romani non tornerà affatto inutile, e maggiormente, perchè ai tempi moderni passarono al tutto inosservati.

Le fonti per una tale trattazione sono da cercare nel Codice Teodosiano, e nelle Novelle di esso ([1]), ed ancor più abbondantemente nel Codice e nelle Novelle di Giustiniano ([2]); importanti inoltre sono a tal proposito molte lettere di Gregorio Magno ([3]). Nei tempi moderni gli studiosi sistematici del dritto romano non vi posero ben mente, del che daremo ragione in seguito; ed il pochissimo che s' incontra negli scrittori esegeti-

* Il presente lavoro fu letto all'Accademia delle scienze di Berlino al 21 marzo 1822.

Un' analisi di esso trovasi nella *Thémis* t. IX. *Paris* 1229 pag. 62—87, fatta da Pellat.: ed una traduzione inglese nel *Philological Museum*, *Cambridge for Deightons* n. 4.

([1]) *Cod. Theod. lib.* 5. *Tit.* 9. 10. 11.

([3]) *Gregorii M. Epp. lib.* 1, ep. 44, p. 533, 540. Io deggio all'amicizia di Niebuhr la conoscenza di lettere sì instruttive.

([2]) *Pillius*, *Summa in tres libros Azonis*. *Summa*, e comm. al Codice.

ci è immensamente povero. Gli scritti dei glossatori riescono ad un tale obietto inutili, giacchè senza ragione ed arbitrariamente amalgamando più generazioni di coloni, il tutto confondono ([1]). Cujacio ne ha concepito con non poca verità il pensiero principale, benchè non isvolto nei particolari, nè scompagnato da molti errori ([2]). Gotofredo, che si usa a tal proposito ricordare come principale scrittore, ha accumulato non pochi materiali senza in alcun modo elaborarli; e come la sua opinione storica a tale obietto manchi al tutto di ragione sarà detto appresso ([3]). Molto meno soddisfacente è il lavoro di *Heraldus*, ch'erroneamente ne ha concepito il pensiero, come pure è da lui falsata l'interpretazione di alcuni passi ([4]). Nei tempi più moderni Winspeare ha inteso un tal rapporto di dritto assai più rettamente di qualunque altro scrittore dei tempi anteriori ([5]).

I nomi a significarlo sono *Coloni*, *Rustici*, *Originarii*, *Adscriptitii*, *Inquilini*, *Tributarii*, *Censiti*. Una determinazione più esatta di questi nomi non sarà possibile che in seguito.

Io intendo rappresentare un tale rapporto qual'esso è determinato nelle fonti del dritto, ed associarvi alcune ricerche storiche. La trattazione di esso distinguesi in tre momenti: l'*origine* per ciascun'individuo; i *doveri* e i *dritti*, che l'accompagnano: e lo scioglimento in fine d'un tale rapporto.

L'*origine* riusciva possibile in tre modi: per *nascita*, *prescrizione*, *contratto*.

([1]) *Cod. Inst. lib.* 11. *Tit.* 47. 49. 50. 51. 52. 63. 67. — *Nov.* 54. 156. 157. 162. *Justiniani const. de adscriptitiis* (p. 671. *ed.* Gotting). *Justini const. de filiis liberarum* (*ib.* p. 672). *Tiberii const. de filiis colonorum* (*ib.* p. 672).

([2]) *Observationes* IV, 28, e *comm.* alla L. 112 pr. D. *de leg.* I, Opp. V. 1077 *ed. Neap.*

([3]) *Jac. Gothofredus ad C. Theod lib.* V. Tit. 9. 10. 11. Di nessun merito è Amaduzzi *ad Papinianum? Tit.* 48. pag. 289.

([4]) *Heraldi Questiones quotidianae lib.* I, *Cap.* 8, 9.

([5]) Storia degli abusi feudali di Davide Winspeare t. I, presso Angelo Trani 1811. pag. 105—111. Dell'opinione storica di questo scrittore sarà discorso in seguito.

L' *origine* per *nascita* era la più naturale, e vi accenna la parola *originarius* (1). Quando i genitori erano d'una medesima condizione, ed appartenenti a solo un padrone, non ammettevasi alcun dubbio sullo stato dei figliuoli: dall'altra parte i casi che seguitano abbisognano di essere più da vicino determinati.

1. Quando il padre era colono e la madre schiava, o schiavo il padre e colona la madre, tenevano i figli alla condizione di costei (2) sì per tutto quanto riguarda i dritti di questi, come pure per le possibili pretensioni dei differenti padroni, se molti ve ne fossero. Per la espressione della Costituzione di Giustiniano potrebbe pensarsi ch'egli il primo avesse ciò determinato, ma ciò manca di probalità, giacchè per regola primitiva di dritto sarebbe difficile decidere altrimenti (3).

2. Quando il padre era libero e colona la madre, coloni addivenivano in tutti i tempi i figliuoli, ed al padrone della loro madre si appartenevano (4).

3. Quando il padre era colono e libera la madre, variava moltissimo la legislazione. Prima di Giustiniano il figlio che seguiva la condizione del padre, addiveniva egualmente colono (5), sicchè per questo e per il caso precedente sarebbe da applicare l' espressione del dritto tedesco per simiglianti rapporti; « il figlio segue la mano più dura » (6). Annullò Giustiniano tutto questo, e dichiarò sulle prime interamente libero il figlio, ma riconobbe al padrone del marito il dritto di dimandare la separazione del matrimonio (7), e li-

(1) *Originarius.* L. un. C. *Theod. de inquilinis* (5. 10.) L. 7. C. 1. *de agric.* (11. 47.) — *Originarius colonus* — L. 11. C. 1. *de agric.* (11. 47.) — *Colonus originalis.* L. *un.* C. *Theod. de inquilinis* (5. 10.) *Originalis colonus.* L. 1. C. 1. *de agric. et manc.* (11. 67.)

(2) L. 21. C. 1, *de agric.* (11 47)» *matris - suae ventrem sequatur.*

(3) *Cajus. lib.* 1, §. 56. 67. 80 — *Ulp. Tit.* 5. §. 8.

(4) L. *un.* C. *Theod. de inquilinis* (5 10) L. 16. 21. 24. C. 1, *de agric.* (11 47) L. 4 C. 1, *de ogric. et manc.* (11 67).

(5) *Nov.* 54 pr.

(6) *Eichhorn*, Storia del dritto tedesco P. 1, §. 50.

(7) L. 24, C. 1, *de agric.* (11 47) confermato nella *Nov.* 54

mitò in seguito novellamente una tale libertà nel modo seguente. Non si negava loro invero di possedere beni propri, ma avevano l'obligo di stabilirsi personalmente in un terreno e coltivar quello ch' egli loro accordava [1]. Per posteriore costituzione tolse novellamente ai figli anche una tale limitata libertà, e li volle al tutto coloni [2]. Ma indi a non molto in una Costituzione di Giustino II e di Tiberio quella primitiva benchè limitata libertà dei figli è presupposta come riconosciuta e valida, e senza che in alcun modo si accennasse agli ordinamenti ultimi e più severi di Giustiniano [3].

4. Quando i genitori erano entrambi coloni, ma al servizio di padroni differenti, è indubitato che i figli egualmente addivenivano coloni; ma a determinare a quale dei due padroni si appartenessero, non eravi regola certa. Prendeva sulle prime il padrone della madre la terza parte dei figli [4]; furono poi questi dichiarati spettargli tutti [5]. Ma fu determinazione ultima, che prendesse ciascuno dei padroni la metà dei figli, e quando dispari ne fosse il numero, il padrone della madre ne prendesse la parte maggiore [6]. A queste determinazioni tutte contradice un altro ordinamento di Giustiniano, per il quale facoltavasi il padrone del marito di poter pretendere ai figli tutti ed alla moglie: ma di un tale ordinamento, del quale incerto è il tempo, rettamente opinò Cujacio, che fosse al tutto locale e quindi passaggiero, e che non si avrebbe quindi a considerare come regola permanente e da valere per il tempo avvenire, ma per i soli matrimonii allora esistenti [7].

pr. cap. I. Fu il matrimonio in seguito dichiarato al tutto nullo. *Nov.* 22. C. 17.

(1) *Nov.* 162 C. 2.

(2) *Const. de adscriptitiis.*

(3) *Justini const. de filiis liberarum — Tiberii const. de filiis colonorum.*

(4) L. *un.* C. *Theod. de inquilinis* (5. 10).

(5) L. 3 C. 1, *ut nemo* (11 53).

(6) *Nov.* 162. C. 3 *Nov.* 156.

(7) *Nov.* 157. Cujacio *Comm.* a questa Novella.

Per prescrizione ed in due casi diversi si originavano i rapporti di colono, per gli uomini liberi e per gli estranei coloni. Quando un uomo libero viveva per trent'anni la vita di colono, il padrone del terreno acquistava con ciò un dritto di colonato su lui e discendenti da lui, ma con un importante privilegio sui beni, giacchè questi li ereditava, ed una tale connessione sarà considerata in seguito ([1]). In secondo luogo il possesso di un estraneo colono era al decorrere d'un determinato tempo assicurato per prescrizione contro le pretensioni del primitivo padrone, come pure in questo caso originavasi per prescrizione il dritto d'un novello padrone sul colono. Anche di una tale regola sarà fatta appresso più chiara e compiuta trattazione.

Per la soggezione volontaria per *contratto* valeva sulle prime la determinazione seguente. Gli uomini e le donne libere addivenivano coloni, quando dichiaravano una tale intenzione davanti al magistrato, e contraevano un matrimonio con persona che fosse già in un tale rapporto. Ordinamento fu questo di Valentiniano III ([2]). Nel codice Giustiniano non è parola nè di questa nè di qualunque altra espressa determinazione su d'un tale contratto, sicchè potrebbe pensarsi, che non si fosse più voluto ammettere, e che la nascita e la prescrizione rimanessero i soli mezzi, onde si originasse il rapporto di colono. Ma una Costituzione di Giustiniano, benchè fatta a tutt'altro obietto, accenna pure ad un contratto simigliante ([3]). In una tale Costituzione trattasi della pruova del colonato, e si dispone che un singolo mezzo di pruova, per esempio, un contratto in iscritto, una confessione giudiziale, l'essere inscritto nei libri delle imposte, per se solo a ciò non bastasse, ma che vi abbisognava almeno il concorso di due di tali cose. Quello ch'è qui dichiarato come mezzo di prova per il già esistente rapporto di colonato, poteva essere indubitatamente usato come forma

([1]) L. 18. C. I. *de agr.* (11. 47). L. 23. §. 1. *eod.*
([2]) *Nov. Val.* t. 9.
([3]) L. 22 *pr.* C. 1, *de agric.* (11 47).

di contratto, quando ad un uomo libero piaceva contrarre simiglianti rapporti: giacchè quando egli conveniva in iscritto, ed affermava davanti al magistrato una tale convenzione, più non era in suo arbitrio sottrarsi ad un tale rapporto, giacchè adempiuto si era alla legge. Era forse ad una tale origine, che in ispecie si accennava, e fu difetto di semplice espressione, che si parlasse solamente di pruova.

(*Giunta* 1849.) A queste differenti origini è da aggiungere anche quella per pena. I capaci a lavorare, i liberi mendicanti erano in pena della mendicità ridotti a coloni, e venivano pure assegnati al denunziante ([1]).

I *dritti* e i *doveri* dei coloni sono di tre ragioni: riguardano alcuni la condizione personale, altri il rapporto dei coloni al terreno, ed altri il resto dei beni e le imposte.

La *condizione personale* dei coloni è a determinare nel seguente modo: erano essi liberi, cioè a dire distinti dagli schiavi, sebbene avessero una grande simiglianza con questi. Una tale opinione generale abbisogna di essere pruovata nei particolari e più da vicino determinata. Che si distinguessero dagli schiavi, ne fanno testimonio i seguenti brani. In più Costituzioni degl'imperadori il loro è nome associato a quello degli schiavi, ma in opposizione con questo ([2]). In altre è loro riconosciuta l'ingenuità ([3]). Si ammette per essi un vero matrimonio ([4]), ch'è ben noto non essere possibile per gli schiavi ([5]). Questo pure si lascia

([1]) L. 1 C. *Th. de mendicantibus* 14. 18. Ripetuta nel Cod. di Giust. L. *un.* C. *de mend.* 11. 25.

([2]) L. 21 C. *de agric.* (11 47) « *ne diutius dubitetur, si quis ex adscriptitia et libero, vel ex adscriptitia et servo, vel adscriptitia ancilla fuisset editus* » etc. L. 7 C. *eodem. Nov. Valent. Tit.* 9.

([3]) L. *un.* C. I, *de colonis Thracensibus* (11. 15) « *ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius, cui nati sunt, existimentur* » etc.

([4]) L. 21 C. I, *de agric.* (11. 47) *Nov. Valent. Tit.* 9.

([5]) L. 5. §. I, D. *de bonis damnatorum* (48. 26) « *Nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et virum mariti affectionem et mulierem uxoris animum retinere. Nov.* 22. C. 10 ».

intendere per la pena onde sono minacciati in caso di evasione: sarebbero stretti in catene, e trattati da schiavi [1]; la quale espressione pruova ad evidenza quanto essi si distinguessero dagli schiavi. Anche Gregorio Magno conferma una tale essenziale differenza in un modo non dubbio [2]. Nella città di Luni molti Giudei possedevano schiavi cristiani. Gregorio accomanda al vescovo di dare opera alla libertà di questi schiavi secondo le determinazioni delle leggi; o quando pure si volesse usarli per l'agricoltura, dovevano come coloni essere addetti al terreno. Ed ove piacesse al padrone distrarli dal terreno, ne fossero i coloni rilasciati come liberi, giacchè per disposizione generale di legge era perduta per il padrone la proprietà, il *jus coloniarium*, per essersi tanto arbitrariamente comportato.

Ma dall'altra parte la libertà dei coloni era tanto limitata, che la loro condizione non poco si assimigliava a quella degli schiavi [3]. Una tale simiglianza è riconosciuta in generale in più passi [4]. Sono essi addimandati perciò *servi terrae*, e l'espressione *liberi* è usata talune volte in contrario di coloni non altrimenti che degli schiavi [5], e come questi erano soggetti a gastighi corporali [6]. È perciò che si appli-

(1) L. I, C. *Th. de fugit. colonis* (9. 5) « *ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem conditionem ferro ligari conveniet, ut officia, qui liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere.* Ben traduce Gotofredo le parole « *in servilem conditionem* » in quelle *instar servi.*

(2) *Gregorii* M. Epp. *lib.* 4, ep. 21.

(3) *Heinnecius* è assai breve a questo proposito: considera i coloni come schiavi, ricordando appena, che alcuni ne dubitarono. *Ant. lib. I, Tit.* 3. §. 8.

(4) L. 21 C. 1, *de agric.* (11. 47.) « *quae enim differentia inter servos et adscriptitios intelligatur, cum uterque in domini sui sit potestate* » etc. L. 2 C. 1, *in quibus causis coloni* (11. 49). « *pene est, ut quadam dediti servitute videantur* ». *Nov. Val. tit.* 26 §. 1, *emeritos viros trahi ad laqueos vilissimi colonatus.*

(5) L. 21 C. I, *de agric.* (11 47) l. 16 l. 22 pr. l. 24. Alcune volte è pure usata una tale espressione a distinguere una classe più libera da un'altra meno libera.

(6) L. 52. 54. l. *Th. de haereticis* (16 5) l. 21 C. 1, *de agr.* (11. 47).

cava per essi la regola, che valeva per gli schiavi, che non fosse loro lecito muovere querela contro il padrone del terreno: la quale per altro pativa due eccezioni, per arbitrario aumento del canone (*superexatio*), e quando volevano essi accusare il padrone di delitto [1]. Ma ancor più strano si è, che si applicasse loro il principio, secondo il quale lo schiavo fuggitivo era considerato come ladro della propria persona [2]; applicazione è questa, che sembra contradire alla loro riconosciuta ingenuità, ma che si giustifica per analogia del dritto primitivo [3]. Il rapporto del padrone col colono in difetto d'una espressione speciale significavasi col nome di *patronus* [4].

Il *rapporto* al *terreno* consisteva in ciò appunto, che il colono ne dipendeva indissolubilmente, senza che gli fosse possibile dipartirsene nè per arbitrio proprio, nè per quello del padrone [5]. Quando il colono abbandonava il terreno, poteva il padrone di questo rivendicarlo, e gli era dato ciò fare contro il terzo possessore, quando il colono si fosse addetto al terreno altrui [6]; nel qual caso il possessore che scientemente avesse accolto l'estraneo colono, era punito d'una multa grave [7], alla quale era tenuto il colono istesso, quando questi viveva come uo-

(1) L. 2. C. *in quibus caus. coloni* (11. 49).

(2) L. 23. pr. C. I, *de agr.* (11. 47) *secundum exmplum servi fugitivi sese diutinis insidiis furari intelligatur » etc.*

(3) *Cajus lib.* III, §. 199. §. 9. 1. *de obl. quae ex del* (4. 1).

(4) L. *un.* C. *Theod. ne colonus.* I nomi *Dominus et possessor*, che incontransi sovente, indicano non il rapporto personale verso i coloni, ma la proprietà del terreno, dal quale un tal rapporto proveniva.

(5) L. *un.* C. I, *de col Thrac.* (11. 51) *servi, terrae ipsius* L. 15. C. I, *de agric.* (11. 47) « *glebis inhaerere praecipimus* ». Un tale indissolubile legame non vuol essere inteso letteralmente: dei cambiamenti a lungo tempo erano permessi. Così Gregorio Magno ricorda lib. 8. ep. 32 un colono, che avea lavorato per tre anni un terreno della chiesa, e dichiara come lecito l'allontanamento di esso.

(6) L. I, C. *Theod. de fug. col.* (5. 9) L. *un.* C. *Theod. de inquilinis* (5. 10) L. 6. L. 23. §. 2. C. I, *de agric.* (11. 47).

(7) L. 2. C. *Theod de fug. col.* (5 9) L. 12. C. I, *de agric.* (11. 47) L. *un.* C. I, *de colonis* Illyr. (11. 52) L. 2. C. I, *de fug col.* (11. 63) la maggiore delle multe era pagata in Tracia.

mo libero. Da ciò non lo affrancava condizione o dignità alcuna, fosse pure la militare ([1]). Per quanto riguarda lo stato ecclesiastico, fu ordinamento primitivo che il colono non potesse prenderlo fuori la sua patria, e che anche in tale condizione fosse tenuto al pagamento ([2]). Fu in seguito un tale cambiamento di condizione fatto dipendere dal volere del padrone, sicchè poteva questi rivendicare il colono anche quando prete o monaco addivenisse ([3]). Ma Giustiniano fece infine valere la regola primitiva, sicchè poteva il colono anche senza l'assenso del padrone e nella propria patria addivenire prete, purchè adempisse agli obblighi verso il terreno ([4]). Per determinazione di Giustiniano la dignità vescovile esentava da qualunque rapporto di colono.

Dall'altra parte era pure vietato al padrone disgiungere il colono dal terreno. Poteva invero liberamente venderlo col terreno, ma non altrimenti ([5]), ed ove ciò fosse avvenuto, nulla ne sarebbe stata la vendita; poteva il padrone dimandare novellamente il colono, ed era perduto per il compratore il prezzo della compra, e ciò anche quando alla vendita del colono si aggiungeva quella di un piccolo terreno, purchè in tal modo si eludesse la legge ([6]). Per ordinamento di Valentiniano III fu permesso permutare un colono per un altro ([7]), ma non fu esso riconosciuto nel Codice di Giustiniano: come pure non fu permesso al padrone di vendere il terreno e ritenere per se il colono ([8]). Poteva

([1]) L. 6 11. C. I, *de agr.* (11. 47) L. 1. 3. C. I, *de fug. col.* (11. 63).

([2]) L. 33 C. *Theod. de episc.* (16. 2) L. 11. C. I, *de episc.* (1. 3).

([3]) L. 16. L. 37 *pr.* C. I, *de episc.* (1. 3).

([4]) *Nov.* 123. C. 17.

([5]) L. 7. C. I, *de agr.* (11. 47.) « *originarios absque terra, vendi omnifariam non licebit.* L. 21. *cod.* « *et possit* (*dominus*) — *adscriptitium cum terra dominio suo expellere* ». *Nov. Val. Tit.* 9. Una tale regola non fu ritenuta nell'Editto di Teodorico, nel quale fu ammessa la L. 13. §. 1, C. *de agricolis*, ma colla seguente giunta, *alienare etiam supradictae conditionis homines liceat dominis absque terrae aliqua portione.*

([6]) L. 7. C. I. *de agric.* (11. 47).

([7]) *Nov. Valent. Tit.* 9.

([8]) L. 13. §. 1. C. I, *de agric.* (11. 47).

dall'altra parte il possessore di più terreni tramutarli, quando vi avesse soperchio di coloni in alcuni e difetto in altri, ed una tale innovazione rimaneva immutabile, anche quando uno dei terreni fosse in seguito alienato [1].

Si è voluto trovare la ragione d'una tale limitazione nel dritto del padrone del terreno in un dritto proprio al colono, ed in tal caso rimossa ne sarebbe stata ogni limitazione, quante volte questi vi avesse assentito. Ma d'un tale assenso non è mai parola, che anzi nel fatto non fu riconosciuto alcun dritto al colono sul terreno. Che non ne fosse egli proprietario, e che non gli fosse dato di alienare il terreno, è chiaro ad evidenza [2]; ma nè anche è noto spettargli in alcun tempo un limitato dritto reale su di esso. Che non vi fosse, consegue necessariamente dal già ricordato dritto del padrone di cambiare e traslatare il colono. Nel fatto era solo l'interesse publico, che occasionava simili limitazioni [3], benchè ne seguisse per il colono contro l'arbitrio del padrone un patrocinio non dissimile da quello, che ripeterebbe da un dritto proprio sul terreno. Un tale publico interesse consisteva in prima ed essenzialmente in un provvedimento economico per la cultura del terreno, che fu voluto favorire coll'avvantaggiare un tale rapporto. È a ciò da aggiungere l'interesse delle imposte, del quale sarà discorso in seguito. Per il bene dei coloni sono appena ricordate poche e non importanti determinazioni di umanità [4], la cui povertà istessa è per se sola bastante a pruovare, ch'essi di-

(1) L. 1. C. *Theod. ne colonus* (5. 11.) L. 17. C. I, *de agric.* (11. 47).

(2) A ciò pure direttamente accennano le parole *privata pactione* nella L 2. C. 1. *de agric.*

(3) L. 2. C. I, *de agric.* (11. 47) *si quis praedium vendere voluerit vel donare, retinere sibi transferendos ad alia loca colonos privata portione non possit* » *etc.* Risponde alla L. 3 C. *Th. de censu sine adscript.* (13. 10.).

(4) *Nov. Valent. Tit. 9 — ne ad alterum colonus, ad alterum possessio exhausta perveniat.* L. 7. C. I, *de agric.* (11. 47). *Neque veu — id usurpet legis illusor ut parva portione terrae emtor tradita, omnis integri fundi cultura adimatur* » *etc.*

fettavano interamente d'un dritto proprio sul terreno. Così per esempio nello spartire un terreno comune era da provvedere, che conjugi e parenti non fossero scompagnati gli uni dagli altri ([1]). E quando venivano i coloni traslatati da un terreno in un altro, o alienato uno dei terreni, non dovevansi i figli dai genitori disgiungere ([2]). È particolarmente da osservare, che un tale provvedimento economico per la cultura del terreno, come anche un tale rispetto di umanità pe' rapporti di famiglia, non si limitava a' soli i coloni, ma si estendeva anche agli schiavi, appena erano addetti all'agricoltura, o come tali inscritti nei libri delle imposte ([3]). Anche un tale pareggiamento afforza l'opinione, che non spettavasi ai coloni un dritto proprio sul terreno, giacchè un simigliante dritto non è pure a pensare per gli schiavi.

Questa regola dell'inseparabile connessione del colono col terreno pativa una molto naturale limitazione, quando era di alto e publico interesse disgiungerli, ed a ciò fare inclinava pure il padrone; il che avveniva nell'importante e frequente caso che seguita. A reclutare l'armata provvedevano i proprietari in ragione della loro proprietà ([4]); ma perchè non vi si ammettevano gli schiavi ([5]), era indubitatamente da attendersi, che i proprietari vi reclutassero i loro coloni. In questo caso il padrone vi assentiva, e per interesse dello stato ad un provvedimento tutto economico di agricoltura e d'imposte ([6]) predominava quel-

([1]) L. 11. C. *comm. utr. jud.* (3. 38).
([2]) L. 13. §. 1. C. I, *de agric.* (11. 47.) L. 1. *un.* C. *Theod. de inquilinis* (5. 10). *Nov. Valent. Tit. 9.*
([3]) L. 7. C. 1, *de agric.* (11. 47.) « *Quemadmodum originarios absque terra : ita rusticos censitosque servos vendi omnifariam non licebit.* L. 11, C. 1, *comm. utr. jud.* (3. 38). Nei primi tempi era vietata la vendita di questi solamente fuori la provincia. L. 2. C. *Theod. sine censu* (11. 3).
([4]) *Vegetius lib.* 1. C. 7. — L. 7. C. *Th. de tironibus* (7. 17). *Nov. Theod. Tit.* 44. C. I.
([5]) L. 8. C. *Th. de tironibus* (7. 13).
([6]) Appena reclutato, veniva esentato dal testatico, che anzi era con grande esattezza determinato in quali casi una tale esenzione spettasse a lui solo, o anche ai suoi.

lo assai più importante dell' esercito. Anche questo ci danno ad intendere i riportati brani, secondo i quali potevasi rivendicare il colono dallo stato militare solo quando era fuggito, cioè quando aveva contro il volere del padrone abbandonato il terreno.

Vi era dall' altra parte un dritto proprio ed immediato a difesa dei coloni. Pagavano essi al padrone del terreno un canone annuo per il godimento di quello su cui stanziavano (1), e doveva essere un tal canone ordinariamente compensato con frutti, nè poteva richiedersi in denaro, se non quando fosse ciò convenuto per contratto o per consuetudine (2). Importante era per un tal canone la regola, che il padrone non potesse accrescerlo al di là di quello, che si era uso pagare (3), ed una tale determinazione bastava indubitatamente a rendere i rapporti dei coloni assai meno aggravanti di quello che per altro riguardo lo fossero.

Un tal canone sulle terre coloniali, ch' è in generale uno dei più importanti elementi di tutto intero un tal sistema di dritto, si lascia poco determinare dalle fonti di questo; tanto più importanti dunque sono le notizie, che ci vengono da una lettera di Gregorio Magno sui coloni della chiesa romana in Sicilia, e che io tenterò al presente riportare, formolandole in un insieme. Coltivava la chiesa le sue terre a proprio conto, ma le dava in fitto in grande a dei *conductores* (4). Ad un tale *conductor* erano obligati i coloni tutti, che si dividevano la coltura del terreno (5), sicchè le determinazioni che contengonsi nella lettera, vogliono essere pensate come al-

(1) *Annuae functiones.* L. 2. C. I, *in quibus causis. col.* (11 45). *Reditus* L. 20. *pr.* L. 23, §. 1. C. 1, *de agric.* (11. 47).

(2) L. 5. C. I. *de agric.* (11. 47).

(3) L. 20. §. 2. C. 1, *de agric.* (11. 47).

(4) Questi *conductores* formano una classe speciale; almeno si ritiene da molti, che alla loro morte non i parenti redavano da loro le terre, ma era la chiesa che le riprendeva: ciò non consente il Papa p. 35, ed ordina, che avesse luogo per essi la successione ordinaria.

(5) In questo senso è detto p. 536. 537 « *quoties conductor aliquid colono suo injuste abstulerit* ».

trettante leggi per i fittaiuoli e per i coloni della chiesa. Il canone consisteva colà in una parte della produzione dei frutti, ma in modo che pagavasi metà in natura e metà in denaro. Nel primo caso correva a rischio ed a danno dei coloni il pericolo marittimo, e, quello che non era da evitare, il trasporto dalla riva, sicchè avevano essi a dividere coi marinari una parte del guadagno. Per il secondo caso il papa dispone, che dovesse valere il prezzo corrente del mercato, giacchè fino allora negli anni fertili opprimevansi i coloni di prezzi arbitrari ed eccessivi. Importante particolarmente, e di più difficile esecuzione era il brano della lettera, nel quale per determinazione generale è fissato il massimo del canone. Gregorio dice: fin'ora gravò su molti terreni la dura imposta di tre staja e mezzo per settanta che ne ricavassero i coloni ([1]); il quale canone si accresceva ancora di non poche contribuzioni accessorie. Egli dispone, che per il tempo avvenire non più che due staja fossero pagate di settanta di produzione, nè altre contribuzioni accessorie vi si aggiungessero ([2]). E perchè un tal beneficio fosse assicurato ai coloni anche dopo la morte del papa, egli aggiunge, che a fissare l'estremo del canone si formassero dei documenti, e fossero questi rilasciati ai coloni. Sembra al certo un tal canone meschinissimo; ma ciò si lascia spiegare per le seguenti riflessioni. In prima il mentovato divieto delle contribuzioni accessorie non vuol'essere inteso letteralmente, sicchè non è a nostra notizia, quante di esse ancora perdurassero, e per quali si accresceva indubitatamente il canone pagato. Così per esempio ad ottenere il permesso del matrimonio ogni colono era tenuto verso il fittaiuolo d'una contribuzione non maggiore d'un *so-*

([1]) Cioè a dire 1/20 della produzione; ma che il canone a venire sarebbe d'un 1/35.

([2]) « *Cognovimus etiam, in aliquibus massis Ecclesiae exactionem injustissimam fieri, ita ut a septuaginta terni semis, quod dici nefas est, conductores exigantur, et adhuc neque hoc sufficit, sed insuper aliquid ex usu jam multorum exigi dicuntur. Quam rem omnino detestamur et prout vires rusticorum portant pensionem integram ad septuaginta bina persolvant* ».

lido. Ancor più importante è la determinazione, ch'era da pagarsi dai coloni istessi l'imposta, che cadeva sul terreno da essi coltivato; ed essendo questa assai elevata, il che pure per altre ragioni è molto probabile, facilmente s'intende, perchè non poteva esser forte il canone pagato al padrone del terreno. Il fatto importante che i coloni dovevano essi stessi pagare alla cassa delle imposte quella che gravava sul loro terreno, risulta dal seguente passo della citata lettera. Il papa dice, che molestavansi i coloni al primo termine delle imposte, e perchè essi ad un tal tempo non ancora potevano aver venduti i frutti ([1]), erano obligati prendere dagl'impiegati all'esazione delle imposte il denaro con fortissimo interesse. Il papa ordina, che per il tempo avvenire il prestito si prendesse dalla cassa della chiesa, ed indubitatamente senza interesse, e fosse poi novellamente ed a mano a mano dai coloni ritirato. Il brano è il seguente: « ***praeterea cognovimus, quod prima illatio burdationis*** ([2]) ***rusticos nostros vehementer angustat, ita ut priusquam labores suos venundare valeant, compellantur tributa persolvere: qui dum de suo, unde dare debeant, non habent, ab auctionariis publicis*** ([3]) ***mutuo accipiunt, et gravia commoda pro eodem beneficio persolvunt, ex qua re fit, ut dispendiis gravibus coangustentur. Unde praesenti admonitione praecipimus, ut omne, quod mu-***

([1]) Vi erano tre termini al pagamento delle imposte sui terreni, il 1. genn., il 1. mag., ed il 1. sett. Al primo di questi giorni erano le olive raccolte appena, e l'olio, che formava la più importante produzione, non ancora venduto, purchè i coloni, come il Papa dice, non si contentassero di venderlo per necessità per un prezzo infimo. Per un terreno che produceva solamente grano, non avrebbe un tal passo alcun senso, giacchè fino al primo gennajo potevano essere i frutti commodamente venduti.

([2]) La parola *burdatio* è usata soltanto in due frammenti di questa lettera, ed incerta ne è la genesi. Ma il significato però non può esser dubbio e per le aggiunte parole *prima illatio*, e perchè in quelle che seguono la parola *tributa* è usata nel medesimo senso.

([3]) *Auctionarii publici* erano tutti gl'impiegati fiscali, e qui in ispecie quelli addetti all'esazione della imposte. *Ducange* s. v. *auctionarius ed actionarius*.

tuum pro eadem causa ab extraneis accipere poterunt, a tua experientia publico detur [1] *et a rusticis Ecclesiae paulatim ut habuerint accipiatur, ne dum in tempore coangustantur, quod eis postmodum sufficere in inferendum poterat, prius compulsi, vilius vendant, et hoc eis minime sufficiat.*

Rispetto alla proprietà, egli sembra sulle prime, che i coloni si assimigliassero interamente agli schiavi. Quanto essi posseggono, non altrimenti che per gli schiavi, addimandasi *peculium*; ed è detto, che il dritto del padrone comprenda non pure la persona del colono, ma un tale *peculium* ancora [2]: che essi acquistando avvantaggino il padrone, e che a questo si appartenga tutto quanto riesca loro procacciarsi [3]. Ma, fatta una più attenta considerazione, è forza persuadersi, che simili espressioni non sieno da intendere letteralmente. Avevano i coloni un' assai maggiore capacità di possedere beni propri, e solamente si vietava loro di venderli senza che il padrone del terreno vi assentisse [4]: e certo un bene agiato colono avvantaggiava il terreno ed il padrone assai più di quello, che lo poteva un povero agricoltore. Una tale incapacità di alienare è la sola, ch'è significata in quelle inesatte espressioni, ed in ciò grande è la differenza dagli schiavi. Giacchè in questi nulla riconoscevasi di proprio; donde conseguiva che tutto quanto possedevano, potea loro esser tolto dal padrone: aveva il colono beni propri, che non gli si poteano togliere, e vietata gli era la sola vendita arbitraria di essi. Che così fosse in realtà, non è in alcun modo dubbio per le applicazioni che seguono. I coloni ch'erano Donatisti, perdevano in pena dell' eresia la terza parte del loro

(1) Per *publico* s' intende il fisco o la cassa delle imposte.

(2) L. un. C. *Theod. de inquilinis.* (5. 10) L. 23. §. 2. C. I. de *agric.* (11. 47).

(3) L. 2. C. I. *in quibus caus. coloni* (11. 49) — « *quem nec propria quidem leges. sui juris habere voluerunt, et — domino et acquirere et habere voluerunt* » L. 18. C. I. *de agric.* (11. 47).

(4) L. un. C. *Theod. ne colonus* (5. 11) L. 2. C. I. *in quib. caus. coloni* (11. 49).

peculium [1], ed è questa una pena, che importa di necessità l'esistenza di beni propri. Era inoltre ordinamento generale, che dai preti e monaci redava la chiesa o il loro chiostro quando morissero intestati, e non lasciassero parenti. Ma una tale regola pativa le seguenti tre eccezioni; quando il defunto era liberto, colono, o curiale, l'eredità spettavasi al patrono, al padrone del terreno, o alla curia [2]. Un tale ordinamento istesso, come pure il pareggiamento dei coloni coi liberti e curiali, pruova che avevano quelli beni propri, e da poter essere redati. Questa limitata disposizione dei propri beni stava come regola generale per i coloni; ma vi erano due già mentovate eccezioni. I coloni, che per prescrizione avevano contratti simili rapporti, dovevano avere una proprietà interamente libera [3], come pure quelli che fossero generati per matrimonio d'un colono con una donna libera [4]. Per una tale differenza possonsi distinguere due generazioni di coloni, l'una soggetta a rapporti più servili, l'altra più libera [5].

Uno dei più gravi rapporti per i coloni era quello che si riferiva alle publiche imposte. Un tale rapporto può essere quì indicato solamente in tratti generali, giacchè una trattazione più compiuta di esso riesce solo possibile in connessione con tutto intero il sistema delle imposte. Al tempo che istituiti erano i rapporti del colonato ed assai prima, vi avea nell' impero romano due imposte dirette: l'imposta sul terreno, ed il testatico. Era la prima pagata da tutti i proprietari territoriali *(possessores)*, la seconda da quelli che non avevano proprietà territoriali, e da questi, solo quando non ne fossero esentati per condizione sociale, per-

(1) L. 54. C. *Theod. de hereticis* (16. 5).
(2) L. *un.* C. *Theod. de bonis clericorum* (5. 3) L. 20. C. I. *de episcopis* (1. 3).
(3) L. 18. L. 23. §. I. C. I. *de agric.* (11. 47).
(4) *Nov.* 162. C. 2.
(5) Così nella L. 23. §. I. C. I. *de agric.* (11. 47.) questi favoriti coloni son detti *liberi* per distinguerli dagli altri. D'altronde l'espressione *liberi coloni* nella L. *un.* C. I. *de coll. Illyr.* (11. 52.) indica i coloni in generale in opposto degli schiavi.

chè *plebeji*, nè per speciale esenzione. Da questi tratti generali sul sistema delle imposte conseguita la seguente applicazione per il colonato. L'imposta sul terreno dato a coltivare era a carico del padrone di esso, perchè a lui spettavasi la proprietà. L'adempimento d'un tale dovere non pativa eccezione alcuna, ed eravi solo differenza, se nel fatto fosse immediatamente pagata dal padrone o dal colono; la quale cosa in alcun modo non importava alla cassa delle imposte. Dall'altra parte il testatico gravava generalmente sui coloni, perchè plebei erano essi tutti senza eccezione, e come proprietari n'erano rare volte esenti, giacchè non spettava mai loro la proprietà del terreno, che avevano in cultura, ed era ben difficile che avessero tutt'altra proprietà. Formavano essi per il testatico la classe che più riccamente rendeva, ed in ispecie quando le città si furono liberate da una tale imposta. Donde proveniva che generalmente e per consuetudine si considerasse il colonato come non disgiunto dal testatico, benchè non ne fosse un'imposta speciale, nè particolarmente si fondasse su d'un tale sistema. Sicchè quando in alcune provincie annullato fu il testatico, credettesi necessario espressamente aggiungere che il colonato dovesse nondimeno continuare ([1]). Per il pagamento del testatico sui coloni interveniva il padrone nel seguente modo: si accumulava il testatico all'imposta sul terreno, e l'uno e l'altra pagavasi alla cassa publica dal padrone, ed era a sua cura di riscuotere dai coloni a proprio rischio e spese quello che si trovasse d'aver pagato per testatico.

Dall'obligo commune del testatico denominavansi i coloni differentemente nel modo che segue: *tributarii*, il cui nome non vuol'essere spiegato dal canone pagato al padrone del terreno ([2]): *censiti o censibus obno-*

([1]) L. *un.* C. I. *de col. Thrac.* (11. 51). L. *un.* C. I. *de* col. *Illyr.* (11. 52).

([2]) L. 3. C. I. *ut nemo* (11. 53). L. 12. C. I. *de agric.* (11. 47). L. 2. C. *Th. si vagum.* Che il nome *tributarius* provenga dal testatico pagato allo stato e non dal canone, segue indubitatamente

xii [1]: era infine frequentissima la denominazione *adscriptitii*, *adscriptitiae conditionis* [2], *censibus adscripti* [3]. Questi ultimi nomi in particolare non accennano, come potrebbesi eredere, al rapporto speciale dell' imposta sui coloni con quella sul terreno, alla quale la prima si aggiungesse, ma indicano solamente ed in generale, che il colono sia inscritto nel ruolo delle imposte, e che a queste sia tenuto personalmente. E perchè l'espressione *adscriptio* è usata anche per il terreno, così vale a significare l' ammissione nel ruolo delle imposte di qualunque siasi obietto o contribuzione [4].

È questo pagamento d' imposte che creava il publico interesse, per il quale si cercava favorire e dare stabilità al colonato, ed è pure per una tale ragione che vietavasi al padrone di rimuovere arbitrariamente il colono dal terreno. Dalle molte apparenze potrebbesi pensare, che l' intiera istituzione siasi primitivamente originata colla partizione fra i proprietari d' una massa di genti non appartenenti ad alcuno, e così spartite a solo obietto delle imposte [5]; il che per altre ragioni è poco probabile, ed al più potrebbesi ammettere per alcune contrade e tempi.

Abbiamo ora a trattare dello scioglimento dei rap-

dalle leggi che annullano il testatico in alcune province e nelle quali è detto, che sieno i coloni liberati dal *tributarius nexus*, ma che resti il colonato immutabile.

[1] L. 4. 6. 13. C. I. *de agricolis*. (11. 47.) L. I. C. I. de *tiron*. (12 44): anche *capite censiti*. *Iuliani epit. nov. Const*. 21. C. 12. pure gli schiavi potevano essere per la stessa ragione *censiti*, e così addimandati. L. 7. C. I. *de agric*. (11. 47). C. I. *de re milit*. (12. 36).

[2] L. 6. 21. 22. 23. 24. C. I. *de agric*. (11. 47). L. 11. C. *comm. utr. jud*. (3. 38).

[3] L. 19. 22. pr. 4. C. I. *de agric*. (11). L. 2. C. I. *in quibus caus. col*. (11. 49.) l. 20. C. I. *de episc*. (1. 3).

[4] L. 5. C. *Th. ne collat. translotio*. (11. 22).

[5] L. 26. C. *Theod. de annona* (11. 1). « *Nullum gratia relevet: nullum iniquae partitionis vexet incommodum, sed pari omnes sorte teneantur. Ita tamen, ut si ad alterius personam transferatur praedium, cui certus plebis numerus fuerit adscriptus, venditi onera novellus possessor compellatur ognoscere.*

porti di colonato per i singoli individui. Non altrimenti che per gli schiavi il pensiero ricorre ad un'affrancazione, sia per semplice arbitrio del padrone, o almeno coll'assenso del colono. Ma di ciò non è parola ([1]), e ne è ragione il mentovato divieto di disgiungere il colono dal terreno: giacchè le medesime ragioni, che vietavano la vendita del colono, dovevano vietarne egualmente l'affrancazione, per la quale non vi era un simigliante bisogno come per quella degli schiavi. Per contrario si fa ricordo d'una doppia prescrizione, che risolveva i rapporti di colonato, quando il colono avesse vissuto come uomo libero per un determinato tempo, o fosse stato nel possesso di un'estraneo. Nell'uno e l'altro caso si volevano primitivamente per l'uomo trent'anni, venti per la donna: fu aggiunta per il secondo caso la determinazione, che fra molti successivi possessori quegli si avrebbe il colono, nel cui possesso avesse durato più lungamente, e quando eguale ne fosse la durata, l'ultimo di essi ([2]). Giustiniano non riconobbe il primo modo di prescrivere, per il quale addiveniva il colono per se stesso libero: sicchè da questo tempo i padroni mai non si rimasero dal far valere i loro dritti contro simiglianti coloni ([3]). Sul secondo modo di prescrivere (la prescrizione per mezzo d'un terzo possessore) nessuna novella determinazione ci rimane di lui, ed anche le mentovate disposizioni dei primitivi imperadori non furono ammesse ([4]). Sembra però che in questo caso fosse applicabile la regola generale del

([1]) Che non potessero essere i coloni rilasciati, chiaramente s'intende dalla L. 21. C. I. *de agric.* (11. 47.) *et possit (dominus) servum cum peculio manumittere, et adscriptitium cum terra dominio suo expellere:* ma non mai *sine* terra. La *manumissio cum peculio* degli schiavi risponde alla vendita del colono col terreno.

([2]) L. *un.* C. *Theod.* (5. 10). *Nov. Valent. Tit.* 9.

([3]) L. 23. *pr.* C. I. *de agic.* (11. 47).

([4]) L. 23. pr. C. I. *de agric.* (11. 47) parla dell'azione di reclamo contro il colono istesso: e vieta espressamente ogni prescrizione: il §. 2. parla di quella contro il terzo possessore, ed in esso non è parola di prescrizione.

modo di prescrivere secondo il quale il possesso di trent'anni bastava ad assicurare contro ogni pretensione del padrone, e senza alcun riguardo delle riportate e diverse determinazioni.

Da questa trattazione dei particolari rilevasi in generale la seguente condizione dei coloni. Erano essi congiunti al terreno per nascita, non come mercenari, ma come fittajuoli che avevano a proprio conto e cultura una distesa di terra, e per essa pagavano denaro o frutti: ma non è detto che avessero degli obblighi personali verso il proprietario del terreno. Un dritto proprio sul suolo essi non avevano: ma perchè per l'ordinamento civile e per ragioni economiche era interesse dello stato, che stanziassero fermamente in un medesimo luogo, e che il canone non si accrescesse, così la loro condizione era assicurata da queste limitazioni non altrimenti che lo sarebbe per dritto proprio. Avere beni propri potevano, ma n'era loro negata la libera vendita: nondimeno alcune classi erano anche esenti da un tale divieto. Pagavano ordinariamente il testatico, e quando pure venisse questo rimesso, non mutava perciò il rapporto di colonato ([1]). Quando si paragoni la loro condizione coll'antica distinzione di tutti i liberi cittadini dell'impero in *cives*, *Latini*, e *Peregrini*, non è in alcuno modo dubbio, che secondo la diversità delle condizioni potrebbero essere noverati in ciascuna di queste tre categorie. Ma come nei tempi posteriori i *Latini* e *Peregrini* non formarono che poche e rare eccezioni, così pure la cittadinanza romana fu riconosciuta al numero maggiore dei coloni ([2]). In que-

([1]) Consegue da tutto quanto si è detto, che in due modi potevano essere i coloni favoriti, ed erano due eccezioni alla regola, colla capacità di alienare, e coll'esenzione dal testatico. L'una e l'altra non avevano nulla di comune, e s'inganna ad evidenza Cujacio, quando le confonde. Giacchè la L. *un.* C. I. *de col. Thrac.* (11. 51.) dice espressamente che in Tracia fossero liberi i coloni dall'imposta, ma che conservasse nondimeno il padrone del terreno il suo dritto su di essi e sul loro *peculium*.

([2]) Da ciò si rileva evidenza, quanto poco le idee e le espressioni sorte nel tempo classico bastassero ad esattamente ritrarre la condizione reale dei coloni dei tempi posteriori, e quante meschine conseguenze potesse avere il tentativo di Giustiniano di rendere per

sto caso avevano essi un vero *connubium* non pure fra loro, ma anche colle persone libere. Giustiniano in vero dichiarò nullo il matrimonio d'una donna libera con un colono straniero ed a lei non pertinente ([1]), ma non perchè il *connubium* non fosse permesso, giacchè in tal caso sarebbe egualmente nullo il matrimonio della donna libera col proprio colono, come pure dell'uomo libero colla propria colona, ma a fine che un tale positivo divieto assicurasse il terreno dalla perdita del colono e de'discendenti da lui. Le denominazioni di questi coloni, che tali erano per nascita, derivavano parte dall'origine della loro condizione *(originarii)*, parte dal testatico *(tributarii censiti)*, parte dal rapporto col terreno, ch'essi avevano a cultura ed abitazione. A ciò si appartiene la denominazione generale di *Coloni* usata sovente in questo trattato, la generale di *rustici*, che s'incontra come un'espressione speciale per indicare questa classe ([2]), e quella infine d'*inquilini*, il cui significato è oggigiorno assai dubbio. In più luoghi è un tal nome sì vagamente adoperato, ch'è a dubitare, se fosse esso la denominazione d'una classe speciale o un'espressione puramente sinonima ([3]): ma un frammento non lascia più luogo a dubitare, che non avesse sempre un medesimo significato ([4]), ed è assai probabile, che se-

abbreviazioni ed omissioni le Istituzioni di Cajo accomodate al dritto pratico del suo tempo. E mentre i coloni costituivano nei tempi posteriori una classe delle più importanti, non si fa parola di loro nelle Istituzioni di Giustiniano: partecipavano della schiavitù e della libertà, e secondo l'antica distinzione ritenuta nelle Instituzioni sarebbero tutti liberi, ed i più di essi nel novero della prima classe dei liberi *(cives)*.

([1]) *Nov.* 22. C. 17.

([2]) *Greg. M. Epp. Lib.* I. *ep.* 44. li addimanda il più delle volte *rustici ecclesiae* o *rustici nostri*, ed alternamente anche *coloni*.

([3]) L. *un.* C. *Theod. de inquil.* (5. 10) L. 2. C. *Theod. si vagum* (10. 12) L. 6. C. I. *de agric.* (11. 47) L. *un.* C. I. *de col. Illyr.* (11. 52) I. 11. C. 1. *comm. utr. iud.* (3. 38).

([4]) L. 13. *pr.* C. I. *de agric.* (11. 47). « *Definimus, ut inter inquilinos colonosve, quorum quantum ad originem* (i. e. *prolem*) *vindicandam indiscreta eademque paene videtur esse conditio, licet sit discrimen in nomine etc.* Interamente erronea è l'opinione

condo la diversità delle contrade l'una e l'altra denominazione fosse stata usata per un solo e medesimo rapporto di dritto.

Sono in fine da aggiungere ancora alcune osservazioni sulla storia in generale di questo rapporto di dritto, ed è in prima a ricordare, che appunto questa parte d'un tale obietto è la meno chiarita. Dalle fonti di dritto rilevasi che il colonato fin dai tempi di Costantino ([1]) era già largamente esistente per tutte le parti dell'impero, e particolarmente in Gallia ed in Italia ([2]). Addivenne da questo tempo il colonato un'obietto importante e speciale della legislazione, e come tale è pure considerato nelle raccolte e nelle leggi proprie di Giustiniano. Che non sia trattato nelle Istituzioni, ne è ragione, che di esso Cajo non fa parola: e da ciò seguì pure, che presso i più moderni giuristi, sulle opinioni dei quali il sistema delle Istituzioni ebbe un'influenza predominante, passasse interamente inosservato. Nei tempi anteriori a Costantino se ne trovano appena delle tracce assai dubbie: in un luogo delle Pandette Marciano ricorda un testamento, in cui erano legati degl'inquilini senza il terreno, al quale si appartenevano: egli dice, che un tale legato debba mancare di effetto per tutto quanto è materia di esso, ma che se ne potrebbe dimandare il valore in denaro, quando questa fosse stata la volontà del testatore ([3]). Molto più decisivo è un frammento di Ulpiano

di Cujacio, che le denominazioni *colonus et inquilinus* indicassero in ispecie la classe più libera dei coloni nati tali in opposizione dell' *adscriptitius*.

([1]) L. 1. C. *Theod. de fug. col.* (5. 9).

([2]) Gallia. L. 13. 14. C. I. *de agric.* (11. 47). Italia L. 3. C. *Theod. de censu* (13. 10). L. 2. C. I. *de agric.* (11. 47). *Imp. Constantius* A. *ad Dulcitium consularem Aemiliae.* Palestina, Tracia, Illiria, *Cod. Iust. Lib.* 11. *Tit.* 50. 51. 52. E da pertutto s' incontra questa istituzione sotto le medesime forme.

([3]) L. 112. pr. D. *de leg.* I. (30) *Si quis inquilinos sine praediis, quibus adhaerent, legaverit, est inutile legatum. Sed an aestimatio debeatur, ex voluntate defuncti statuendum esse. Divi Marcus et Commodus rescipserunt.* Di assai piu debole pruova ci è la L. 17. §. 7. *de excus.* (*Callistratus*). *Inquilini castrorum a tutelis excusari solent, nisi eorum, qui et ipsi inquilini sunt, et in eodem castro, eademque conditione sunt.* Un tal brano non accenna in menomo modo al rapporto dei coloni originari di cui è qui parola.

sul dovere delle imposte a pagarsi, secondo il quale chi non denunzi i propri inquilini o coloni, risponderebbe per essi ([1]). Questo brano vuol'essere applicato ai fittajuoli o piggionanti ordinari, cui doveva il proprietario del terreno denunziare, perchè essi non isfuggissero all'attenzione degl'impiegati alle imposte, e fossero così esenti dal pagamento del testatico: nè sarebbe un tal passo applicabile ai coloni eredi per dritto posteriore, giacchè dovevano essere questi inscritti nel libro delle imposte, ed erano a notizia degl'impiegati, senza che il padrone istesso li denunziasse. Quando pure si volesse considerare questi luoghi delle Pandette come le prime tracce del colonato, è sempre vero, che la sua esistenza non potè essere che molto limitata. Questo si lascia conchiudere dal fatto, che di esso non fanno parola gli antichi giuristi nè frequentemente nè con chiarezza, e che manca di denominazione propria e speciale, giacchè appunto l'espressione *colonus et inquilinus*, il cui senso fu sì determinato ne' tempi posteriori, significarono generalmente tutt'altro, ed in ispecie i fittajuoli e piggionanti liberi ed ordinarii che non riconoscevano alcuna personale dipendenza. Il seguente passo di Varrone dei tempi primitivi merita che se ne prenda considerazione ([2]) « *Omnes agricoluntur hominibus servis aut liberis aut utrisque. Liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie: aut mercenariis, cum conducticiis liberorum operis res majores, ut vindemias ac foenificia administrant; iique quos obaerarios nostri vocitarunt, et etiam nunc sunt Asia, et Aegypto et in Illyrico complures.* In vece di *obaerarios* si legge in molti manoscritti *obacratos*, e con ciò si è creduto che si accennasse ai *nexi obaerati;* ma erano questi ai tempi di Varrone così rari e di sì poca considerazione, che sembra impossibile, che potessero essere ricordati in un libro di economia rurale. Nè pure è da pensare ad una terza classe distinta dai *pau-*

([1]) L. 4. §. 8. D. *de censibus* » *Si quis inquilinum, vel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus teneatur.*
([2]) Varro, *De re rustica* L. I. C. 17.

perculis, e *mercenariis*, ma è da ritenere piuttosto come un' indicazione speciale dei *mercenarii* istessi *(iique* per *iique sunt etc)*. La spiegazione più naturale sarebbe, che siccome la parola *operarios* è usata come un'altro nome per *mercenarios*, potrebbe trovarsi negli *operarios* la derivazione di *oberarios* , o meglio potrebbe leggersi nel testo la parola *operarios*. Un tal passo non accenna nel menomo modo ad un colonato ereditario. Ma tutt' altro è l'avviso di Cujacio giacchè (indubitatamente per una combinazione di questi luoghi con quelli già citati delle Pandette), determinatamente afferma , che avessero avuto i Romani in tutti i tempi dei coloni ereditari per sudditi, denominati sulle prime *operarii*, *inquilini* poi o *coloni*, ed infine *adscriptitii* ([1]). Trovasi invero in un tempo assai anteriore un rapporto di simile natura. Anche i clienti per costituzione primitiva romana erano coloni senza proprietà, e vivevano essi pure in una dipendenza ereditaria ; ma certo non cadrà in pensiero ad alcuno di affermare una connessione storica fra l'antica clientela ed il colonato. Nell'intervallo dell'uno e dell' altro tempo corrono più secoli, nei quali il semplice e duro rapporto di schiavitù prende le veci di qualunque altra dipendenza personale. Anche all'agricoltura davano opera i soli schiavi; e quando per questa furono introdotte novelle istituzioni alquanto simili alle più antiche, esse non lo furono certamente per imitazione d'un rapporto di dritto già da lungo tempo mancato, ma perchè conseguivano dal vantaggio speciale dei proprietari. Coesistevano in tal modo la schiavitù ed il colonato , ma piegossi quella a mano verso il colonato, giacchè questo rispondeva meglio ai bisogni ed alle idee predominanti del tempo. Nondimeno non riesce facile cosa chiarire l'origine primitiva del colonato. Che un' individuo si trovasse in un simile rapporto per nascita è abbastanza chiaro; ma non ci è dato d' intendere dalle fonti di dritto come una famiglia intera primitivamente lo contraesse. Nei tempi posteriori sembra, che fosse vie-

([1]) *Cujacius ad* L. 112. *pr. de. leg.* 1. *Opp.* T. I. p. 1077 *ed. Neap.*

tata una soggezione tutta arbitraria ad un tale rapporto, il che dà luogo a pensare, che in un tempo rimoto e non potuto determinare molti coloni vi si sieno volontariamente sobbarcati, e che si cercasse in seguito arrestare il numero di essi, o si provvide almeno, che l'ammissione di novelli coloni divenisse più difficile e limitata. Anche per principii del più antico dritto una tale arbitraria soggezione non era in alcun modo permessa. E nondimeno a questa accenna la sola e precisa notizia storica, che siaci pervenuta. È questa un passo di un libro di Salviano scritto nella metà del quinto secolo ([1]). Egli si querela del gran peso delle imposte, che gravava particolarmente i poveri, giacchè sapevano i ricchi avvantaggiarsi di tutte le facilitazioni che riuscivano loro possibili ([2]). Le conseguenze d'una tale oppressione si manifestano nei seguenti gradi. Si ricoveravano alcuni sotto il patrocinio dei ricchi, ed abbandonando loro la proprietà, ne addivenivano fittajuoli: ma furono nondimeno gravati da un'alto prezzo di fitto, e tanto maggiormente, che dovettero continuare a pagare le imposte, alle quali avevano inteso sottrarsi ([3]). Abbandonavano altri interamente i propri terreni, e si facevano coloni di quelli dei ricchi ([4]). Ebbero altri infine a durare un più duro destino; giacchè accolti in prima come liberi stranieri, furono poi ridotti a vera schiavitù ([5]). Al nostro proposito riguarda più da vicino la

([1]) Salvianus, *De gubernatione Dei Lib.* V, *Cap.* 8. 9.

([2]) A ciò si accorda interamente *Ammianus Lib.* 16. C. 5.

([3]) L. C. *Cap.* 8. *Cum rem amiserint, amissarum tamen rerum tributa patiuntur, cum possessio ab his recesserit, capitatio non recedit. Proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur.* Quì colla parola *capitatio* si accenna evidentemente all'imposta territoriale, e non al testatico, come i più la intendono: la pruova risulta sì dalle parole *rerum tributa*, come dalle querele sull' insopportabile oppressione, giacchè il testatico non era certo sì aggravante, che per esso fossero i fittajuoli rovinati.

([4]) L. C. *Cap.* 8. *Fundos majorum expetunt, et coloni divitum fiunt — jugo se inquilinae abjectionis addicunt, in hanc necessitatem redacti, ut extorres non facultatis tantum, sed etiam conditionis suae — et rerum proprietate careant, et jus libertatis amittant* ».

([5]) L. C. *Cap.* 9. *quos esse constat ingenuos vertuntur in ser-*

seconda classe, giacchè questa presuppone una libera soggezione ai rapporti del colonato. Nondimeno non è detto sotto quali condizioni e limitazioni ciò avvenisse, e rimane sempre a dubitare, se si accenni ad una instituzione di dritto, o ad un' abuso solamente di fatto, che siasi poi a mano a mano e per prescrizione formolato in dritto: almeno per la terza classe di questi oppressi, dei quali parla Salviano, non vi ha che una semplice pretensione di fatto ed un' evidente ingiustizia, e non è il dritto che possa giustificarne la condizione.

Un' origine assai naturale del colonato sarebbe, che i primitivi coloni (tutti o in parte) fossero stati prima schiavi, e rilasciati quindi con una tale limitazione; ed a rafforzare questa opinione potrebbe ricordarsi la denominazione *patronus* usata ad indicare il padrone del terreno. Ma anche un' affrancazione sì fattamente modificata porgerebbe qualche cosa di nuovo ed interamente estraneo al dritto antico.

La più semplice e naturale spiegazione dell' origine del colonato si avrebbe, quando potesse provarsi, che in alcune provincie una tale dipendenza ereditaria esistesse già da un tempo remoto, perdurasse quindi sotto il dominio romano, e si allargasse poi per le altre parti dell' impero ([1]). Ma in sostegno d' una tale opinione mancano interamente le testimonianze storiche. A dar ragione dell' origine dei coloni Gotofredo propone la seguente e non fondata congettura ([2]): che sieno essi sorti in parte dai Romani (*inquilini*) ed in parte dagli stranieri (*coloni*) che si fossero volontariamente assoggettati ai Romani sotto una tale condizione; che questi ultimi sieno per una tale soggezione da ritenere per

ros. Quando si disconosca l' indicata distinzione, l' intelligenza dell' intero passo riesce impossibile. Ed è in tal modo, che fu essa falsata da Naudet: *Administration sous les regnes de Dioclétien* etc. t. II, p. 108.

([1]) È questa l' opinione che propone Rudorf, ma avvisatamente come semplice congettura, e non come una determinata affermazione.

([2]) Gotofredo, *Parat. Cod. Theod.* 5. 9. p. 496. e *Comm. ad L. un. C. Theod. de inquil.* (5. 10.)

Dedititii. Senza dire, ch'egli non afforzi di alcuna pruova una tale affermazione, sembrano confusi per essa e tempi ed idee. Ai tempi della republica si addimandarono *dedititii* tutti i popoli vinti, che si soggettavano a discrezione con formalità solenni e speciali. La *Lex Aelia Sentia* applicò una tale espressione come denominazione particolare a quei liberti, che nella durata della loro schiavitù fossero stati colpiti da pene infamanti, e che perciò divenissero per affrancazione non *cives*, ma *peregrini* con dritti al tutto limitati. Nè l'uno nè l'altro caso risponde a quello proposto da Gotofredo: par da credere solamente che nella scelta dell'espressione avesse pensato all'uno ed all'altro antico significato senza darsene chiaramente ragione. Wiuspeare riconosce un'intima connessione fra il dritto delle antiche colonie romane, il territorio provinciale, e l'enfiteusi ([1]); pensa inoltre che tutte queste istituzioni sieno state per loro essenza le medesime, cioè a dire, una proprietà limitata dipendente e gravata; che di esse il rapporto di colonato dei tempi posteriori sia stato una lontana conseguenza, giacchè la condizione personale dei coloni consideravasi come al tutto umiliante a cagione della simiglianza delle sue occupazioni con quelle degli schiavi. Io non posso non dichiararmi contro una tale opinione, che pareggia queste differenti condizioni tutte, senza credere necessario di farmi ad esaminarla e contradirla particolarmente.

Una costituzione del Codice Teodosiano recentemente scoverta porge un elemento molto importante per la storia del colonato ([2]). In essa dicono gl'Imperadori, che la nazione barbara degli Sciti sia sin d'allora soggetta per guerra al dominio romano: che ogni proprietario potesse procacciarsi da essa dei coltivatori per mezzo del Prefetto pretorio per i propri terreni ([3]), che dovessero appartenergli per dritto di co-

([1]) Nella citata opera p. 102.

([2]) *Cod. Theod. lib.* 5. *Tit.* 4. *Const.* 3. p. 284. *ed.* Wenck p. 460. *ed.* Hänel. L'ordinamento è di Onorio e Teodosio datato da Costantinopoli nell'an. 409.

([3]) *Ideoque damus omnibus copiam ex praedicta gente homini-*

lonato, ma non trattati come altrettanti schiavi, ed essere tratti nelle sole provincie oltremare, e non nella Tracia ed Illiria. È questo il solo noto e molto importante esempio, che ci lascia chiaramente conoscere l'origine primitiva ed in grande delle famiglie dei coloni. Potevano gl'imperadori vendere da schiavi i barbari ch'erano in loro potere, ma amarono meglio (ed indubitatamente per ragioni economiche) donarli come coloni. Potrebbe ora pensarsi, che tutto intero il colonato siasi generalmente originato nel medesimo modo, sicchè questo singolo caso sia stato la ripetizione di casi simiglianti ed anteriori [1]. Ma non mi è dato riconoscere per assolutamente vera una tale opinione; è più da presumere, che tutt'altra fosse stata l'origine primitiva del colonato, e che in questa occasione siasi arbitrariamente ed in massa applicato ad un gran numero di barbari prigionieri un rapporto di dritto già da lungo tempo noto e costituito.

In conclusione può ricordarsi la simiglianza del colonato romano con una quasi identica istituzione tedesca, che da tempi molto rimoti variamente fu determinata. La simiglianza in generale delle due istituzioni si appalesa immediatamente e con evidenza; ma riconoscere una connessione storica fra esse mi sembra mancare al tutto di ragione. Io non penso, che l'origine del colonato romano debba spiegarsi per imitazione dell'istituzione tedesca, benchè l'esistenza di questa presso i Tedeschi fosse già da lungo tempo a notizia dei Romani [2]. Vi ha meno ragione di derivare l'origine dell'istituzione tedesca dal colonato romano, benchè nel formolare latinamente le leggi ed a significare le idee di drit-

bus agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant, susceptos non alio jure quam colonatus apud se futuros. Un tale frammento è scritto nel titolo *de bonis militum*, e sarebbe pure possibile, che con ciò si avesse voluto avvantaggiare i soldati, che fossero proprietari.

(1) È in tal modo ch'è inteso questo passo da Wenck. I. C. p. 296. *not.*

(2) *Taciti Germania cap.* 25. » *Ceteris servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministerios, utuntur suam quisque sedem, suos penates regit Frumenti modum dominus, aut pecoris aut vestis, ut colono injungit; et servus hactenus paret.*

to dei popoli tedeschi si fossero usate l'espressioni romane. Deesi in ispecie porre mente ad una differenza importante nell'origine delle due istituzioni. La formazione del colonato romano cade nel tempo della dissoluzione del popolo romano: esso fu accettato arbitrariamente ed a cagione d'un bisogno speciale, ma mancò sempre d'una importanza particolare e politica. L'instituzione tedesca comincia coll'ordinamento dei rapporti civili della nazione, e fu della più importante influenza sulla costituzione civile e sul dritto privato: sotto un tale rapporto sarebb'essa indubitatamente da assimigliare piuttosto all'antica clientela che al colonato, benchè si fosse quella successivamente perduta in quest'ultimo.

Dietro la conquista dell'impero d'Occidente dai popoli tedeschi le due istituzioni vennero in immediato contatto, e la confusione di esse fu inevitabile. Con ciò si accelerava la compiuta rovina dell'antica schiavitù, ch'era stata già preparata coll'introduzione del colonato.

GIUNTA

AL PRECEDENTE TRATTATO

1849.

Dalla prima apparizione del presente trattato furono publicati sul medesimo obietto importanti lavori, che mi credo in dovere di quì prendere in esame. Questi non riguardano il rapporto istesso di dritto, che costituisce l'elemento principale del mio trattato, ma il difficile quesito dell'origine e del progresso di una tale istituzione, sul quale in conclusione del trattato mi sono espresso piuttosto dubitando ed incerto, anzi che affermando. A risolvere una tale quistione due opinioni sono state ventilate.

Alcuni riconoscono l'origine d'una tale istituzione dalla sommissione dei popoli stranieri per forza della guerra, ed in ispecie dal passaggio dei barbari nelle province romane. Io mi trovo d'avere già presa considerazione d'una tale origine del colonato. Altri non vi contradicono, ma soggiungono, che oltre ed assai prima di essa una differente origine sia da cercare nell'intimo della vita romana istessa.

Prima opinione. Origine dallo stabilimento dei barbari vinti nelle province romane.

Zumpt ha diligentemente seguiti i diversi movimenti dei barbari dalla guerra dei Marcomanni nel secondo secolo per tutta la durata del governo di molti successivi imperadori [1], e l'origine del colonato ne consegue nel modo più semplice e naturale non solo, ma è pure confermata dal fatto, che nel quinto secolo gli Sciti vinti furono espressamente soggetti al colonato per legge dell'imperadore.

La medesima spiegazione è data da Huschke [2]. Egli va ancora più oltre di Zumpt, e riporta tali sta-

[1] Zumpt — *Origine del colonato.*
[2] Huschke: *Census* al tempo dell' impero. Parte IV. p. 145.

bilimenti dei barbari vinti nelle contrade romane ad un tempo assai anteriore, ed anche sino al regno di Augusto. Ma una tale opinione è molto affievolita dal non essere al tutto determinati nè indicati i rapporti personali di dritto dei popoli che vi si stabilivano. Giacchè quanto vi ha d'indeterminato nei primi tempi vuol' essere completato da pruove più esatte e precise dei tempi posteriori; ed è pure possibile ed anche probabile, che una tale istituzione si sia formolata in un modo determinato successivamente, e che per lungo tempo sia bastata a regolarla l'opera tutta amministrativa dei governatori delle province.

Ma quando Huschke ritorna indietro, e riporta l'origine del colonato ai tempi della libera republica, e la scorge particolarmente nei rapporti dell'interno dell'Italia, è questa la più erronea confusione delle più differenti condizioni sociali. Non havvi fra esse che simiglianze esterne, e riconoscervi una connessione storica è un pensiero al tutto arbitrario.

Ma io vi trovo una decisiva giustificazione delle mie prime idee, che i coloni esistessero anche al tempo dei grandi giuristi quali noi li troviamo estesamente diffusi nei tempi posteriori [1]. Ne fanno decisivamente pruova due passi. È l'uno di Marciano, che dice, che debba ritenersi per nullo, *si quis inquilinos, sine praediis quibus adhaerent, legaverit* [2]. Il secondo è un rescritto dell'imperadore Alessandro dell'anno 225; in cui si risponde, che ciascuno potesse far valere il suo dritto sui figli della propria *adscriptitia* esposti senza la sua volontà [3]. La decisione, ed il pareggiamento della *adscriptitia* colla schiava non lasciano dubitare, che questo rescritto

(1) Huschke. p. 156.
(2) L. I. 112. *pr. de leg.* I. (30. *un.*).
(3) L. I. C. *de infant. expos.* (8. 52). *Si invito vel ignorante partus ancillae vel adscriptitiae tuae expositus sit, repetere eum non prohiberis.* Gli altri brani riportati da Huschke mi sembrano molto dubbi. Così pure per i *Coloni Caesaris* ai quali egli accenna, potrebbe intendersi gli ordinari e liberi fittajuoli, ed i coloni nel nostro senso.

non avesse a suo obietto quella medesima istituzione che nei tempi posteriori sì estesamente si appalesa come colonato.

Huschke dà pure ragione d'un modo assai soddisfacente, perchè trovisi presso gli antichi giuristi sì rara menzione d'una tale e sì importante istituzione di dritto. Era essa al loro tempo un semplice rapporto provinciale, e perciò fuori la sfera del sistema di dritto romano, del quale a preferenza si occupavano.

Seconda opinione. Origine del colonato dal dritto romano istesso pria dello stabilimento dei barbari vinti.

Puchta parla di questa origine nel seguente modo ([1]). Dai tempi più remoti gli schiavi addetti all'agricoltura erano meglio trattati e favoriti degli altri. La loro condizione era di fatto simile a quella, che noi riconosciamo per giuridica nel colonato posteriore, ed in particolare perchè essi rimanevano ordinariamente su d'un medesimo terreno. L'interesse speciale dei proprietari richiedeva che una tale condizione si determinasse di dritto, ed un'ignoto legislatore dovè ciò operare associando ad una modificata affrancazione degli schiavi una tale conseguenza. Una volta ciò avvenuto, non potè mancare che molti della massa libera e povera dei cittadini non cercassero e trovassero una novella condizione in questo rapporto.

Non direrсamente opina Giraud ([2]). A suo avviso esercitavasi l'agricoltura al tempo di Augusto dalle seguenti classi di uomini: liberi proprietari, fittajuoli, mercenari, schiavi, e coloni, classe media fra i liberi e gli schiavi formatasi per un modificato modo di affrancare, ch'era un miglioramento sullo stato degli schiavi, ed anche un provvedimento per gli uomini liberi e poveri ([3]).

([1]) Puchta, *Corso d' instituzioni* vol. II, §. 211.

([2]) Ch. Giraud, *Histoire du droit français au moyen âge;* t. I. Paris 1846. p. 148. 183. (du colonat).

([3]) Giraud. p. 155 — 151 — 160 — 162. Da una iscrizione nuovamente scoverta egli pensa poter provare, che al tempo di Trajano il colonato fosse già noto ed esteso. p. 164 (giacchè in

Una tale dottrina non è da ammettere per le seguenti ragioni. Nè il cambiamento dei liberi uomini in coloni, nè la modificata affrancazione potea operarsi in silenzio e per se stessa. L' uomo libero non potea rinunziare alla libera scelta della propria dimora per private occupazioni ([1]), e molto meno gli era dato anticipatamente fissare per volontaria soggezione ed in un modo giuridico l'occupazione di tutta intera la sua vita. Ed in ispecie riusciva al tutto impossibile determinare innanzi tempo ed a proprio arbitrio la condizione dei figliuoli : con ciò si sarebbe dato luogo per un ritrovato tutto arbitrario ad una novella condizione di persone. Il medesimo sarebbe a dire dell' affrancazione, le cui forme ed effetti erano immutabilmente determinati, nè potevano mutare ad arbitrio di ciascuno. Queste cose tutte si appartenevano al *jus publicum*, *quod privatorum pactis mutari non potest* ([2]).

Puchta ha ben compreso tutto ciò, giacchè a spiegare l'origine d'una affrancazione sì fattamente modificata ricorre all' ipotesi d'un ignoto legislatore. Non è nostro intendimento mettere in dubbio la potenza, ma sì bene l'esistenza d'un tale legislatore, giacchè di ciò non è data nè anche l' apparenza d' una pruova, ed egli si porge agli occhi nostri come una semplice possibilità. Ma quando pure volessimo passarci di ciò, noi dovremmo estendere l' opera d'un tale legislatore al passaggio dei liberi nella classe dei coloni non solo, ma alla condi-

quella iscrizione degli alimenti sono assegnati ai *pueris colonis et puellis colonis*. Ma nelle numerose Constituzioni, nelle quali è parola dei coloni, i figli e figlie di essi non sono mai dimandati *coloni et colonae*, ma *proles*, *soboles*, *liberi colonorum*, *adscriptitiorum*. L' iscrizione accenna indubitatamente ai figli delle famiglie dei cittadini d' una colonia, ed una tale denominazione è applicabile all' età primitiva non altrimenti che quella di cittadino, mentre l'espressione di *colonus* agricola è usata solamente per i coloni istessi dipendenti, e non ai figli di essi ; non è una semplice condizione di dritto, ma un' occupazione speciale, un mestiere.

([1]) *Sistema del drit. Rom :* v. 8. §. 353. N: n.

([2]) *Sistema del drit. Rom :* v. I. §. 16. Dove è pruovato, quando ciò riuscisse possibile.

zione dei figliuoli. E quando infine volessimo convenire dell'esistenza d'un tale legislatore, non sapremmo mai concepire, che di cambiamenti sì importanti ai principii del dritto romano non si trovi traccia alcuna negli scritti degli antichi giuristi, e segnatamente nel primo libro di Cajo, e nel primo titolo di Ulpiano.

L'origine vera d'una tale istituzione può pensarsi nel seguente modo. Non è essa di dritto privato, ma sì bene di dritto publico: cominciò coi ripetuti stabilimenti d'una massa di barbari vinti nelle province romane, donde formolossi successivamente ad istituzione privata. Non potrebbesi vedere un nuovo e particolare dispotismo ed oppressione in questo novello ritrovato, giacchè per dritto publico romano ogni vinto cadeva sotto la schiavitù del vincitore, e qualunque altro modo di trattarlo non potrebbe non considerarsi come un miglioramento della condizione di schiavo.

È perciò che una tale istituzione non faceva parte del dritto romano, ma del provinciale: ed ai grandi giuristi che già lo conoscevano, mancava l'occasione d'introdurlo e trattarlo nei loro scritti sul dritto romano ([1]). Da ciò pure ci è dato comprendere, perchè ne parlino poco e di passaggio.

Formolatosi un tale rapporto ad istituzione, era certo naturale, che anche i Romani poveri e liberi vi si potessero sobbarcare: deponevano in qualche modo la loro qualità di Romani per addivenire provinciali, vivere secondo il dritto provinciale, e procacciarsi così il sostentamento. Lo Stato non avea ragione, perchè dovesse opporsi a simili determinazioni, che anzi la novella istituzione fu in tutti i modi favorita; e facilmente si comprende, perchè anche ai figli si estendesse. Nè vi abbisognava il ritrovato d'un novello modo di affrancare, e non è probabile, che fosse stato pure tentato. Quando il cambiamento d'uno schiavo in colono era statuito e convenuto, era questi affrancato, come ogni altro schiavo, e si assoggettava in seguito immediatamente al colonato. E non era certo da temere, ch'egli si ne-

([1]) È questa una molto esatta osservazione di Huschke, p. 158.

gasse ad una tale soggezione, giacchè il colonato gli porgeva di che sostentarsi, e lasciavagli protrarre l'usato modo di vivere, ma migliorando sempre. Nè un tale rifiuto sarebbe stato comportato dalle autorità amministrative. Nei tempi posteriori, e quando una tale istituzione fu per esperienza riconosciuta importante e vantaggiosa alle finanze dello Stato ed all'agricoltura fu tradotta in Italia, e col favore delle leggi degl'imperadori elaborata a dritto universale romano. A ciò tornava già inutile la letteraria attività dei giuristi. E se nel lavoro delle Istituzioni di Giustiniano, ch'erano destinate dopo lungo tempo e novellamente a rappresentare un sistema di dritto, si fosse usato d'una maggiore e più indipendente attività d'intelligenza in luogo di strettamente tenersi alle orme tracciate da Cajo, l'importante istituzione del colonato non avrebbe mancato d'una trattazione speciale nel primo libro di esse.

In conclusione cade qui in acconcio un rapido sguardo sui rapporti di agricoltura, quali essi successivamente ordinaronsi in Italia nel corso dei secoli.

Negli estremi della republica e nei primordi dell'impero, sembra che l'agricoltura esercitata dai liberi proprietari divenisse sempre più rara. La maggior parte dei terreni fu spartita in grandi possessioni, e divenne predominante la cultura di esse per mezzo degli schiavi. Si tradussero in seguito i rapporti di colonato dalle provincie in Italia, e favoriti questi dagl'imperadori, largamente si estesero.

Poichè l'Italia fu invasa dagli stranieri, e divenne sempre più germanica, formaronsi i grandi feudi dell'imperante nobiltà, intorno i quali aggrupparonsi i coloni come vassalli con un censo ereditario ed associati a corporazioni agricole [1].

[1] Su questo, come sui cambiamenti successivi, trovansi eccellenti ed autentici materiali nello scritto di Rumohr, *Sul mancare delle grandi possessioni nella Toscana*. È dispiacevole che i riportati materiali non sieno abbastanza elaborati a risultati evidenti, ma anche le date notizie, in ispecie sull'importante decadere dell'agricoltura, sono molto preziose.

Cominciò allora la lunga lotta fra i comuni divenuti potenti e la nobiltà territoriale, per la quale fu forza cedere infine, e rinserrarsi ripugnante fra le città. Il censo ereditario e le associazioni dei coloni mancarono colla vendita delle possessioni: addivenne la terra libera proprietà dei cittadini, e questi la utilizzarono, non col lavoro della grande agricoltura, ma smembrandola in piccole proprietà contadine. Questi tali *poderi* furono dati in fitto per brevissimo tempo, e generalmente per la metà della produzione dei frutti in natura. Poteva l'abitatore di esso esserne congedato a piacere, ma sovente e di fatto protraeva in essi tutta intera la sua vita, e spesso pure gli succedevano i figliuoli.

Sono queste le condizioni economiche, che perdurano anche oggi giorno nella grande e forse nella maggior parte d'Italia. Il presente colonato ha molto di simigliante col romano antico dei tempi dell'impero, e cessò per qualche tempo solamente per le istituzioni Germaniche, finchè queste novellamente mancate, si videro rivivere le antiche condizioni.

Personalmente libero è certo il colono d'oggigiorno, e non vi ha per lui dipendenza involontaria, ereditaria per i figli, ed in connessione col terreno. Ma nel fatto ed in generale la presente condizione ha molta simiglianza con quella degli antichi tempi dell'impero. Manca oggidì come allora una classe di coloni indipendente e provveduta di proprietà, ch'è sì importante per la forza intima d'uno Stato: ed i ricchi cittadini, fra i quali il terreno è spartito, lo considerano piuttosto come un mezzo di rendita commoda ed inerte ed un luogo da villeggiare in autunno, senza dare opera al miglioramento sì facile e vantaggioso di terreni così fertili, cui la natura ha tanto favoriti, e che non abbisognano dagli uomini che di pochi provvedimenti e soccorsi.

SUL ROMANO

SISTEMA DELLE IMPOSTE *

Le rendite dell' impero romano come quelle della maggior parte degli Stati moderni costavano di elementi svariati, e provenivano in massima parte dalle imposte dirette ed indirette di differenti ragioni. Le più importanti e permanenti di esse erano le due imposte dirette, la territoriale ed il testatico, ed a queste sole si limita il seguente lavoro.

Due considerazioni ci persuadono a cominciare il presente trattato da un tempo molto posteriore, in prima, perchè le più ricche fonti non vanno al di là di questo tempo, e secondariamente, perchè ad esso fu intesa l'attenzione di tutti i più moderni scrittori. È perciò che anche su questo tempo predominano alcuni errori, che vogliansi avanti tutto rimuovere, perchè la presente trattazione rettamente cominciasse. Determinate una volta le condizioni di questi tempi posteriori, sarebbe guadagnato un solido terreno per i tempi anteriori, e tornerebbe allora possibile discorrere compiutamente ed in connessione il principio e lo svolgimento di questa istituzione.

* Questo trattato fu letto all' Accademia delle Scienze di Berlino nel 27 febbrajo 1823.

PARTE PRIMA

SISTEMA DELLE IMPOSTE SOTTO GL' IMPERADORI CRISTIANI.

Sotto Costantino e successori di lui eravi un regolare ed accuratamente determinato sistema d' imposta territoriale, e formava questa senza dubbio la più gran parte delle rendite dello Stato. Era detta comunemente *capitatio*, alcune volte pure *jugatio*, o *terrena jugatio* (1). A cagione d' una tale imposta era spartita la distesa del terreno in estimate parti composte di jugeri, e da queste diverse parti traevasi una somma di denaro come imposta territoriale. Era ogni singola parte addimandata *caput* (2), donde senza dubbio l' imposta istessa denominavasi *capitatio* (3).

(1) Documenti per l' esistenza d' una imposta territoriale sotto il nome di *capitatio*. L. 9. C. 1. *de act. emti* (4. 49) *capitatio praedii venditi*. L. 1. C. *Th. de immun. concessa* (11. 12) *jugorum capitationibus — amputatis*. L. 5. C. *Th. sine censu* (11. 3.) L. 2. C. 1, *de fundis rei priv*. (11. 65.) Perciò le parole *jugatio et capitatio* sono usate come esprimenti una medesima cosa. L. 8. C. *Th. de censu* (13. 10.) L. 9. C. 1. *de agric*. 11. 47. L. 1. C. *Th. ne quibus publ. lact*. (8. 11.) L. 11. C. *Th. de exact*. (11. 7.) In altri brani l' obligo delle prestazioni in natura e la coscrizione sono associate alla parola *capitatio*, il che si può ammettere, solo quando è questa intesa come imposta territoriale. L. 7. C. Th. *de tiron*. (7. 13.) L. 2. C. *Th. de immun. concessa*. (11. 12) L. 15. C. *Th. de annona* (11. 1).

(2) L. 2. C. *de immun*. (10. 25) *pro jugerum numero vel capitum quae possidere noscuntur* » Così in più luoghi le parole *juga* o *jugera* e *capita* sono usate nel medesimo significato. L. 6. C. *Th. de col: donatar*. (11. 20.) L. 1. C. *Th. de protostasia* (11. 23.) L. 1. C. 1. *de palat. sacr. larg*. (12. 24.) L. 3. C. *Th. de milit. veste* (7. 6.) L. 1. C. *Th. de impon. lucr. descr*. (12. 4.) È usata la parola *caput* nel noto luogo di *Sidon. carm*. 13. v. 19. 20. diretto a Majorano » *Geryones nos esse puta, nostrumque tributum. Hic capita, ut vivam, tu mihi tolle tria*: egli desidera essere esentato dai tre *capita* gravitanti sui propri terreni. I passi di Ammiano e di Eumenio non potranno essere chiariti che in seguito.

(3) Una tale derivazione è indubitatamente più semplice e na-

Questa imposta era pagata puramente in denaro, ed al tutto differenti da essa erano le prestazioni in natura (*annona*), benchè gravassero queste anche i proprietari delle terre, e fossero considerate come una giunta all' imposta territoriale, sicchè in proporzione dell' una erano le altre compartite, e l' esenzione da questa importava anche quella dalle prestazioni in natura ([1]).

All'imposta territoriale è pure da aggiungere come diretta ed egualmente generale il testatico. È questo addimandato quando *capitatio* ([2]), quando *capitatio humana*, *capitalis illatio* ([3]). L' estremo del testatico non è a nostra notizia ([4]). Il *Simplum* di esso fu primitivamente pagato da ogni individuo, e dalla donna per metà. Ma da Graziano e dagl' altri imperadori fu minorato per gli uomini alle due quinte parti, e per le donne ad un quarto del *simplum* primitivo ([5]).

turale di quella di Gotofredo *ad* L. 2. C. *Te de censu* (13. 10.) che il terreno si fosse considerato come un capitale, dal quale si traesse l' imposta non altrimenti che l' interesse. Potrebbe al certo ventilarsi la quistione, donde siasi originata l'espressione *caput* a significare una parte speciale delle imposte. Ed io penso, che ciò sia avvenuto non altrimenti che avvenne, perchè la parola *caput* fosse anche usata per una parte d'una legge, d' un libro ecc. In queste applicazioni tutte esprime una limitata parte d' un tutto, la quale può essere considerata essa pure come un tutto: il medesimo sarebbe a dire per applicazione alle imposte.

([1]) L. 15. C. *Th. de annon.* (11. 1.) *Unusquisque annonarias species pro modo capitationis et sortium praebiturus* etc. L. 2. C. *Th. de imm. conc.* (11. 12).

([2]) L' uso d' una medesima espressione a significare obietti differenti ha tratto in inganno i più moderni scrittori. Alle volte in un medesimo brano è presa la medesima parola ora in un significato, ora in un'altro. L. 7. C. *Th. de tiron.* (7. 13).

([3]) L. *un.* C. I. *de col. Thrac.* (11. 51) *sublato.... humanae capitationis censu*, *jugatio tantum terrena solvatur* L. 6. C. Th. *de coll. donat.* (11. 20) L. 23. *pr.* C. I. *de agric.* (11. 47).

([4]) L' opinione di Placentino (*Summa in tres lib. tit. de annonis.* (10. 16) che il *Simplum* importasse un *aureus* è senza fondamento; probabilmente l'imposta era assai minore.

([5]) L. 10. C. I. *de agric.* (11. 47.) *Cum antea per singulos viros*, *per binas vero mulieres*, *capitis norma sit censa*, *num binis ac ternis viris*, *mulieribus autem quaternis*, *unius pendenti capitis attributum est* (il che trovasi pure nel *Cod. Theod.* L. 2.

Noi abbiamo in prima a trattare della comune obbligazione di pagare il testatico, e poi della serie delle eccezioni, per le quali fu successivamente limitato. Lo dovevano in generale i plebei, e coloro tutti, che fossero di condizione inferiore a questi. Sulle prime solamente i rapporti sociali esentavano dal testatico, sicchè vi erano obligati quelli soltanto, ch'erano da meno dei decurioni (1). Fa pruova d' un tale principio l' espressione *plebea capitatio*, che fu assai comunemente usata a significare il testatico, e dalla quale necessariamente consegue, che un tal peso gravasse particolarmente i plebei (2). A ciò è da aggiungere una speciale Costituzione, dalla quale alcuni subordinati impiegati alle imposte riconobbero una personale esenzione, ma in modo però che questa non si protraesse al di là della durata dell' impiego, al finire del quale o erano essi puniti come isleali e non meritevoli di esenzione alcuna, o per ben comportarsi erano elevati ad una dignità superiore, che per se stessa importava esenzione dal testatico, e rendeva quindi ozioso il privilegio (3). Qui la condizione sociale è chiaramente riconosciuta come un ordinario motivo di esenzione. Ma la

de censitoribus 13. 11) recentemente scoperta nel manoscritto Torinese. La costituzione istessa era diretta solamente al *Praefectus Orientis*, ed un tale ordinamento sembra di esser divenuto universale assai prima che facesse parte del Codice Giustinianeo« *Bini ac terni viri* sono due e tre, ossia che cinque uomini dovessero pagare *due simpla*.

(1) Che il decurionato segnasse l'ultimo termine alla condizione dei plebei lo prova la L. 1. C. *Th. de tiron.* (7. 13) *ut sive senator, honoratus, principalis, decurio, vel plebejus tironem — ex agro ac domo propria oblaturus est. etc.*

(2) *Capitatio plebea.* L. 4. C. *Th. de censu* (13. 10.) L. 2. C. *Th. de Protostasia* (11. 23.) L. 36. C. *Th. de decur. exactio plebis* L. 6. C. *Th. de censu* (13. 10.) Anche l' espressioni *plebs urbana et rusticana* sono relative a questa imposta. L. 2. C. *Th. de censu* (13. 10.) L. *un.* C. I. *de capit. civ.* (11. 48.) L. 1. C. I. *ne rusticani* (11. 84).

(3) L. 3. C. *Th. de numerariis* (8. 1.) — *capitationem quoque ipsorum* (SC. *annonariorum et actuariorum*) *tantum, qui ex his censiti sunt, faciat haberi immunem quoad in actu fuerint constituti: nam postea vel laus eos et dignitas honorabit, vel, si in culpa fuerint deprehensi, poena cominabitur* ».

verità d'una tale affermazione potrebbe addivenir dubbia per un altro brano, secondo il quale gli *Excomites et Expraesides* [1], che ricevevano il loro impiego non come una realtà ma come un titolo di onore, dovessero comportare gli ordinari pesi cittadini: ed è detto *plebeam quoque sustineant capitationem* [2]. Quando questo volesse intendersi al modo che Gotofredo lo intende, che dovessero cioè pagare per la loro persona il testatico, sarebbe a dire, che la loro condizione sociale per se sola non fosse bastante ad esentarneli. Ma dal confronto dei passi come da altri simiglianti [3] si lascia rilevare, che quì non è parola di pagamento di testatico, ma di aumento di esso, e che questo fosse nella categoria dei comuni pesi cittadini, dai quali nessun titolo di onore importava esenzione.

In secondo luogo esentava in generale dal testatico ogni proprietà territoriale, sicchè vi era tenuto solo quegli, che non pagava l'altra. È pruova di questa affermazione un frammento, che non potrà essere compiutamente chiarito che in appresso, quando avremo ad intrattenerci del dovere dei coloni di pagare le imposte [4]. Da ciò consegue, che il testativo sarebbe a considerare solamente come il complemento dell'imposta territoriale, o meglio come un'imposta diretta dovuta da coloro ch'erano esenti da altre imposte, perchè mancanti di proprietà. Ed un tal pensiero giova egualmente all'intelligenza del concetto della parola *possessores*. Già da tempi rimoti si fa menzione di questi come d'una classe speciale e rispettabile, non altrimenti che dei decurioni, e conseguentemente da questi distinta [5]. Co-

[1] Vesme — *trad. not.* 2. fa la giusta osservazione, che dovesse scriversi *ex Comitibus et ex Praesidibus*: così trovasi nel testo nelle due collezioni delle Costituzioni.

[2] L. 36. C. *Th. de decur.* (12. 1.) L. 4. C. I. *de legat.* 10. 63, nelle quali appunto mancano quelle parole.

[3] L. 2. C. Th. *de protostasia* (11. 23) L. 18. §. 8. D. *de mun.* (50. 4) al tutto erronea si è la spiegazione di *Heraldus quaest. quotid. Lib.* I. C. 9. §. 7.

[4] L. 4. C. I. *de agric.* (11. 47).

[5] L. 1. D. *de decr. ab ord. fac.* I *possessores et ordines* dovevano di accordo scegliere i medici della città. Non è concepibile,

sì pure sono essi annoverati in una delle quattro classi, che per ordinamento di Onorio dovevano convenire alla formazione della dieta in Arles [1]. E perciò trovansi assai frequentemente distinti in Cassiodoro come classe speciale, alle volte soli, altre volte associati con altre classi [2], ed una tale associazione è ripetuta anche in altri luoghi [3]. Questi *possessores* non sono che i proprietari; e ch' essi formassero una classe speciale e distinta, s' intende dal fatto che pagavano le imposte, ed erano esenti dal testatico, il che poneva un' alta distinzione fra essi ed i semplici plebei, cioè quelli obligati al testatico. Da ciò si lascia infine conchiudere con grande probabilità, che as-

come Pancirolo, *de mag. municip.* L. I. confonda gli uni e gli altri: a ciò non porge in alcun modo motivo la L. 6. C. *de omni agro deserto*: che anzi una tale opinione è interamente contradetta dalla L. 2. C. *Th. ne collationis* transl. (11. 22) » *discant ordines, discant reliqui possessores* » *etc.*

[1] Savigny, *Stor. del drit.* v. I. p. 59. §. 21. sec. ediz.

[2] *Cassiodori Var.* II. 17. III. 49. IV. 8. VI. 24. VII. 27. VIII. associate colle altre classi: III. 44. V. 9. V. 15, V. 38 (soli) IX. 4. in contradizione col Decurioni. Nel primo passo per esempio è detto, *honoratis, possessoribus, defensoribus, et Curialibus Tridentinae civitatis*. In questo come negli altri luoghi la parola *honoratis* non è, come potrebbesi pensare, un aggiunto di *possessores*, ma indica la prima classe non altrimenti che nel citato ordinamento di Onorio. In un modo assai dubbio appajono i *possessores* in Cassiodoro VI. 9. in una istruzione per il *comes patrimonii*. È questi in prima ammonito a costringere i coloni al loro dovere; è in seguito parola dei *possessores*. Manso *nella storia del regno degli Ostrogoti*. p. 97. intende per *possessores* gli amministratori o fittajuoli del canone dei beni demaniali: ma io penso, che trattasi dei proprietari limitrofi. Il brano è il seguente. *Querimonias possessorum sine venali protractione distingue — Possessiones nostrae, vel quia sunt immobiles, non egrediantur terminos constitutos, ne conditione contraria, quod non potest moveri, malis moribus contingat extendi*: cioè a dire, i nostri beni demaniali sono inalienabili, nè potrebbero cadere nelle mani dei privati, ma dall' altra parte è da porre mente, che coll' allargare i confini di essi non si usurpi sulle terre dei *possessores* limitrofi.

[3] Ducange. v. *Possessores* « *Ordo possessoresque Brixilianorum* » un simigliante brano nel *liber diurnus.* » *Praesbyteris, diaconibus, Clericis, honoratis, possessoribus, et cunctae plebi ill. ecclesiae.* Un' altro luogo molto importante della legge salica sarà riportato e chiarito infine della seconda parte.

sai tenue dovè essere il *simplum* del testatico. Giacchè se ogni minima proprietà era per se bastante ad esentarne, sarebbe riuscito assai agevole defraudare la cosa publica, quando il testatico fosse stato di qualche importanza ([1]).

Dopo una tale negativa limitazione sarà agevole indicare quelle classi, dalle quali il testatico avevasi particolarmente a pagare. Tra queste sono in prima a noverare i liberi abitatori delle città, che non avevano impiego nè proprietà, come per esempio gli operai ed i mercenari: come essi nei tempi posteriori ne fossero stati in generale esentati, sarà detto quando sarà trattato delle eccezioni. In secondo luogo i coloni delle campagne: in terzo luogo gli schiavi tutti delle città e campagne. Le due prime classi erano nel loro insieme i plebei; delle due ultime, le quali rispettivamente al testatico erano le più importanti, abbiamo ora particolarmente a trattare.

Le determinazioni relative alle imposte che pagavansi dai coloni erano le seguenti. Giacchè il terreno, sul quale lavoravano, e da cui traevano di che sostentarsi, non si apparteneva loro, ma al proprietario, così pure era su questo e non sui coloni che gravava l'imposta territoriale: era dall'altra parte il colono perchè mancante di proprietà soggetto al testatico, e nel pagamento di questo il fisco teneva il seguente modo a maggiore sicurezza e commodità. Pagava il padrone al fisco il testatico per i suoi coloni tutti ([2]). A ciò fare il testatico dei coloni si accumulava all'imposta, e l'uno e l'altro era consegnato al fisco in una sola somma. Ma era questo un semplice modo di pagamento: l'obbligazione gravava sempre e personalmente i coloni ([3]), ed il proprietario, che ne aveva anticipato il pagamento, lo

([1]) L. 4. C. I. *de agric.* (11. 47) « *Sane quibus terrarum erit quantulacunque possessio* » *etc.*

([2]) L. 14. C. *Th. de annona* (11. 1) o. L. 4. C. I. *de agric.* (11. 47.) La spiegazione di esse sarà data in seguito. L. 26. C. Th. *de annona* (11. 1).

([3]) L. 23. *pr.* C. I. *de agric.* (11. 47)— « *et sit suppositus una cum omni sobole sua — hujusmodi fortunae, et capitali illationi* ».

ritirava da essi: ed un tale suo dovere continava ancho quando avesse a caso perduto il possesso del colono. Ma se gli avvenisse di riouperare il perduto possesso, il colono istesso, quando avesse vissuto come uomo libero, avea a compensarlo del testatico pagato; ed ove si fosse mantenuto presso un estraneo come colono di lui, eravi obbligato il possessore ([1]). Nulla sarebbe più erroneo che confondere un tale dovere del proprietario coll' imposta territoriale: era questa un peso speciale del proprietario, giacchè n' ora egli il padrone, e non ammetteva alcuna fenomenica differenza di dritto. Tali differenze avvenivano solamente nel modo del pagamento, giacchè per volontaria convenzione quando il colono, quando il padrone curava di pagare, e nel primo caso era il canone minimo, maggiore nel secondo ([2]). Una tale differenza che potea seguire anche per i fittajuoli ordinari, in menomo modo non importava alla cassa delle imposte, giacchè chi vi era obligato potea adempiere o per se stesso, o lasciarle pagare per altre persone. Tutt' altra cosa avveniva per quella imposta, la quale era indicata come un peso proprio o personale del colono, sicchè avova il padrone solamente a riscuoterla e pagarla, o tutt' altra dichiarazione, che quella di essere il testatico pagato per i coloni, tornava impossibile. Ciò è provato dal fatto, che l' ordinamento per il quale viene il testatico universalmente diminuito, trovasi nel nostro Codice fra le leggi sul colonato: dond' è forza conchiudere, cho i coloni erano personalmente obligati al testatico. Ora solamente ci riesce possibile chiarire uno

([1]) L. 1. C. *Th. de fug. ul.* (3. 9.) « *Apud quemcumque colonus juris alieni fuerit inventus, is non solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat* » *etc.* L. 8. C. I. *de agric.* (11. 47) L. 23. §. 2. *eodem.*

([2]) Che una tale fortuita differenza avesse luogo realmente, è detto espressamente dalla L. 20. §. C. I. *de agric.* (11. 47). *Et si quidem coloni more solito eas (publicas functiones) dependebant ipsi maneant in pristina consuetudine — Sin autem moris erat dominos totam summam accipere, et ex ea partem quidem in publicas vertere functiones; partem autem in suos reditus habere tunc — etc.*

dei più importanti ordinamenti sull' intero rapporto del colonato, al quale accennammo già in alcuni luoghi di questo trattato. Esso si appartiene a Valente, ed è nel seguente modo espresso ([1]). *Hi penes quos fundorum dominia sunt, pro his colonibus originalibus, quos in locis eisdem censitos esse constabit, vel per se vel per exactores proprios recepta compulsionis sollicitudine, implenda munia functionis agnoscant. Sane quibus terrarum erit quantulacumque possessio, qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur: ab hujusmodi praecepti communione discernimus: eos enim convenit propriae commissos mediocritati, annonarias functiones sub solito exactore agnoscere.* Cioè a dire: sono in generale i coloni soggetti al testatico che il padrone paga per essi, e da essi quindi lo ritrae: ma a ciò fare non dee giovarsi dell' opera dei publici impiegati, ma riscuotere l' imposta o egli stesso, o per un' esattore proprio e da lui designato ([2]). Altrimenti avviene nei casi per altro molto rari, quando il colono sia fuori il terreno, ch' egli ha in coltura, o dimori in un territorio proprio, per quanto piccolo si fosse: giacchè in tal caso non ha egli altro a pagare che l' imposta d' una tale proprietà ([3]) ed in conseguenza nessun testa-

([1]) È la L. 4. C. I. *de agric.* (11. 47.) o la L. 14. C. *Th. de annona* (11. 1.) Io mi attengo alla lezione del Codice Giustinianeo, dalla quale assai poco si discosta quella del codice Teodosiano.

([2]) Le due parti del frammento presentano una evidente contradizione: nell' ultimo caso è il *solitus exactor*, che dee curare l' esazione delle imposte, nel primo è ciò a farsi dal padrone, o da gente da lui designata (*per exactores proprios*). Erroneamente Gotofredo preferisce la lezione *per actores proprios*, ed anche erroneamente costruisce le parole *vel per se, vel per exactores proprios* colla parola *agnoscant*, ed intende con esse il pagamento alla cassa invece dell'esazione, come voglionsi intendere a cagione della riportata contradizione. Quando nelle parole *vel per se etc.* volesse intendersi il pagamento alla cassa, tornerebbero esse al tutto oziose, mentre ora presentano un significato assai esatto.

([3]) *Annonariae functiones*, cioè i pesi imposti sul terreno, l' imposta territoriale, e le prestazioni in natura, e con pensata esclusione del testatico, che non potrebb' essere compreso nella

tico, e quella imposta è da esigere, dove è situato il proprio terreno, e dagl' impiegati publici ed ordinari, senza che fosse esatta o pagata dal padrone.

Non altrimenti che i coloni erano anche gli schiavi tutti del regno gravati del testatico, e per la medesima ragione e per un'altra ancora molto maggiore: in prima perchè mancavano di proprietà, e poi perch'erano di condizione assai da meno dei plebei. Perciò tutti gli schiavi furono inscritti nel ruolo delle imposte ([1]). Per coloro, ch'erano adoperati all' agricoltura era il testatico confuso coll' imposta sul terreno, ed erano essi compresi con ciò in un rapporto non dissimile da quello dei coloni, giacch' erano considerati come parte indivisibile del terreno ([2]). Solamente sarebbe al tutto erroneo il limitare un tal dovere degli schiavi a questo caso speciale, mentr'esso era universale. La pruova evidente d' una tale affermazione è contenuta in uno dei numerosi ordinamenti, con i quali sono concesse alcune esenzioni dal testatico. D'una tale esenzione godevano tutti i pittori nati liberi, le loro mogli e figli, ed anche i loro schiavi quando pure fossero questi stranieri per nascita ([3]): è quì evidente,

annonaria functio. Gotofredo erroneamente opina, che nelle due parti del brano si parli d' una medesima imposta; una tale opinione è da rigettare come erronea, giacchè l'imposta territoriale sul terreno dato in coltura non era un peso proprio del colono. Ma anche ove ciò fosse, non reggerebbe in ogni modo la spiegazione che ci viene da Gotofredo, giacchè quando pure l'imposta sul terreno dato in coltura fosse anticipata dal padrone, e pagatagli poi dal colono, a ciò non sarebbe di ostacolo il fatto tutto fenomenico, che il colono possedesse anche un terreno proprio in un' altra contrada. Che anzi l'una imposta sarebbe al tutto indipendente dall' altra.

([1]) L. 4. §. 5. D. *de censibus* (da Ulpiano) « *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur* » *Lactantius de mortibus persecutorum.* C. 23. (del censo sotto Galerio)—« *unusquisque cum liberis, cum servis aderant* » etc. L. 7. C. *de don.* (8. 54).

([2]) *Servi censiti, censibus adscripti* » L. 7. C. 1, *de agric.* (11. 47.) L. C. 3. *Th. de re milit.* (7. 1) e L. 10. C. I. *eodem* (12. 36). L. 2. C. *Th. sine censu* (11. 3).

([3]) L. 4. *Th. de excus. artificum* (13. 4). « *Picturae professores si modo ingenui sunt, placuit, neque sui capitis censione,*

che l'imposta ordinaria sugli schiavi è pensata come al tutto personale, ed indipendente da qualunque proprietà territoriale. Da questa generale obbligazione degli schiavi consegue pure, che anch'essi in questo rapporto sono considerati come indipendenti, sicchè un tale dovere era loro al tutto personale, senza riguardo, se il loro padrone fosse esente dal testatico per dignità o per possesso territoriale. Ma dall'altra parte un tal peso personale degli schiavi gravava su questi solo in apparenza, ma nella realtà sul padrone: e particolarmente per i ricchi era questa una specie di legge suntuaria.

Poichè fu in tal modo determinato in generale l'obligo del testatico, sono ora da indicare le eccezioni da esso. Esenti n'erano in prima alcune generazioni di persone distinte per età, condizione, o mestiere. 1. Sull'esenzione per età determinanti erano le regole seguenti. Al tempo di Ulpiano n'erano esenti in Siria coloro tutti, che contassero meno di dodici o quattordici anni, o più di sessantacinque. Nei tempi posteriori ne furono in generale liberi gli uomini al di sotto di venti anni, le donzelle sempre senza alcuna considerazione di età. Fu infine fissato il cominciamento d'un tale obligo dal compiersi del venticinquesimo anno [1]. 2. Le vedove e monache n'erano egualmente esenti [2]. 3. Accennammo già all'esenzione dei pittori nati liberi, delle mogli e figliuoli ed anche dei loro schiavi, fossero pure stranieri. 4. Una simigliante esenzione godevano due classi d'inferiori impiegati alle imposte, *annonarii et actuarii*, finch'essi si trovassero in impieghi. 5. I soldati e i veterani erano personalmente esenti dal testatico, ed era pure con molte distinzioni determinato, quando con meno o più anni di servizio n'era esente con essi alle volte solamente la moglie, ed altre volte pure il padre e la madre [3]. Era al contrario per gli

neque uxorem aut etiam liberorum nomine, tributis esse munificos, et ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri » etc.

(1) L. 3. D. *de censibus* (50. 15.) L. 4. C. *Th. de censu* (13. 10.) L. 6. *eod.*

(2) L. 4. 6. C. *Th. de censu.* (13. 10).

(3) L. 18. §. 29. D. *de muneribus* (50. 4.) L. 6. 7. C. *Th.*

ecclesiastici espressamente dichiarato, che la loro condizione non importasse esenzione dal testatico ([1]).

Altre esenzioni risguardavano distese intere di terreni. Così sotto Teodosio II. e Valentiniano III. il testatico fu annullato in tutta la diocesi della Tracia ([2]), come pure sotto Valentiniano e gl'Imperadori suoi contemporanei in Illiria ([3]). Più comprensivo fu l'ordinamento, il cui tempo non è a nostra notizia, per il quale il testatico fu al tutto rilasciato ai plebei della città, e limitato poscia alle campagne. Una tale esenzione delle città eravi già al tempo di Diocleziano: fu ritirata da Galerio ([4]), ma bentosto Licinio la produceva nell'ordinamento che seguita ([5]): « *Plebs urbana, sicut*

de tiron. (7. 13.) L. 4. C. *Th. de veteranis.* Qui trovansi l'espressioni — *suum caput excusent*, *unum caput excuset*, *duo capita excusatoris etc.*

([1]) L. 11. C. I. *de episc.* (1. 3.) o L. 33. C. *Th. eodem* (16. 2.) L. 16. C. I. *eodem.*

([2]) L. *un.* C. I. *de colonis. Thracens.* (11. 52.) « *Per universam diocesim Thraciarum sublato in perpetuo humanae capitationis nexu*, *jugatio tantum terrena solvatur. Et ne forti colonis tributariae sortis absolutis vagandi — facultas permissa videatur etc.* » Anche qui non può sconoscersi, come fu già osservato, una vera connessione fra il testatico ed il colonato.

([3]) L. *un.* C. I. *de colonis Illyr.* (11. 52.) « *Inserviant terris, non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum etc.* » La determinazione cronologica di questa costituzione ebbe le seguenti vicende. Nelle più antiche edizioni trovasi l'epigrafe: *Valentin. Theod. et Arcad*; e mancano di sottoscrizione. Cujacio nel comm. vi appone l'epigrafe, ed indubitatamente da un manoscritto: *Valentin. Valens, et Gratianus*, e la sottoscrizione — *Gratiano.* A. II. *et Probo Coss.* cioè a dire nel 371. Ma in seguito sventuratamente è stata ripetuta l'antica epigrafe, ed aggiunta la sottoscrizione al tutto contradicente, ed io trovo una tale combinazione per la prima volta nell'ediz. di Baudoza ecc. Gotofredo sembra di non aver posto affatto mente all'epigrafe e sottoscrizione di Cujacio: giacchè nei *chronol. cod. Theod.* CXXXVI (*ed.* Ritter) la costituzione è ancora intitolata da *Valent. Theod. et Arcad.*, e l'anno vi è incerto. L'edizione di Herrmann, Lipsia — 1844 è interamente esatta.

([4]) *Lactantius de mortibus persecutiorum* C. 23. Egli dà a conoscere la durezza del *Census* sotto Galerio, ed aggiunge « *in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae* ».

([5]) L. 2. C. *Th. de censu* (13. 10.) o L. *un.* C. I. *de capitatione civium censibus eximenda* (11. 48.) dove è lasciata l'ulti-

in Orientalibus quoque provinciis observatur, minime in censibus pro capitatione sua conveniatur, sed juxta hanc jussionem nostram immunis habeatur: siculi etiam sub domino et parente nostro Diocletiano seniore A. *eadem plebs urbana immunis fuerat.* » L'ordinamento è diretto al preside della Licia e Pamfilia, provincie che si appartenevano alla diocesi dell'Asia: esso ricorda egualmente, che l'esenzione estendevasi a quel tempo anche alle diocesi Orientali, ed è perciò probabile, che fosse stata annullata sotto Galerio solamente per alcune province. L'esenzione istessa sembra prima e dopo essere stata molto estesa, il che addiviene anche più probabile perchè un tale ordinamento trovasi nelle due collezioni delle Costituzioni: ma se fosse stata generale, o limitata alle sole province dell'Oriente, è incerto: l'ultima opinione acquista maggiore probabilità da un luogo della legge Salica, che verrà chiarito in fine della seconda parte. Da questo tempo il testatico fu annullato per tutti gli abitanti delle città sì plebei, (cioè l'infima classe degli abitatori liberi), che schiavi: sicchè i più ricchi cittadini trassero un gran vantaggio da un tale cambiamento. Nell' ordinamento istesso una tale opinione è chiaramente espressa colle parole *plebs urbana*, ed in un titolo del Codice Giustinianeo è detto *capitatio civium*: quì per *civis* non vuolsi altro intendere che cittadino, ed una tale espressione non accenna in menomo modo alla cittadinanza romana, che certamente non importò mai esenzione dal testatico ([1]). Da questo importante cambiamento la plebe in generale (non esclusi gli schiavi che vi erano frammisti) non fu più soggetta al testatico, ma la sola *plebs rusticana*, e di ciò è pruova indubitata una Costituzione di Diocleziano e Massimiano ([2]).

ma parte del frammento dalla parola *siculi*. L'elemento storico di questo ordinamento è profondamente trattato da Gotofredo: dei suoi errori nella spiegazione di esso avremo ad intrattenerci in seguito.

([1]) Sarà parlato in seguito dell' esenzione in Italia; ma i *cives* nelle provincie non ne erano certamente esenti: dal tempo di Caracalla il testatico fu limitato quasi solamente agli schiavi.

([2]) L. 1. C. I. *ne rusticani* (11. 54.) « *Ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit* » *etc.*

Fu già osservato, che la parola *capitatio* ebbe due significati principali, imposta territoriale, e testatico. Oltre di questi ne ha ancora alcuni altri meno usati ed importanti. Così la *capitatio animalium* indicava un'imposta sugli animali, che trovasi una volta ricordata in connessione col testatico (1). In altri luoghi è inteso per *capitatio* il *fourage* (2), ma più comunemente *capitum* o *capitus* (3).

Ai riportati principii sì sull'imposta che sul testatico, come pure sui significati della parola *capitatio* sono al tutto contradicenti le opinioni dei più moderni scrittori. Questi ritengono, che la parola *capitatio* non potesse avere avuta che una sola espressione, e da questa opinione al tutto arbitraria originaronsi i più grandi errori. I più degli antichi scrittori, attenendosi al semplice suono del nome, spiegarono la *capitatio* per il testatico, senza porre mente ai molti luoghi, nei quali è avvisatamente usata ad esprimere l'imposta territoriale. Un tale errore fu chiarito da Gotofredo, che cadde nell'errore contrario, e non volle ammettere alcun'altra *capitatio* che l'imposta territoriale. La sua opinione sparsa in molti luoghi è nel suo insieme la seguente (4): nei tempi primitivi, ed in ispecie in quelli di Ulpiano, eravi ancora il testatico sugli uomini liberi, che cessò interamente sotto gl'imperadori cristiani (5). Ma l'imposta territoriale, che la sola porta

(1) L. 6. C. *Th. de collat. donatarum* — (11. 20.) « *Exceptis his, quae in capitatione humana atque animalium diversis qualicumque concessa sunt* » *etc.*

(2) L. 8. C. *Th. de erogat.* (7. 4.) « *Militibus ad Kal. Aug. capitatio denegetur, ex Kal. Aug. praebeatur* » L. 11. *eodem.*

(3) Così per esempio, nella L. *un.* C. 1. *de annonis* (1. 52.) in cui la lezione *capita* varia a seconda dei manoscritti e delle edizioni, come pure in molti altri luoghi. Arntzen, *Ad panegyr. vet.* T. II, p. 450.

(4) I. *Gotofredus*, PARATITL. *Cod. Th. de censu.* (13. 10). *Comm.* in L. 2. *et* 4. *eodem. Comm.* in L. 13. *et* 33. *de annona* (11. 1). *Comm.* L. 6. *de coll. donatarum* (11. 20).

(5) *Comm.* in L. 4. C. *Th. de censu* (13. 10.) « *Plerique vero interpretum id de tributo capitis, seu capitis censu, quod pro capite dabatur, accipiunt. De quo est sane* L. 3. D. *de censibus— Verum eum nullum jam amplius hoc aevo capitis seu pro capite*

oggidì il nome di *capitatio*, poggiava su d'una estimazione del terreno: ed in questa teneasi conto di tutte le parti, che lo componevano, non meno che dei coloni e schiavi addetti alla terra; e da questa composizione dell'imposta originossi la fallace opinione, che anche a questo tempo continuasse il testatico ([1]). Così opina Gotofredo, ed in questa opinione convengono in generale i più dei moderni scrittori ([2]). Ma non è probabile, che una tale opinione si fondasse su ragioni economiche, stantechè la produzione netta d'un terreno, sul quale si fa fondamento per l'imposta, non cresce, ma scema per il numero maggiore degli operaj, che vi abbisognano: tutt'altro avviene per gli animali, giacchè possono questi dare una produzione propria e speciale, il che non ha luogo per il lavoro umano nell'agricoltura (quello dei coloni e degli schiavi). Si potrebbe forse tentare di sottrarsi ad una tale obiezione osservando, che il testatico dei coloni era infine a carico del padrone, e con ciò si accresceva il prodotto della terra, e che tenevasene certamente conto nell'estimazione di essa.

libero tributum, usurparetur: est omnino haec lex, ut et d. l. 6. accipienda de capitatione et jugatione pro capitibus et jugis seu possessionibus ».

([1]) *Comm.* in l.. 2. *eodem.* « *Ergo capitatio est modus collationis pro jugorum seu capitum numero, non pro capite hominis ut vulgo creditur, etiam Cujacio — denique terrena haec capitatio, seu jugatio fuit — sic tamen terrena fuit, ut ratio haberetur quoque hominum et animalium, velut quae paris capitis seu substantiae et facultatum essent: unde et capitatio humana — non quasi pro capitibus eorum separatim capitatio vel jugatio fieret aut praestaretur, verum quia in censu veniebant referebanturque omnia, quae possessionum, capitum, sertiumque et jugorum aestimationi accederent* ».

([2]) Hegewisch, *Finanze romane*, Altona 1804. 8. p. 275. 275. 289. Manso, *Vita di Costantino* 1804. 8. v. II. p. 115. 210, parla sì indeterminatamente, che non gli si potrebbe con certezza assegnare la medesima opinione. Nei punti principali non diversamente opina *Geraldus*, *Quaest. quotid.* L. 1. C. 8. §. 15. C. 9. §. 7. 15, e non si può concepire, perchè Gotofredo lo consideri come suo contrario. Nei particolari *Heraldus* incorre certamente in molti errori: così, per esempio, che tutta l'imposta territoriale consistesse di due parti, delle quali una fosse estimata sul numero dei coloni e degli schiavi, (*capitatio humana*), e l'altra su quello degli animali (*capitatio animalium*).

Non è però probabile, che così pure pensassero i Romani: perchè ogni imposta può assorbire una sola parte della produzione netta; e se il testatico de'coloni fosse stato considerato come parte essenziale della produzione netta, la rimanente imposta non avrebbe potuto crescere che di una parte di quel testatico, giacchè nel fatto il padrone pagava in denaro l'intero testatico. Ma i seguenti e già riportati fatti interamente contradicono ad una tale opinione. Il testatico è espressamente dichiarato come un peso proprio e personale dei coloni, e non del padrone, e come tale è considerato nelle numerose esenzioni da esso, le quali riteneansi come un favore personale per coloro, nel cui nome se ne facea il pagamento. Rilevasi questo ad evidenza nell'esenzione dei pittori e soldati e loro parenti, la quale esenzione è indubitatamente data ad onore di queste persone e non per avvantaggiarne il padrone. Decisivo in fine è il fatto, che nei primi tempi anche i plebei dello città erano soggetti al testatico, e questi mancavano al tutto di qualunque rapporto di soggezione. Contro quest'ultima ragione non può Gotofredo sostenersi altrimenti, che con una spiegazione, la cui fallacia sarebbe per se sola bastante ad affievolire la sua opinione. Egli limita una talo disposizione relativa ai plebei delle città a soli quelli che possedevano piccoli terreni, e che per questi intendevasi rilasciato il testatico ([1]). Del resto tutta intera l'opinione di Gotofredo si discosta dalla verità nel suo risultato ultimo assai meno di quello, che potesse parere sulle prime. Giacchè fin da quando le città furono affrancate dal testatico, ne vennero in maggior parte gravati i coloni e gli schiavi agricoli, e perchè il padrone pagava per gli uni e per gli altri, potrebbesi considerarlo, come un incremento dell'imposta territoriale. Non è per altro da dimenticare, che il testatico nei primi tempi pa-

([1]) *Comm. in L. 2. Th. de censu* (13. 10.) *Ergo hujus legis haec perspicua sententia est, plebem urbanam, si modicum forte quid possideret jugorum seu capitum ruri a capitatione immunem esse.* Sarebbe ozioso combatterne la spiegazione nei particolari.

gavasi anche nelle città; in secondo luogo, che nelle campagne era esso un peso proprio dei coloni, ed il padrone non dovea che anticiparlo.

Tutt' altra è l'opinione di Gibbon [1]: anch'egli opina, che non vi avesse che una sola imposta, ma che questa fosse ad un tempo territoriale e testatico: nella forma era essa un testatico, ma nell' essenza un'imposta territoriale, giacchè non gravava sulle persone reali, ma piuttosto sulle ideali, delle quali ciascuna era determinata da una certa misura di proprietà. Sicchè era possibile che un ricco comprendesse in se molte simiglianti persone, mentre più poveri non formassero che una sola persona: ma egli non cura pruovare se questa artistica combinazione fosse sorta a caso o avvisatamente. Tutta questa opinione non è altro evidentemente che una bizzarria originata dalla falsa supposizione, che la parola *capitatio* non potesse intendersi che in un solo significato, ed è ammessa, perchè per essa una tale supposta difficoltà fosse risoluta. Egli stesso non ha cercato giustificarla con autorità, e veramente riesce nel fatto impossibile accordarla con quelle. E pure non gli mancarono seguaci [2].

Alcuni altri scrittori al contrario rettamente opinarono, che due diverse imposte dirette contemporaneamente esistessero, la territoriale ed il testatico [3].

[1] Gibbon vol. III, cap. 17. Tutto quanto è essenziale in questa opinione trovasi già in Dubos lib. 1. cap. 12. Giacchè sebbene egli ritenga per imposta il semplice testatico, pure aggiunge, che i più poveri erano contati come una sola persona, ed un ricco per più persone. Differiscono solamente in questo, che Gibbon ritiene questa imposta (malamente intesa) come la sola, laddove Dubos ammette anche una imposta speciale sulle terre.

[2] Nell' opinione di Gibbon conviene illimitatamente Naudet, *Des changemens de l' administration de l' empire romain sous les régnes de Dioclétion etc.* T. II. p. 322. In un brano anteriore (t. I, p. 345.) Naudet avea opinato molto rettamente, che vi fossero due ragioni d' imposte, la territoriale, ed il testatico.

[3] Sono di questa categoria: Lipsius, *Excursus ad Taciti annales* I, 31. Dubos, *Monarchie francaise* Liv. I, cap. 12. Schwarz, *De jure italico* §. 9. In ciò s' ingannano Dubos e Schwarz, che limitano l' espressione *capitatio* al solo testatico. Un altro errore di Dubos è stato già accennato.

Che la loro opinione non fosse universalmente ricevuta ne sono ragione gli errori speciali, che vi sono frammisti, ed ancora più perch' essi l'annunziarono in generale senza svolgerla nei particolari, e senza occuparsi di dichiararne le fonti.

PARTE SECONDA

ORIGINE E DURATA DI QUESTO SISTEMA D'IMPOSTE.

I principii di questo sistema d'imposte cadono nei tempi della libera republica. Al cominciare dell'impero fu meglio elaborato, e nel secondo secolo l'imposta territoriale ed il testatico prese quelle forme essenziali, sotto le quali lo troviamo al tempo di Costantino. Tutto questo vuol essere confermato con pruove storiche.

Poichè i Romani cominciarono ad estendere le loro conquiste al di fuori dell'Italia, ed a formare di esse altrettante province, le imposte già esistenti su questi nuovi sudditi furono volte a vantaggio della republica romana, e nuovi pesi furono loro imposti. L'obligo delle imposte per le province era universale, ma differente la forma e la misura di esse sì per la diversità delle condizioni colle quali erano divenuti soggetti, sì ancora perchè fu trovato comodo e vantaggioso attenersi al preesistente sistema delle imposte. Cicerone in un luogo importante ci dà notizia dei rapporti di dritto, che ne erano conseguiti [1]. Tutte le provincie, fatta eccezione della Sicilia, egli dice, danno o una rendita determinata *(vectigal stipendiarium)*, o pagavano in altri modi, come per esempio con una parte dei frutti, i quali erano in Roma dati in appalto dai Censori [2]. Predominava al contrario in Sicilia il seguente sistema: due alleate città e cinque altre erano esenti dalle imposte: alcune poche, che per conquista erano cadute sotto il dominio romano, avevano perduta ogni proprietà territoriale, e la riebbero coll'obligo di simiglianti pre-

(1) *Cicero in Verrem* lib. V. cap. 6.

(2) *Inter Siciliam, ceterasque provincias, judices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia* ».

stazioni, ch'erano date in appalto dai Censori (cioè a dire, ch'erano esse regolate da un dritto simile a quello delle altre provincie): il resto della contrada era obbligata alla decima, sicchè fu conservata l'antica amministrazione secondo la legge *Hieronica* (cioè a dire, che una tale decima era data in appalto particolarmente e con dure condizioni e nelle medesime contrade, ed alcune volte a coloro stessi che vi erano tenuti). Ma senza tener conto di queste differenze Cicerone denomina in generale tutti i terreni delle provincie *acri vectigales*, ch'era un tempo l'espressione propria d'ogni terra, sulla quale l'imposta gravava ([1]), e pone espressamente un tale obligo come caratteristica universale di tutte le provincie, sicchè sole alcune città ne erano esenti.

Tutt'altra era la condizione dell'Italia. Anche in questa i rapporti di dritto sulle prime grandemente variarono, secondo che ordinaronsi o per conquista o per pacifica soggezione. Ma tali differenze si pareggiarono in seguito della guerra italica, e già fin dal tempo della republica riconoscevasi generalmente il principio che la terra in Italia fosse esente dalle imposte a differenza di quella delle provincie. La rendita principale dello Stato traevasi da queste regolari imposte delle provincie, l'Italia n'era provvisionata, il che per la grande distesa di esse era facile a sopportare, senza che ne fossero estremamente gravate. In una simigliante condizione sembra assai naturale, che l'antica imposta sulle proprietà dei cittadini romani potesse essere stata rilasciata.

Fin dai principii dell'impero sono visibili gli sforzi di pareggiare il sistema delle imposte nelle provincie, giacchè s'intendeva rendere universale l'imposta territoriale, e sostituirla a quella sempre mutabile delle

([1]) Al tutto differente è il suo modo di esprimersi in un altro luogo (*pro Balbo* C. 9). « *Nam et stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis multos civitate donatos videmus* ». Qui la parola *stipendiarius* accenna all'obbligazione delle imposte in generale, mentre assai più propriamente nel primo frammento è usata a significare una delle forme della imposta.

produzioni (la decima ed altre). A ciò accennano le notizie sulla formazione di grandi catasti sotto Augusto, i quali potevano tornar utili solamente per un sistema universale d'imposte ([1]). Si potrebb'essere inchinato a pensare, che in tal modo l'imposta territoriale sia realmente divenuta generale ([2]), quando a ciò non contradicesse il seguente ed importante testimonio del tempo di Trajano. Igino parla in questo frammento del modo di misurare la terra, e si fa a consigliare, che la terra soggetta alle imposte (quella cioè delle province) dovesse misurarsi altrimenti, che quella libera delle colonie. Egli coglie la presente occasione per descrivere colle seguenti parole la diversità delle imposte nelle differenti province ([3]). *Multi hujusmodi agrum (vectigalem) more colonico — diviserunt — Mihi autem videtur hujus soli mensura alia ratione agenda. Debet enim aliquid interesse inter agrum immunem et vectigalem — Agri autem vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam praestant; alii quintas, alii septimas; nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa enim pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, sylvae glandiferae, sylvae vulgaris pascuae. His omnibus agris*

([1]) A ciò è relativo il *Census* nelle Gallie nell'anno 727, il quale è espressamente indicato nel discorso di Claudio come qualche cosa di nuovo. Vedi anche *Livii epit. lib.* 134. *Dio Cass.* L. CXI, 22. Si ricorda un rinnovamento di questo *Census* nell'anno 767. *Taciti*, *Annales*. 1. 37. — A ciò è pure relativo il *Census* di Palestina al tempo della nascita di Cristo. Ev. *Lucae* cap. 2. Si esprime in fine in generale *Isidoro*, *Orig.* V, 36. *Era singulorum annorum constituta est a Caesare Augusto, quando primum censum exegit ac romanum orbem descripsit.* Ed anche assai prima *Cassiodorus* CXI. 52. *Augusti si quidem temporibus orbis romanus agris divisus, censuque descriptus est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda.* Queste ultime parole sono riportate da Manso nella storia del regno degli Ostrogoti p. 384.

([2]) È questa realmente l'opinione di *Sigonio*, *De jure Italiae* 1. 21. e di Schwarz, *De jure Italico* §. 9.

([3]) *Hyginus*, *De limitibus constituendis* p. 198. *ed. Goesii.* p. 205. *ed. Lachmann.*

vectigal ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Horum aestimatio ne qua usurpatione per falsas professiones fiat adhibenda est mensuris diligentia. Nam ut in Phrygia et tota Asia ex hujusmodi causis tam frequenter disconvenit, quam et in Pannonia ». In questo frammento il modo di esprimersi non varia da quello di Cicerone, ed in esso l'*ager vectigalis* è usato ad indicare ogni terra soggetta alle imposte. Anche il rapporto di dritto è il medesimo: giacchè ogni terra delle province era soggetta alle imposte, ed in doppio modo, essendo alcune volte pagata con una parte dei frutti, altre volte in denaro: nel quale ultimo caso era sempre necessaria un'anticipata estimazione della terra. Ma un cambiamento è manifesto, giacchè in molte contrade l'imposta prende le veci della prestazione dei frutti; e vi accenna l'osservazione generale: *nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem*, la quale evidentemente si riferisce a questa novella introduzione: è pure da fare attenzione, che anche l'Asia è noverata fra le contrade che pagavano l'imposta, quando in essa le prestazioni in natura davansi in appalto al tempo di Cicerone. Evidentemente un più uniforme sistema d'imposte erasi ordinato in questo intervallo, ed una tale opinione è confermata dalle novelle e già mentovate determinazioni di Augusto. Non è pure a dubitare, che da un tal cambiamento della decima e delle altre ancora più aggravanti prestazioni in natura non fossero seguiti i più vantaggiosi effetti sulla prosperità delle province.

Solamente sotto Marco Aurelio a mio avviso generalmente si estese l'imposta territoriale, e videsi compiutamente attuato il novello sistema. Il che ci si fa in prima rilevare da un novello modo di esprimersi. Cajo dice, che tutte le terre provinciali denominavansi *stipendiaria o tributaria*; e più non usa la parola *ager vectigalis* (1). Così pure ne' frammenti

(1) *Cajus lib.* II. §. 21. « *in eadem causa sunt provincialia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vocamus. Stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae proprie populi ro-*

Vaticani l'espressioni *fundus stipendiarius et tributarius* stanno come indicazione delle terre provinciali ([1]). Quell'espressioni accennano evidentemente ad un generale sistema d'imposte in denaro, mentre quella assai più indeterminata di *agri vectigales* conveniva sì ad una tale ragione d'imposte che alla decima. Questa espressione al contrario è usata da Ulpiano e da Paolo in tutt'altro significato, ed in ispecie per le terre date in appalto dai municipii ([2]). Anche presso gli antichi giuristi non trovasi traccia alcuna dell'esistenza della decima, e di altre simiglianti prestazioni in natura ([3]).

mani intelliguntur. Tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt quae proprie Caesaris esse creduntur ». Stipendium et tributum erano differenti solamente per nome, e sono perciò queste espressioni intese nel medesimo significato da Pomponio ed Ulpiano. L. 27. §. 1. D. *de* V. S. (50. 16). La spiegazione della differenza che ci è data da Teofilo *ad* §. 40. 1. *de div. rerum* (2. 1.) non si appoggia evidentemente ad alcuna pruova storica.

([1]) *Fragm. Vatican.* §. 61. dal quale frammento è presa la L. 1. *pr.* D. *quibus modis ususfr.* (7. 4.) ma in modo, che manca la riportata parte del brano. In egual modo §. 250. 283. 285. 289. 293. Vesme, nella traduzione nota 60, aggiunge a compimento i seguenti documenti: a) *Vat. Fragm.* §. 37. ma solamente per una congettura da lui stesso pensata e molto dubbia. b) Assai avvisatamente la L. 8. C. *Th. de spons.* 3. 5. una volta non stampata, e che oggi lo è da Hänel p. 302.

([2]) L. 1. *pr.* D. *si ager vect.* (6. 3.). « *Agri civitatum alii vectigales vocantur, alii non vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur — Non vectigales sunt, qui ita colendi dantur ut privatim agros nostros colendos dare solemus* ». L. 15. §. 26. 27. D. *de damno infecto* (39. 2.) L. 12. §. 2. D. *de public.* (6. 2.) L. 71. §. 5. 6. *de leg.* 1. (30). Più incerti e per il linguaggio e per il dritto sono le parole in *Goesio* p. 205. 46. 76. (p. 116. 4. 35. *ed.* Lachmann) — È da vedersi Trekell, *Opuscoli tedeschi* p. 59.

([3]) Sul sistema delle imposte in Egitto Rudorff riporta l'Editto di Tiberio Giulio Alesandro — *Intr.* §. 10. Mus. Ren. p. 134. Secondo *Orosio*, *Hist.* I, 8. portava l'Egitto a suo tempo l'imposta d'una quinta parte di tutte le produzioni. Questo può essero inteso solamente nel seguente modo: che questa quinta parte serviva come misura dell'imposta in denaro, che tutto l'Egitto avea a pagare, giacchè io non potrei comprendere, come all'imposta generale e per se grave della quinta si avesse ad aggiungere un'altra egualmente generale e grave in denaro. Anche Rudorff opina, ch'entrambe non coesistevano: ma pensa, che i

Al tempo dei classici giuristi il sistema delle imposte era il seguente. Tutti i terreni delle provincie pagavano generalmente l'imposta territoriale, e l'obligo di questa volevasi derivato dall'universale e supremo dominio del popolo romano o dell'imperadore sulle terre provinciali ([1]). Oltre di questa vi era il testatico ([2]), del quale le più speciali determinazioni a questo tempo non sono a nostra notizia. Anche la sua origine cade probabilmente nel tempo dell'invasione delle province. L'Italia al contrario era esente dall'una e dall'altro. La prima lasciasi rilevare dai riportati luoghi, i quali indicano l'obligo delle imposte come distintivo delle terre provinciali; entrambe le imposte risultano parte dal *jus Italicum*, del quale avremo in breve a discorrere, parte dalle determinate notizie sull'introduzione posteriore di esse ([3]). Il solo peso, che non si scompagnava dall'imposta territoriale, e che anche la

singoli proprietari avessero avuto l'obligo alternativo di queste due imposte.

([1]) *Agri tributum*. L. 4. §. 2. D. *de censibus* (50. 15). L'universalità dell'obligo delle imposte è chiaramente espresso nei citati luoghi di Cicerone, d'Igino e di Cajo.

([2]) *Cajus lib.* 2. §. 7. *Sed in provinciali solo placet plerisque, solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est, vel Caesaris: nos autem possessionem tantum et usufructum habere videmur.* « *Aggenus in Frontin*. p. 46. *ed. Goes. Nam ideo publica hoc loco eum dixisse aestimo, quod omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvant* ». Un tale supremo dominio non avea nulla di reale, ma era un'ipotesi politica per dar ragione delle imposte. L'universale giustizia di esse secondo Cicerone *in Verrem* L. 3. C. 6. mi sembra molto dubbia: torna almeno necessaria per dar ragione dell'impossibilità della proprietà per dritto dei Quiriti sul suolo provinciale. Da quella ipotesi, per la quale si è dichiarato anche Niebuhr (II, 351) originossi l'opinione molto diffusa nei tempi moderni, secondo cui l'imposta territorialo nelle provincie è considerata come un canone. Questa opinione, che io mi trovo d'avere altrove difesa, non è ammissibile, giacchè il carattere d'una tale imposta è simigliante a quello di qualunqne altra, che pagavasi allo Stato.

([3]) *Tributum capitis*. L. 8. §. 7. D. *de censibus* (50. 15.) L. 3. *eodem*. Sull'esistenza dell'imposta territoriale e del testatico a questo tempo è da vedere *Tertullian. apologet*. c. 13. « *Sed enim agri tributo onusti viliores: hominum capita stipendio censa ignobiliora* ».

maggior parte dell'Italia avea a comportare, erano le prestazioni in natura. Sotto un tal rapporto distinguevasi l' *Italia urbicaria et annonaria*, giacchè la prima a differenza della seconda erane libera. All' *Italia urbicaria* si appartenevano i dintorni di Roma, ch' erano sotto il prefetto della città, cioè a dire, una parte della Toscana e del Piceno: il rimanente della regione era detta *Italia annonaria* (1). Questa regola, secondo la quale le province erano soggette all' imposta e l' Italia esente, pativa alcune importanti eccezioni. Nelle province particolarmente furonvi molte città, alle quali fu accomunato il *jus Italicum*. Un tal nome dà già ad intendere, ch' esse godevano di alcuni privilegi delle città italiane, i quali nel fatto consistevano in tre elementi, costituzione libera, possibilità di possedere per dritto dei quiriti, ed esenzione dalle imposte. Che l' esenzione dalle imposte facesse parte del *jus Italicum*, possiamo conchiuderlo da ciò, ch' è trattato dagli antichi giuristi del *jus Italicum* nel titolo delle Pandette *de censibus*. Anche in più luoghi di questo titolo si accenna ad una tale esenzione dalle imposte (2). Ma l' importanza vera d' una tale esenzione rilevasi ad evidenza e chiaramente dalle seguenti parole di Paolo (3). *D. Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adjecto ut et juris Italici essent: sed tributum his remisit capitis. Sed D. Titus etiam solum immune fa-*

(1) Molto profondamente ragiona a tal proposito SALMASIO, AD TREBELL. POLL. XXX TYRANN. CAP. 25, ed anche Gotofredo nella L. 9. C. *Th. de annona* (11. 1.). Quello che una tale distinzione importi è dubbio per *Salmasio*; a me sembra che la riportata distinzione non lasci luogo a dubitare. Che nei tempi posteriori entrassero in Roma delle contribuzioni in natura, non è in alcun modo determinante per i tempi anteriori, giacchè l'imposta territoriale si estese in seguito anche per l' Italia.

(2) L. 8. *pr.* D. *de censibus* (50. 15.) *In Lyssitania Pacenses, sed et Emeretenses juris Italici sunt. Idem jus Valentini et Licitani habent. Barceronenses quoque ibidem immunes sunt* « — L. 8. §. 5. *eod.* D. *Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis.*

(3) L. 8. §. 7. *De censibus* (50. 15).

ctum interpretatus est » cioè a dire: Vespasiano communicò a questa città solamente il dritto d'una colonia, senza il *jus Italicum*; lasciolla godere d'una parte di questo dritto, rilasciando ad essa il testatico: ma Tito estese un tal favore, e concesse ancora un secondo elemento del *jus Italicum*, l'esenzione dall'imposta territoriale. Evidentemente l'esenzione da queste due ragioni d'imposte è espressa come contenuta nel *jus Italicum*. Con ciò però non è detto, che la città fosse stata fatta partecipe dell'intero *jus Italicum*: che anzi appunto il contrario è quello che affermasi da Ulpiano ([1]). giacchè essa poteva ancor mancare degli altri elementi del *jus Italicum*, cioè della libera constituzione, e della possibilità di possedere per dritto dei Quiriti. Ma io non trovo in alcun luogo indicato, se l'esenzione delle città, le quali godevano del *jus Italicum*, si limitasse alla sola imposta territoriale, o comprendesse pure le altre prestazioni in natura: è probabile, che fossero state esentate solamente dall'imposta territoriale, cioè a dire, che sotto un tal rapporto pareggiassero in dritto l'*Italia annonaria*, e non l'*urbicaria*. Non altrimenti che le nominate città anche quelle che sono indicate col nome di *liberae civitates* godevano indubitatamente una simigliante esenzione dalle imposte. Nei tempi primitivi invero una tale esenzione concessa a queste città dovette molto differenziare ([2]), ma fin da quando il sistema delle imposte fu ordinato in un modo uniforme, non è più a dubitare dell'esenzione di quelle ([3]).

([1]) L. 1. §. 6. *eod* « *In Palestina duae fuerunt coloniae*, *et Caesariensis*, *et Aelia Capitolina*, *sed neutra jus Italicum habet* » — Schwarz, *De jure Italico* §. 10. trova in contradizione i due luoghi, e cerca conciliarli opinando, che il *jus Italicum*, che Tito avea concesso, fosse novellamente ritirato pria di Ulpiano. La spiegazione data da noi rende oziosa una tale congettura tutta arbitraria.

([2]) Sono da aver presenti i luoghi in *Spanhem. orbis rom.* II, 10.

([3]) Niebuhr v. II, p. 352. Dirksen, *Saggi di critica* 11. 10. 148. 151. Una pruova principale si ripone nel brano dello Scoliaste all'orazione *pro Scauro* (p. 54. *ed. Heinrich*) « *Aliae civitates sunt stipendiariae*, *aliae liberae* ».

Il più importante cambiamento, che nei tempi posteriori intervenne nel sistema delle imposte, fu relativo all'Italia, giacchè ne perdè questa l'esenzione, e venne interamente pareggiata alle provincie. Le pruove decisive d'un tale cambiamento si contengono in molti ordinamenti, per i quali in alcune contrade dell'Italia l'imposta territoriale è minorata ([1]): e noi abbiamo notizie che esattamente determinano il tempo d'un tale cambiamento, e l'occasione di esso. Allo smembrarsi dell'impero tra Diocleziano ed i suoi contemporanei imperadori toccò a Massimiano l'Italia e l'Africa, ed in questa occasione furono introdotte in Italia le imposte provinciali: del che ci è pruova il seguente ed importante frammento di Aurelio Vittore ([2]). *Hinc denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum. Nam cum omnis eadem functione moderataque ageret, quo exercitus atque Imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova. Quae sane illorum temporum modestia tolerabilis in perniciem processit his tempestatibus* ». A chiarire un tal brano torneranno utili le seguenti e particolari osservazioni. Per *pars Italiae* è quì da intendere non una porzione dell'Italia, ma il terreno di essa, come nei classici scrittori la parola *partes* indica non di rado il terreno o la contrada, e fu pure usata nei tempi posteriori nel medesimo significato ([3]). Si è anche voluto intendere *pars* per *sors*, sicchè indicasse quello che nella partizione del regno fosse toccato in sorte a Massimiano ([4]): ma io penso, che una tale spiegazione non pos-

([1]) L. 2. 4. 7. 12. C. *Th. de indulgent. debitorum* (11. 28).

([2]) *Aurelius Victor, de Caesaribus Cap.* 39. (Su questo frammento è da vedersi Manso, *Storia del regno degli Ostrogoti* p. 386, che combatte in più luoghi la mia opinione: con questa, sembra, che in generale si accordi *Salmasio ad Trebell. Poll.* XXX. *Tyrann.* C. 24. benchè accenni ad un tale frammento solamente di passaggio e con poche parole.) (Vesme — *trad.*, nota 74. osserva che la spiegazione da me data del passo di *Aur. Vict.* trovasi già in Denina, *Rivoluz. d' Italia* lib. III, C. 5.).

([3]) *Iustiniani*, *Sanctio pragmatica*. L. 11. « *etiam per partes Italiae obtinere* ». Anche Ducange v. *pars*.

([4]) *Così* la intende Manso.

sa ammettersi, giacchè trovasi partecipare del medesimo destino anche l'Africa, e pure nè per le citate parole nè per tutt'altro modo si può asserire, che le imposte territoriali vi si fossero introdotte allora per la prima volta ([1]). La parola *omnis* è relativa o all'*Italia* o alla *pars Italiae*: ma già si lascia rilevare dal riportato frammento, che fin da questo tempo l'*Italia urbicaria* era esente dalle prestazioni in natura. *Functio* può indicare ogni ragione d'imposte, ma quì deesi intendere per quelle sole in natura. Giacchè quando vi è detto, che dall'Italia si traeva già da tempi anteriori una *functio*, ma che ora per la prima volta sieno introdotti i *tributa* o *pensiones* (le quali due ultime espressioni indicano appunto l'imposta in denaro) la prima prestazione non potè essere che in natura. Questa spiegazione viene interamente confermata dalle parole che seguitano, per le quali è chiaramente indicato il bisogno e l'uso di quella *functio*. Cerca in vero Manso riportare queste parole piuttosto alle seguenti *pensiones*, sicchè esse accennerebbero non all'uso dell'antica *functio*, ma alle novelle *pensiones*; con ciò un tale frammento in luogo d'una costruzione tutta semplice e naturale ne prenderebbe un'altra più complicata e difficile, e la ragione storica, dalla quale Manso si lascia persuadere a questa ingegnosa combinazione, è più apparente che vera. Egli opina, che solamente dopo la divisione dell'impero l'imperadore e l'armata fermamente stanziassero in Italia, che prima circonstanziava egli di provincia in provincia guerreggiando, sicchè quelle parole non indicherebbero la condizione primiera delle cose, sì bene quella che seguì nella divisione del regno: ma più avvisatamente considerando trovasi, che sono esse indubitatamente relative al primo caso. Nè anche quando i primi imperadori guerreggiavano in lontane provincie, rimaneva l'Italia al tutto scema di truppe, e per quanto riguarda gl'Imperadori istessi, era sempre qualche cosa di casuale e momentaneo che ne fossero lontani, e quando pure per guer-

([1]) *Cicero in Verrem lib.* III, *cap.* 6. p. 97.

re o viaggi si dipartivano dalla loro ordinaria residenza in Italia, vi rimaneva sempre in simili casi qualcuno della famiglia o della corte dell' imperadore a rendere necessaria la continuazione del pagamento. Queste particolari osservazioni si rileveranno con maggiore evidenza dalla seguente ed esatta traduzione dell' intero frammento: « Da questo tempo in prima fu introdotto in Italia il male grandissimo dei tributi. Giacchè se prima tutta intera l'Italia pagava un' uniforme e moderata imposta a sostentare le truppe e l' imperadore (la corte imperiale) che fissatamente o per la maggior parte del tempo stanziavano in Italia, colle imposte fu introdotto un obligo novello. Sulle prime era quella sopportabile perchè moderata: ma grave e dannosa è divenuta nei tempi presenti ».

Dopo un tale racconto, a cui non si può non aggiustar fede, la ragione d' una tale novità non può più collocarsi nell' avidità degl' imperadori, ma meglio nell' inevitabile conseguenza della divisione dell' impero. Finchè l' Italia stette sotto un medesimo dominio colle altre provincie, un tal peso potè essere sopportato da queste senza grande difficoltà; ma poichè venne costituita insieme coll' Africa in un regno a parte, non fu più possibile, che tutta intera la necessità delle imposte gravasse su questa sola. Una tale divisione non era certo duratura, giacchè alle volte fu l' impero novellamente riunito, altre volte altrimenti diviso. È solo naturale, che l' esenzione dalle imposte una volta annullata più non fosse ristabilita, tanto più che le genti a mano a mano si disvezzavano a risguardare l' Italia come la parte dominante. Fu pure una naturale conseguenza d' un tal cambiamento, che anche in Italia il privilegio della regione *urbicaria*, quando pure non fosse già perduto, al che pare che accennino le parole di Vittore, almeno ad un tal tempo si perdesse, sicchè fin d'allora anche questa parte dell' Italia fu soggetta alle prestazioni in natura [1], ed il nome dell' *Ita-*

[1] L. 3. C. *Th. tributa in ipsis spec.* (11. 2.) L. 14. C. *Th. de indulgent. debitorum* (11. 28.) Gotofredo spiega erroneamente un tal luogo.

lia annonaria non più rispose al significato primitivo. Ma anche dopo un tal cambiamento intervenuto in Italia l'esenzione dalle imposte delle città italiche durò nelle province, e si continuò pure ad usare il nome di *jus Italicum*, sebbene più non facesse al proposito. Che ciò durasse, è naturale, giacchè il bisogno dal quale erasi osiginato un tal cambiamento in Italia, non potea operare i medesimi effetti su quelle città, le quali erano sì poca cosa in paragone di tutta intera la contrada italiana. Alcuni moderni scrittori al contrario opinarono, che quelle città avessero perduto contemporaneamente coll'Italia l'esenzione dalle imposte [1]: ed essi si riportano a molte costituzioni, nelle quali con apparente universalità è dichiarata nulla ogni esenzione dalle imposte [2]. Ma in opposizione di questi havvene degli altri, dai quali anche a questi tempi quelle città ne sono espressamente riconosciute come esenti [3]. Ma è evidente che quelle leggi limitative riguardano alle esenzioni, che le singole persone procacciavansi per ispeciali favori [4], e non a quelle che si giustificavano per costituzione antica e per generali disposizioni legislative. Alla categoria di queste ultime apparteneva indubitatamente l'esenzione delle città italiche dalle imposte, che potea inosservatamente coesistere con quei divieti. Che perdurasse realmente, ne fa pruova incontrastabile la loro esistenza anche al tempo di Giustiniano.

A questo indicato cambiamento in Italia succede immediatamente il tempo degl'imperadori cristiani, ed il presente trattato è cominciato dallo studio del sistema

(1) Spanhem. *Orbis Rom. Ex.* 2. *cap.* 10. Schwarz, *De jure Italico* §. 12.

(2) L. 1. C. *Th. de annona* (11. 1.) L. 20. *eod.* L. 8. C. *Th. de censu.* (13. 10) L. 1. C. I. *de immun.* (10. 25.) L. 1. C. I. *de annona* (10. 16).

(3) L. 2. L. 4. 6. C. *Th. de censu* (13. 10).

(4) Così per esempio la L. 1. C. *Th. de annona* (11. 1.) parla solamente di quelle esenzioni, che l'imperadore istesso avea concesse — La L. 20 *eod.* delle esenzioni per rescritto. Espressamente di tali esenzioni procurate per *obreptionem* trattano *lib.* 11. *Tit.* 12. 13. C. *Th.*

delle imposte, quali erano a questo tempo. Ci rimane solamente a raccogliere le più recenti pruove sulla durata d'un tale sistema.

Sotto Giustiniano fu continuato in tutto quanto avea di più essenziale, non altrimenti che lo fosse stato sotto i suoi predecessori. Questo ci è dato a conoscere dalle costituzioni proprie d'un tale imperadore ([1]), nelle quali il sistema delle imposte è preso in considerazione nel suo insieme in pari modo che nel Codice Teodosiano; come rilevasi pure dal fatto, che nelle Pandette e nel Codice il sistema delle imposte ci è rappresentato con frammenti tratti dai classici giuristi, e con costituzioni dei primi imperadori. Ed a tal proposito è ordinato ed alle volte presupposto non pure il testatico e l'imposta territoriale, ma si fa anche parola nelle Pandette del *jus Italicum* come di quello che importava esenzione dall'uno e dall'altra ([2]). Con maggiore probabilità mi è dato affermare, che una tale esenzione dalle imposte era ciò che solo rimaneva di reale del *jus Italicum*. Giacchè era ben difficile che la libera costituzione avesse conservate le sue forme antiche; ed il privilegio di possedere per dritto dei Quiriti fin dalla legislazione di Giustiniano non era più speciale di alcune singole città. A così opinare ci persuade l'osservazione, che i frammenti degli antichi giuristi sul *jus Italicum* trovansi nel titolo de *censibus*, nel quale conservavano ancora un valore pratico ([3]).

Trovasi in Italia sotto gli Ostrogoti una imposta, la quale prende il nome di *bina et terna*, ed è detto espressamente, che siasi derivata dall' antica costituzione dell' Italia ([4]): e certo non era questa al-

([1]) Così per esempio *Nov.* 128.

([2]) *Tit.* D. *de censibus* (50. 15.) p. 106. 107.

([3]) Schwarz, *De jure Italico* §. 12. 14. opina, che il *jus Italicum* fosse cessato come esenzione dalle imposte ed in molti altri rapporti sotto Costantino. Ma ove ciò fosse, non si potrebbe comprendere, perchè si facesse sì sovente menzione di esso nelle Pandette come d' un dritto tutt'ora valido.

([4]) *Cassiodori Var.* III. 8. « *Pridem tibi, secundum morem veterem, exactionem binorum et ternorum fuisse delegatam* » VII. 20. « *Et ideo binorum et ternorum titulos, quos a provincialibus exi-*

tra cosa dell' antico testatico. Giacchè se per disposizione ultima il *simplum* di questa imposta più non pagavasi dai singoli individui, ma alternativamente da due o tre, (*nunc binis at ternis viris*) è probabile, che da questa particolare denominazione legislativa l' imposta istessa si denominasse *bina et terna* ([1]). Anche in Cassiodoro è detto di passaggio, che le proprietà territoriali fossero state esenti da questa imposta ([2]). L' imposta territoriale continuò pure sotto gli Ostrogoti non differente da quella ch' era stata sotto gl' Imperadori romani: e trovansi in Cassiodoro alcuni rescritti diretti agli amministratori provinciali, perchè dessero opera, che le imposte ordinarie fossero esatte dai *possessores* secondo la riportata indizione, osservando i tre termini già fissati per lo pagamento ([3]). In un altro luogo si fa ordinamento ad un impiegato di accordare il terzo termine, che secondo i conti delle imposte cadeva nella dodicesima indizione ([4]). È concesso ad una città di fare un sol pagamento dell' imposta invece di spartirla nei tre ter-

gi prisca decrevit auctoritas » etc. VII. 21. *Quamvis prisca consuetudo, binorum et ternorum exactionem ad te jusserit pertinere* » etc. VII. 22. « *quae de binis et ternis quantitas solemniter postulatur* ». Storia del dritto romano nel medio evo. v. 1. p. 286. (§. 103 della sec. ed.).

([1]) Questa spiegazione trovasi pure in Dubos, *Monarchie Française* L. 1. Ch. 12., il quale per altro incorre in molti errori.

([2]) *Cassiodori Var.* VII. 22. « *Sic tamen ut nec aerarium nostrum aliquid nimis a consuetudine percipiat, nec possessor supra modum possessionis (al. professionis) exsolvat* ». Io dichiaro queste ultime parole nel seguente modo: che nessun proprietario dovesse pagare un tal testatico simultaneamente colle imposte territoriali, che risultano dal catasto.

([3]) *Cassiodori Var.* XII. C. 2 — *Possessores praecipimus admonere, ut tributa indictionis tertiae decimae devota mente persolverit: quatenus trinae illationis moderamine custodito, debitam reipublicae inferant functionem.* Un simigliante passo trovasi nel *lib.* 11. C. 7. Sull' indizione ed i tre termini veggasi la parte seguente.

([4]) *Cassiodor.* XI. 25. « *Quapropter experientia tua de illa provincia ex illatione tertia (non tertiarum) fiscalium tributorum solidos, quos principi Augustorum provida deputavit Antiquitas, sine aliqua dilatione persolvat, quos noveris tertiae decimae. Indictionis rationibus imputandos* ».

mini ordinari ([1]). Ad un' altra città si fa conoscere che l' imposta di un terreno, che ne fosse stato esentato dall' imperadore, dovesse accumularsi alla somma totale delle imposte pagate per l' intero territorio della città ([2]).

Notizie assai più chiare sul sistema delle imposte romane trovansi tra i Franchi. Anche poichè questi cominciarono a dominare le Gallie, il sistema delle imposte rimase il medesimo e colle medesime distinzioni di classi, ma ne fu esente ogni terreno, che cadeva nelle mani dei proprietari Franchi. Dalla continuazione della medesima condizione, quale era presso i Romani, è da riconoscere l'origine del seguente e troppo conosciuto frammento della Legge Salica ([3]). « *Si quis romanum hominem convivam regis occiderit, 12000 den. qui faciunt sol. 300 culpabilis judicaretur — Si romanus homo possessor, id est qui res in pago ubi commanet proprias possidet, occisus fuerit,*

([1]) *Cassiodor.* I. 14. « *Et ideo praecelsa magnificentia tua, quod a Cathaliensibus inferebatur genus tertiarum, faciat annis singulis in tributarii summa persolvi — Quid enim interest, quo nomine possessor inferat, dummodo sine imminutione quod debetur exsolvat? Ita et illis suspectum Tertiarium nomen auferimus* ». La parola *tertiae* è applicabile a più obbietti, che possono distinguersi in tre categorie. Così per esempio, fu molto bene applicata dagli Ostrogoti alla divisione del terreno, giacchè da ogni romano territorio fu smembrata la terza parte (*Cassiodor.* II. 16). Ma fu usata anche bene da essi ad indicare l' imposta territoriale, giacchè questa pagavasi in tre termini o in tre parti uguali. Perchè altre volte non posi mente ad una tanto naturale osservazione, erroneamente pensai, che quante volte si trovasse l'espressione *tertiae* fosse da riferire alla divisione del terreno—Storia del dritto romano nel med. Evo. v. I. p. 283. (§. 103 della sec. ed.) v. IV. p. 488.

([2]) *Cassiodor.* II. 17 — « *Cognoscite, pro sorte quam Butiliano presbystero nostra largitate contulimus, nullam debere solvere fiscalis calculi functionem: sed in ea praestatione, quanti se solidi comprehendunt, de tertiarum illationiabus vobis noveritis esse relevandos* ». L' esenzione dalle imposte d' un tale territorio dovè fondarsi su d' un privilegio straordinario; giacchè in generale non ne erano esentati nè i Goti, nè i beni del re. *Cassiodor.* I. 19. IV. 14. XII. 5. Manso, *Storia del regno degli Ostrogoti* p. 98. 101 — in cui tutto questo trovasi rettamente osservato.

([3]) L. *Salica, Emend. Tit.* 43. *art.* 6 — 8.

is qui cum occidisse convincitur, *4000 den. qui faciant sol. 100 culp. jud* — *Si quis romaunm tributarium occiderit*, *1800 den. qui faciunt sol. 43 culpabilis judicaretur* ». A comprendere un tal modo di multare torna necessaria un' esatta classificazione degli abitanti romani. I *convivae regis* constituiscono la prima classe, originatisi certo per costituzione Franca, e nella quale erano indubitatamente noverati i più ragguardevoli Romani; seguono come seconda classe i *possessores*, ed espressamente si osserva, che vi erano compresi i proprietari tutti. La terza classe si estende a quelli soltanto, che mancavano di proprietà; che sieno quì denominati *tributarii* è molto facile spiegarlo, giacchè essi pure, o meglio essi soli, pagavano il testatico. Quante volte una tale intelligenza di questo frammento potesse sembrare dubbia, ogni dubbio ne sarebbe dileguato col confronto dei luoghi del dritto romano, nei quali la parola *Tributarius* indica solamente quelli che sono obligati al testatico (1). Anche nel frammento da noi riportato una tale denominazione non decsi intendere, come comunemente è uso, in opposizione all' esenzione dalle imposte dei Franchi, ma piuttosto all' esenzione dal testatico, della quale godevano i proprietari romani. Ed erronea è quella opinione, che comprende sotto la denominazione di *tributarii* gli uomini non liberi: giacchè sebbene i più di essi fossero stati realmente coloni, pure il rapporto del testatico colla istituzione del colonato era tutto fenomenico, ed oltre di essi eravi certamente molti *tributarii*, che non avevano alcuna personale dipendenza, ma erano interamente liberi. Che anzi potrebbesi anche congetturare da una tale legge, che il numero di questi *tributarii* compiutamente liberi sia stato molto maggiore nelle Gallie, che altrove. Nelle province orientali già da lungo tempo era stato annullato il testatico nelle città, e quasi non altri che i coloni e gli

(1) L. 3. C. I. *ut nemo* (11. 53.) L. 12. C. I. *de agric.* (11. 47.) L. 2. C. *Th. si vagum* (10. 12.) specialmente nella L. *un.* C. I. *de col. Thrac.* (11. 51.) L. *un.* C. I. *de col. Illyr.* (11. 52).

schiavi agricoli vi erano obligati. Se questo cambiamento si fosse esteso anche per le contrade occidentali, ed in ispecie per la Gallia, non è a nostra notizia; ma secondo il citato luogo della Legge non sembra molto probabile: se ciò non fosse, nelle determinazioni del riportato frammento i plebei cittadini sarebbero o dimenticati, o indicati con una espressione, che da un secolo non più loro conveniva. Ma quando si ritenga, che nelle città della Gallia il testatico non fosse stato annullato come in Oriente, l'espressione della Legge è esatta e comprensiva, giacchè si estenderebbe anche alle città. Comunque però la cosa si fosse, anche nella Gallia i coloni formavano il numero maggiore di quelli che pagavano il testatico, e da ciò si può chiaramente intendere, perchè nell'uso ordinario di esprimersi le denominazioni *tributarii et tributales* erano adoperate ad indicare i coloni. Gli esempi d'un tal modo di esprimersi non sono rari a trovare negli scritti di quel tempo [1].

In conchiusione di queste ricerche mi piace di raccogliere in breve quello che si è studiato nei particolari sulla storia della imposta territoriale, come la più importante fra le altre. Una tale imposta essenzialmente si riporta fino alla prima conquista delle provincie, sebbene da alcuni più moderni scrittori l'origine di essa fosse fissata al tempo di Diocleziano [2]. I più grandi

[1] Ducange. v. *Tributales et tributarii* — così per esempio, *dedit — idem Theodo dux, de Romanis tributales homines* 80 *cum coloniis suis in diversis locis.* Altrove « *Tradiditque tributales Romanos ad eundem locum in diversis locis colonos centum sedecim* ».

[2] Hegewisch, *Finanze romane* p. 393 — 398. Manso, *Vita di Costantino* p. 184. La vera occasione d'un tale opinare sembra riporsi in un particolare tutto fenomenico, che il più gran numero delle notizie sull'imposta territoriale trovasi nel codice Teodosiano, il cui principio comincia da Costantino. Manso propone una opinione tutta nuova e di conciliazione — *Storia del regno degli Ostrogoti* p. 384. 363. A suo avviso un'imposta territoriale eravi sotto i primi Imperadori, e già prima, ma fu altrimenti ordinata sotto Diocleziano, in modo che si può bene ritenere come una novella imposta. Ne sarebbero pruova le numerose leggi relative a tale obietto, che cominciano da questo tempo, le quali per la loro perenne ed inutile lotta contro gli abusi indicherebbero una oppressione fino allora ignota. Anche una tale opinione

cambiamenti, che intervennero nel sistema d'una tale imposta nella durata del dominio degl' Imperadori, furono i seguenti. Già di buon'ora l'imposta sui terreni addivenne generale nelle province, mentre primitivamente in molte di esse pagavasi la decima ed altre variabili prestazioni di simigliante ragione. Al tempo di Massimiano una tale imposta fu introdotta in Italia, ch' erane stata esente fino a questo tempo. Tutti gli altri cambiamenti, dei quali è parola negli antichi scrittori, non furono relativi al sistema istesso d'una tale imposta, ma alla quantità di essa. Dall'altra parte sarebbe al tutto erroneo volere stabilire una connessione storica fra l'imposta territoriale e l'antico *census* di *Servius*. Era questo speciale dei cittadini romani, e questo e la *capitatio* dei provinciali mancarono interamente dal tempo della guerra di Macedonia; e le poche notizie che se ne trovano nei tempi posteriori, accennano solamente a gravezze speciali e passaggiere, e non ad un sistema ordinato e permanente.

conciliatrice mi sembra poco fondata. Giacchè la maggiore oppressione può facilmente spiegarsi per il semplice aumento della somma dell' imposta annualmente fissata, anche quando il menomo cambiamento non fosse intervenuto nel modo di ordinarla e riscuoterla; e di questa maggiore attività del legislatore è naturale e bastante ragione sì la già detta gravezza, la quale dovette naturalmente rendere assai più malagevole l'esazione delle imposte, sì pure il fatto già noto, che al tempo di Constantino in tutti gli elementi del dritto pubblico e privato appalesossi nella legislazione un' attività fino a quel tempo non mai più veduta.

PARTE TERZA.

PROCEDIMENTO CHE TENEVASI NEL DETERMINARE L'IMPOSTA TERRITORIALE ED IL TESTATICO.

Era fondamento alle indicate imposte un catasto generale, della cui formazione Ulpiano diffusamente discorre ([1]). Indicavasi di ogni territorio il nome, la città, la contrada nella quale giaceva, due dei proprietari limitrofi, quindi il numero degli jugeri, dei campi, degli oliveti, delle praterie, e delle selve: per le vigne il numero degli arbusti, quello degli alberi per gli oliveti, non meno che i laghi e le saline, che appartenevano al territorio: erano considerate come campagne e praterie quelle soltanto, che erano state usate come tali negli ultimi dieci anni. Il proprietario dava le dette indicazioni (*professio censualis*), e vi aggiungeva un' estimazione propria ([2]). Tali catasti furono probabilmente formati da tempi rimoti; possiamo almeno rilevarlo dalla citata notizia tratta da *Igino*, che contiene alcune più precise determinazioni, giacchè accenna ad una classificazione dei campi. Con ciò pure si accorda quello che *Lattanzio* in tempi posteriori ci racconta del *census* sotto Galerio ([3]). Nei tempi po-

([1]) L. 4. D. *de censibus* (50. 15). Le indicazioni date dai proprietari, colle quali formavasi il catasto, era un personale *munus* L. 18. §. 16. D. *de muner*. (50. 4).

([2]) L. 4. *pr. cit.* « *omnia ipse*, *qui defert*, *aestimet* ». Potevano però naturalmente gl' impiegati delle imposte fare un' estimazione propria.

([3]) *Lactantius*, DE MORTIBUS PERSECUTORUM C. 33—« *Agri glebatim metiebantur*, *vites et arbores numerabantur*, *animalia omnis generis scribebantur*, *hominum capita notabantur: in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum referta unusquisque cum liberis, cum servis aderant, tormenta ac verbera personabant* ». Le forti querele, ch' egli vi aggiunge, non risguardano la somma istessa, ma la gravezza dell' esecuzione, e forse anche la grandezza delle imposte.

steriori del medio evo tali libri d'imposte furono denominati *capitastra*, perchè essi erano altrettante indicazioni della partizione delle imposte *(capita)*, donde proviene la parola *catastrum*, alla quale fu conservato il medesimo significato anche ai giorni nostri ([1]).

Era il catasto di tempo in tempo rinnovato sì per migliorarlo dai molti errori, ([2]) come pure per dar luogo ai seguiti cambiamenti. Potrebbesi pensare, che ciò avvenisse mediante una novella *professio* del proprietario di ciascun territorio, o aggiungendovi i seguiti cambiamenti. Ma dal citato luogo di Lattanzio non meno che dai più degli ordinamenti degl' Imperadori ([3]) rilevasi assai più chiaramente, che di tempo in tempo seguiva un novello catasto per tutti i terreni. Ai tempi di Ulpiano una tale regolare innovazione ripetevasi, come sembra, per ogni dieci anni; a ciò pure accenna la determinazione, che soltanto quei terreni fossero a considerare come campi e praterie, che per tali fossero stati usati nei dieci ultimi anni (cioè a dire dall' ultimo censo) ([4]). Si ritiene per i tempi posteriori un periodo di quindici anni: ma di ciò non abbiamo testimonio alcuno: se non che una grande probabilità risulta dall' uso cronologico delle *indizioni*, delle quali avremo in seguito a discorrere ([5]). Non è al tutto improbabile, che questo periodo avesse una certa connessione con quello dell' antico *census lustrale* dei cittadini romani, giacchè quello è appunto doppio e triplo di questo ([6]).—Ma pria che si fosse posto mano ad un no-

([1]) Une tale genesi trovasi in Gotofredo *paratitl. Cod. Theod.* XIII. 10.

([2]) L. 2. D. *de censibus* (50. 15). « *Vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt* ».

([3]) L. 5. C. *Th. de censu* (13. 10).

([4]) L. 4. *pr.* D. *de censibus* (56. 15) — « *et id arvum quod in decem annos proximos satum erit, quot jugerum sit — pratum, quod intra decem annos proximos sectum erit, quot jugerum* ».

([5]) Sarebbe possibile, che il periodo di quindici anni risalisse a tempi rimoti, e che quello di dieci anni di Ulpiano ne sia al tutto indipendente.

([6]) Potrebbesi ammettere una immediata connessione fra l'uno e l' altro, quando si pensasse che il *census* delle provincie seguiva

vello catasto, poteva il proprietario lasciarsi esentare dagl' impiegati delle imposte, quantunque volte gli fosse stato possibile pruovare che il terreno senza colpa di lui avea peggiorato da quello ch' era al tempo del catasto [1]. Una tale regolare esenzione fatta dagl' impiegati è a distinguere da quella tutta arbitraria degl'Imperadori data per favori personali o per avvantaggiare un proprietario impoverito [2].

L'uso del catasto era il seguente: erano per esso in ogni parte del regno esattamente determinati i *capita*, ossia altrettante porzioni di terreno, alle quali assegnavasi una medesima rendita, e perciò una corrispondente somma d'imposta. In ogni anno, che dicevasi *indictio*, e che cominciava dal primo settembre, la somma delle imposte era fissata in grande, e quindi spartita per il numero delle parti *(capita)* conosciute per catasto; donde immediatamente conoscevasi quanto ciascuna parte *(caput)* dovesse pagare in un anno. Il pagamento istesso seguiva in tre termini eguali, al primo di Gennaro, di Maggio, e di Settembre. Certamente una tale combinazione, quale io quì la presento, non trovasi in alcun luogo così compiutamente espressa; le sole due parti essenziali di essa si possono dimostrare con pruove speciali indubitate, cioè a dire, la somma delle imposte determinata per ciascun anno *(indictio o delegatio)* donde l'anno istesso *(indictio)* denominavasi [3], ed in secondo luogo l'eguale porzione di quella,

contemporaneamente con quello delle città. È solo da osservare che pria di Augusto trovasi appena un regolare sistema d'imposte nelle province, e già sotto Augusto non più esiste un *census* dei cittadini per ogni cinque anni, giacchè da lui solo tre volte fu ordinato. *Suet. Augustus*. C. 27. *Monumentum Ancyranum*, *tab.* 2.

[1] L. 4. §. 1. D. *de censibus* (50. 15.) — L. 3. 12. 14. C. *Th. de censitor* (13. 11.) L. 5. C. *Th. de censu* (13. 10). Modi sì equi contradicono al rimprovero fatto da Hegewisch p. 292. e Manso p. 189. Quando alcuni territori interi venivano esentati dalle imposte, era necessario un catasto straordinario fatto pure in un tempo straordinario. L. 4. C. I. *de censibus* (11. 51).

[2] A ciò è (per esempio) relativa la L. 2. C. *Th. de indulg. deb.* (11. 28).

[3] L. 8. C. *Th. de extr. s. sord. mun.* (11. 16.) — *ut indictione anniversariis vicibus emissa, jubeamus inferri merito pen-*

che traevasi da ciascun *caput* ([1]). Con ciò non si afferma certamente, che siasi accumulata per tutto l'impero una sola somma, e fosse stata questa spartita per diversi *capita*. Che anzi non è al tutto improbabile, che sulle prime la somma principale fosse stata divisa fra le singole contrade (province, Diocesi, o prefetture), che in seguito la parte toccata a ciascuna di esse venisse novellamente spartita fra i diversi *capita*, che vi si contenevano. Allora solamente era possibile formare il catasto di ogni contrada secondo le sue speciali condizioni, e l'imposta d'un *caput* poteva essere in Gallia, per esempio, maggiore o minore che in Oriente. Trovasi pure un frammento, che in qualche modo dà ad intendere, che una tale probabile combinazione fosse realmente seguita ([2]).

Merita una speciale attenzione l'uso, che d'una tale costituzione delle imposte è fatto ad indicazione del tempo. È ben noto che Giustiniano nelle Leggi e negli al-

sitanda L. 3. C. *Th. de indict.* (11. 5) — « *ne per ignorantiam collatores ad anni prioris exemplum ante delegationem missam ea cogantur exsolvere quae postmodum indebita, missa delegatione, forsitan provocabit eventus* » *etc.* — L. 13. C. *Th. de annona* (10. 16) — *Tripertito autem omnia fiscalia inferantur — videlicet cal. Januariis et cal. Maiis, et ad finem indictionis — Quod si velint tripertito solvere, habeant ad dilationem totum septembrem mensem futurae indictionis. Ante missum vero, et convenit, inferant in exordio cujusque indictionis: nam et hoc ejus significat appelatio* » L. 18. C. *Th. de ann.* (11. 1) — *ejus anni atque indictionis exordio* — L. 35. *eod. Cassiodori Var.* XI. 7. XII. 2. (f. v. p. 118). Sui tre termini L. 15. 16. C. *Th. eod.* (11. 1).

([1]) Pruove decisive d'una tale affermazione trovansi nei luoghi di Ammiano e di Eumenio, che saranno riportati nella parte seguente.

([2]) *Eumenii gratiarum actio ad Costantinum* C. 5. « *Nec tamen juste queri poterat, cum et agros qui descripti fuerant haberemus, et* GALLICANI CENSUS COMMUNI FORMULA *teneremus* ». Qui sembra, che la prefettura della Gallia avesse un *census* speciale. Non è molto probabile l'opinione di Gotofredo, che l'Imperadore facesse una generale *delegatio*, che fosse poi spartita *in particulares delegationes* dai prefetti delle singole province, giacchè questo potea aver luogo anche per tutto l'impero. Se realmente ciò avvenisse, è probabile per la L. 1. C. *Th. de annona* (11. 1.) e L. 3. 4. C. *Th. de indict.* (11. 5.) Gotofredo *paratitl.* C. *Th. lib.* 11, *Tit.* 5.

tri scritti molto si riporta frequentemente all'*indizione*, e questo uso fu continuato anche per il medio evo e fino ai tempi più prossimi (1). Con ciò si prendeva un determinato anno come punto di cominciamento (2), e da esso contavansi i periodi successivi di quindici anni. Data la *indictio*, era però incerto a quale di quei periodi si accennasse, e con essa era solamente espresso il numero di un singolo anno compreso in quei periodi. Era questo singolo anno e non il periodo di quindici anni, che denominavasi *indictio*. Se per esempio, in un documento si fa menzione della settima *indictio*; un tal documento dee essere stato formato nel settimo anno d'uno dei periodi di quindici anni, ma quale di essi si fosse, è incerto (3). Tutto questo è indubitato: quello che seguita può essere aggiunto con grande probabilità, sebbene non si trovi in alcun luogo espressamente pruovato. La *indictio* significava ancora, come fu già osservato, l'imposta fissata per un anno, e l'anno delle imposte che cominciava dal primo settembre. Per una tale conformità di denominazione applicata ora alle imposte ed ora al tempo è assai probabile, che i periodi di quindici anni usati a tener conto del tempo non fossero che i medesimi che quelli delle imposte (4). E questo si eleva a certezza osser-

(1) Sulle *indizioni* cronologiche trovansi notizie esatte, sebbene brevi, ma in un modo compiuto nell'opera *Art. de vérifier les dates depuis la naiss. de N. Seigneur*. t. 1. p. 36. *ed. Paris* 1818. 8. ed anche *Gothofredi prolegom. Cod. Theod.* p. CCVII. *Scaliger. De emend. temp. lib.* 5. p. 501 — 506. *ed. Col. Allobr.* 1629. f.

(2) Trovansi diversi modi di contare per *indictio*, dei quali l'uno comincia dall'anno 311. l'altro da 313. 314. 315.

(3) Il qui descritto uso delle *indictiones* servì di regola generale per più secoli. In tempi molto posteriori e nel dodicesimo secolo trovasi per la prima volta una riforma tutta arbitraria. Sono denominate *indictiones* i periodi stessi di quindici anni, e dalla nascita di Cristo è indicato sì il numero delle *indictiones* in questo senso, che i singoli anni compresi in esse: così per esempio, *Indictionis* LXXIX *anno* V.—*Art de vérifier les dates* 1. C— *Scaliger* l. c. p. 502. 503. opina, benchè senza ragione, che la parola *indictio* indicasse primitivamente ora un singolo anno, ora cinque anni, ora quindici.

(4) *Scaliger* l. c. p. 504. dice, che il principio delle *indictiones* (anno 312) cada nei *quinquennalia* di Constantino, che co-

vando, che la cronologica *indictio* qual'essa trovasi usata dagl' Imperadori greci, comincia appunto dal medesimo giorno che l'anno delle imposte, ossia dal primo settembre ([1]). E quando si dimandi, quale regolamento nel sistema delle imposte facesse necessaria la distinzione di questi periodi, niun'altra nè più naturale ragione ci si porge, che l'innovazione generale di tutti i catasti dell' impero. Era questo un avvenimento importante ed a notizia di tutti, e bene poteasi usare ad indicazione del tempo. Ed una tale spiegazione è tanto più probabile, che per essa è da ritenere il fatto della rinnovazione del catasto per ogni quindici anni, che non potrebbe altrimenti pruovarsi. Una tale connessione delle *indictiones* cronologiche col sistema delle imposte è sì immediata, che è chiaramente espressa nelle fonti del dritto, ed anche nel medio evo non venne al tutto in oblio ([2]). Per quanto riguarda una determinazione più esatta d' una tale connessione trovansi presso alcuni moderni scrittori opinioni al tutto contradicenti a quella che fu da noi riportata. Si è affermato che al cominciamento del decimo quinto anno

minciò e regnare nel 307: che da essi fino ai suoi *Vicennalia* decorrono appunto quindici anni, donde siasi originata la consuetudine di considerare un tale intervallo come un termine cronologico. Ma non si può spiegare, perchè appunto ad un tale intervallo siasi associata una tanto speciale importanza.

([1]) L'affermazione dello Scaligero l. c. p. 503 che la *indictio* contata dal primo settembre cominciasse al tempo di Giustiniano, è molto improbabile.

([2]) *Placentinus*, *Summa in tres lib. tit. de indiction.* (10. 17.) dice, che i Romani pagavano le loro imposte per ogni periodo di quindici anni, nei primi cinque anni in oro, poi in argento, e quindi in rame; e così il tutto era soddisfatto al decorrere di quindici anni. I glossatori di questo titolo e della *Const. Summa* ripeterono una tale opinione, e molti moderni scrittori vi si accordarono. (H. *Lincken de indict. Rom. Tenae* 1673. C. 4. §. 4.) Azo, *Lectura in Const. Summa* ripete il medesimo, e pone *ferrum* in luogo di *aes*. *Lucas de Penna* alla L. 2. C. *de annona* (10. 16.) dice, che nel primo lustro pagava l'Asia, nel secondo l'Africa, nel terzo l'Europa. *Aventinus* (*epit. annal ed.* 1522.) ha publicati in tedesco alcuni documenti del nono e dodicesimo secolo, e traduce la parola *indictio* nel seguente modo (catasto delle imposte romane nei XII. anni). Schilter, *glossarium* p. 431. 432.

fissavasi la somma delle imposte per l'intero periodo di quindici anni ([1]), ma una tale affermazione contradice alla determinazione annua sopra pruovata. Alcuni opinarono che il prodotto degli ultimi quindici anni servisse di regola a fissare l'imposta territoriale ([2]). Ma a così opinare non porge occasione alcun testimonio storico, che anzi vi contradicono le notizie esistenti. Giacchè se a fissare l'imposta si fosse fatto fondamento sul prodotto reale, oziose sarebbero state le esatte indicazioni dei campi, dei prati, delle vigne, col numero degli arbusti ecc., quali noi le troviamo descritte in Ulpiano.

Anche per il testatico usavansi i registri generali, ma a tale obietto non formavansi ruoli speciali, ma vi si adoperavano quegli stessi dell'imposta territoriale. Ed Ulpiano dice nel descrivere il catasto, che ogni padrone dovea denunziare i suoi schiavi indicandone le qualità ([3]), ed ogni proprietario i fittajuoli ed appaltatori abitanti sul suo terreno a rischio di pagare per essi ([4]).

D' una tale connessione di entrambe le imposte nella formazione dei ruoli è testimonio anche Lattanzio, e trovasi pure in un conosciuto luogo del Codice ([5]).

([1]) Dubos, *Monarchie Française* l. 1. (4. 12).

([2]) Trattato di *Le Beau* nelle *Mémoires de l'Academ. des Inscri:* t. 41. p. 159.

([3]) L. 4. §. 5. *de censibus* (50. 15.) « *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum, et aetates et officia et artificia specialiter deferantur* ».

([4]) L. 4. §. 8. *eod.* « *Si quis inquilinum, vel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus tenetur* ». Parlasi evidentemente degli appaltatori e fittajuoli ordinari, e l'obligo del proprietario avea una ragione tutta finanziera, per provvedere, che i fittajuoli non passassero inosservati. Erroneamente opinarono coloro, che pensarono trovare in questo luogo una traccia del colonato posteriore.

([5]) L. 7. C. I. *de donat.* (8. 54.) *Censualis quidem professio domino praejudicare non solet. Sed si in censum, velut sua mancipia, deferenti privigno tuo consensisti, donationem in eum contulisse videris.* SCHULTING *ad Ulp.* 1. 8. s' inganna doppiamente, giacch' egli riporta questo frammento all' antico censo lustrale, ed in secondo luogo vede in esso una forma speciale del passaggio del-

Ma una tale connessione per la natura essenzialmente diversa delle due imposte ha qualche cosa di strano; e potrebbe trarre in errore sulla natura tutta indipendente del testatico, ed indurre all'opinione di Gotofredo, secondo la quale quello che noi diciamo testatico, non sarebbe stato altro che una parte della imposta territoriale. Ma la cosa si lascia spiegare nel modo seguente ed assai semplice. Il testatico era in generale il complemento dell'imposta sui terreni, giacchè il primo pagavasi da coloro appunto, che nulla contribuivano per la seconda. Sicchè ad assicurarsi, che ninno si fosse sottratto al ruolo delle imposizioni, non porgevasi mezzo più acconcio, che lasciar formare i ruoli per entrambe le imposte in un medesimo tempo e dai medesimi impiegati, giacchè ogni abitante, che non ne fosse per eccezione esentato doveva immancabilmente soggiacere o all'una o all'altra. Col costituirsi del colonato nei tempi posteriori, e coll'addivenire universalmente importante, può bene una tale connessione aver contribuito a confondere il testatico dei coloni coll'imposta pagata dal padrone, avanzandola questi per quelli. E quando quello fu generalmente esteso, sorgeva una novella ragione, perchè i due ruoli delle imposte dovessero essere congiunti [1].

Anche per il testatico dovevano spesse volte nella formazione dei novelli ruoli seguire dei cambiamenti, ed in questi casi osservavansi le regole seguenti. Quando alcuno moriva, o passava in una condizione, che importasse esenzione dalle imposte, cessava il testatico immediatamente. Al contrario coloro, ai quali in questo intervallo avveniva di toccare l'età, alla quale

la proprietà. In esso niente dicesi, che vi sia chiaramente espressa la volontà di donare, ma della forza di alienare non è parola.

[1] Vesme, *Tributi nelle Gallie*. 1839. p. 26, pensa, che il periodo di quindici anni fosse stato relativo solamente al testatico, e non all'imposta territoriale. È questa un'opinione, che non può ammettersi. Per il testatico la durata di quindici anni riesce al tutto inopportuna, e potrebbe essere spiegata e giustificata solo quando il testatico fosse considerato come parte e complemento dell'imposta territoriale.

cominciava l'obligo del pagamento, non vi erano semplicemente iscritti, ma era disposto, che riempissero i vuoti che vi si erano formati [1].

(¹) L. 7. C. *Th. de censu.* (13. 10.) L. 7. C. *Th. de tiron.* (7. 13).

PARTE QUARTA

SOMMA PROBABILE DELLA IMPOSTA TERRITORIALE.

I più moderni scittori fissano come rendita dell'impero romano alcune somme, che mancano al tutto di fondamento storico, e meritano perciò poca attenzione. Sonovi dai più remoti tempi sulle singole province notizie contemporanee, ma queste accennano piuttosto a fatti passaggieri anzi che ad istituzioni permanenti [1]. Havvi soltanto sull'ammontare dell'imposta territoriale al tempo di Costantino e suoi immediati successori due notizie distinte, la cui combinazione dà luogo a qualche cosa di più certo, che semplici congetture, ed un tale risultato è tanto più importante, che l'imposta territoriale costituiva indubitatamente la parte maggiore della rendita dello Stato. L'una di queste notizie è relativa al numero dei *capita* nelle Gallie, l'altra alla imposta, che gravava su di essi.

La prima notizia è tratta da un elogio di Eumenio a Costantino [2]. Era stato questo Imperadore generoso di non pochi benefici verso la città degli Edui, e quì gli si rendono grazie particolari per l'esenzione dalla imposta territoriale. Non avevano invero pria d'una tale esenzione gli abitanti a dolersi di alcuna apparente ingiustizia, giacchè non si assegnava loro una estensione di terra maggiore di quella che fosse nella realtà, nè gravava su di essi più di quello, che la somma delle imposte importata per le Gallie. Nondimeno dice l'oratore, un tal peso riusciva insopporta-

[1] Molte notizie trovansi raccolte in *Lipsius*, *DE MAGNITUD. ROM. lib.* II. *cap.* 3. Egli stesso valuta l'intera rendita sotto Augusto a più di cento cinquanta milioni: ma io non so a quale moneta egli accenni. Gibbon. vol. 1. Cap. 6. ritiene per il medesimo tempo la somma di quindici fino a venti mila lire sterline.

[2] *Eumenii*, *GRATIARUM ACTIO cap.* 11. *in PANEGYR. vet. ed.* Arntzen t. II, *Traj.* 1797. 4. p. 450.

bile, giacchè il loro terreno era eminentemente infecondo e per natura e per difetto di coltura ([1]). A ciò è relativa l'esenzione, che l'oratore ci ritrae nelle seguenti parole: « *Septem millia capitum* ([2]), *quintam amplius partem nostrorum censuum — Remissione ista septem millium capitum, viginti quinque millibus dedisti vires, dedisti opem, dedisti salutem; plusque in eo consecutus es, quod roborasti, quam recidisti in eo, quod remisisti; quatenus tantum tibi firmum, certumque redditum est id, quod irrito petebatur. Siquidem desperatio perferendi debiti etiam id, quod dari poterat inhibebat, nec erat ratio conandi, cum non esset spes ulla complendi. O divinam, Imperator, tuam, in sananda civitate medicinam! Sicut aegra corpora resecata aliqua sui parte sanantur, ut imminuta vigeant, quae exagerata torpebant, ita nos, nimia mole depressi, levato onere, consurgimus.* » Qualche difficoltà proviene in questo frammento dai numeri. Secondo la spiegazione data dai più moderni scrittori Costantino avrebbe affrancati sette mila *capita* di venticinque mila, sicchè ne rimarrebbero diciottomila. Ma in tal caso sarebbe poco acconcia l'espressione *quintam amplius partem*, giacchè sette mila avanzano la quarta parte di venticinque mila. I più emendano perciò la parola *quartam*; il che, come sembra, non si può giustificare per alcun manoscritto. Il più moderno editore vi ha novellamente sostituito *quintam*, ed ha dato per un tal cambiamento la ragione assai debole, che nel fatto sette mila sieno più che cinque mila. Ma è chiaro che la precisione delle parole si porge come il più facile mezzo

([1]) L. C. *cap.* 5. p. 132. (S. o. p. 13.) *cap.* 6. p. 433. « *Habemus enim, ut dixi, et hominum numerum qui delati sunt, et agrorum modum, sed utrumque nequam, hominum segnitia, terraeque perfidia* ».

([2]) I più applicano l'esenzione dalla imposta a sette mila persone: così per esempio Dubos, *Mon. Françoise* 1. 12. Schwarz, *De jure Ital.* §. 9. Ma in tutto il discorso parlasi sì chiaramente della imposta territoriale (è da vedersi la nota precedente) che ogni altra spiegazione è inammissibile. Arntzen ha profondamente svolto questo punto.

a togliere la difficoltà: è ancora da osservare che un tal modo di esprimersi risponde meglio allo scopo dell'oratore, il quale intendeva mettere in maggiore evidenza la generosità dell'Imperadore. Ed ogni dubbio si chiarisce facilmente, sol che si ritenga, che primitivamente erano trentadue mila *capita*, menomati a venticinque mila per esenzione, giacchè sette mila avanzano di poco la quinta parte di trentadue mila, sicchè la lezione *quintam* addiviene al tutto indubitata. Ed una tale opinione, astrattamente dal vantaggio che presenta, è pure confermata dall'insieme del frammento. Un membro infermo, dice l'oratore, che si attiene a membri sani, può ammortire anche questi; che ne sia mozzo, e riprenderanno quelli la loro naturale attività. Così l'imperadore coll'affrancare sette mila *capita* ha reso possibile ed assicurato il pagamento per i restanti venticinque mila. È chiaro, che in questo figurato modo di esprimersi, i venticinque mila *capita* rappresentano la somma naturale e proporzionata, che addiviene difficile a pagare sol quando venga accumulata all'altra non naturale dei sette mila, come pure ne è facile il pagamento quando questi ne sieno esentati. Sicchè i venticinque mila sono il restante della somma, ed i trentadue mila la somma primitiva. Gibbon si è provato a fondare su questa somma il calcolo del numero dei *capita* del regno di Francia qual'esso è oggigiorno ([1]). Egli determina la *civitas* degli Edui in modo, che in essa si comprendano secondo le notizie statistiche del suo tempo cinquecento mila abitanti ([2]), e perchè fissa per tutta la Francia il numero di ventiquattro milioni, ne segue, che quella contrada avea a sopportare la quarantottesima parte dell'insieme delle imposte, il quale risultato si giustifica vie maggiormente per altre ragioni ([3]). E quando si ritenga per gli Edui

([1]) Gibbon, *History* vol. III. *chap.* 17. p. m. 92. 93.

([2]) Egli propone due risultati come possibili, cinquecento mila ed ottocento mila; ha delle ragioni per attenersi a preferenza al primo.

([3]) Dubos, *Monarchie Française*, assegna alla Gallia di quel tempo diciassette provincie: tra queste avea la *Lugdunensis prima*

la somma di venticinque mila determinata da Constantino, ne consegue per la Francia intera la somma di un milione e duecento mila *capita* [1].

Sull' imposta d' un singolo *caput* trovasi in Ulpiano la seguente importante notizia al tempo dell' amministrazione di Giuliano nelle Gallie [2]: « *Primitus partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperit flagitari; discedens vero septenos tantum, munera universa complentes* [3]. Sicchè al cominciare dell'amministrazione di lui ogni *caput* rendeva per ciascun' anno venticinque *aurei*, ed egli menomò una tale somma fino a sette *aurei*. I più hanno inteso un tal passo come relativo al testatico [4]: ma un tanto elevato testatico non è in alcun modo a pensare, qualunque fossero le arbitrarie modificazioni, che piacesse aggiungervi. Perciò si può intendere in Ammiano ben altra cosa che l' imposta d' un singolo *caput*. Havvi in questo luogo, come pure in quello di Eumenio, una pruova decisiva, che ciascun *caput* pagava la medesima imposta, e che da questa, come fu già osservato, proveniva l' intera rendita.

tre *civitates* e due *castra*, nel cui novero era la *civitas* degli Edui. Questo mena ad un medesimo risultato di quello dato nel testo.

[1] Io ho qui adoperate alcune date di Gibbon, ma mi sono interamente dipartito dal calcolo fatto da lui. È questo difettoso nei seguenti punti principali. Egli riconosce coi più moderni scrittori diciotto mila *capita* agli Edui invece di venticinque mila: fissa il numero dei *capita* per la Francia intera a cinque cento mila; il quale risultato potrebbesi spiegare solo quando si ritenga, che la contrada degli Edui avesse al tempo di Gibbon ottocento mila abitanti, la quale cifra non è ammessa da Gibbon istesso, sicchè è in contradizione con se medesimo, ed a tal proposito è da vedere Huschke, *Census* al tempo dell' impero p. 102.

[2] *Ammianus lib.* XVI. *cap.* 5. p. 128. *ed.* 1. *Gronov.* L. B. 1693. 4.

[3] *Munera universa complentes*, cioè a dire, che contenevansi in questa somma le diverse ragioni d' imposte, che gravavano sul terreno: mentre nei tempi primitivi ve n' erano forse anche altre straordinarie, come sarebbero oggi per l' imposta territoriale Francese i *Centimes additionels*.

[4] Così per esempio *Valesius ad Ammian.* l. C. *Dubos Civ.* 1. Ch. 12. Quest' ultimo, a rendere più probabile la cosa, afferma,

Il paragone della indicata somma con quella di oggigiorno presenta il seguente risultato. Nell'anno 1818 l'imposta territoriale ammontò (*contribution foncière en principal*) a cento e sessantadue milioni sei cento e tre mila franchi ([1]), o circa quattro milioni di talleri, qualche cosa di più che la somma minore dell'antica imposta territoriale, ma assai meno della maggiore ([2]). Il risultato d'un tale paragone ha qualche cosa di strano, giacchè nella Francia dei giorni presenti l'agio e l'amministrazione sono certamente assai più innanzi di quello che fossero al tempo degl'imperadori cristiani, sicchè un contrario risultato sarebbe da attendersi. Le riflessioni seguenti potrebbero darci in qualche modo ragione d'un sì strano fenomeno. È certo che si avrebbe un diverso risultato, quando riuscisse mettere in confronto la somma principale di tutte le imposte di entrambi i regni: giacchè è probabile che l'imposta territoriale sotto l'impero romano apportasse assai più che le rimanenti, mentre le imposte indirette formano per gli stati moderni una parte sì importante delle publiche rendite. Ed in secondo luogo si andrebbe errato, quante volte volesse ritenersi la riportata somma come misura permanente per tutta la durata del dominio imperiale. Sarebbe innanzi a pensare, che continuando il medesimo sistema delle imposte, queste crescessero moltissimo, giacchè sotto il governo oppressivo di molti degl'imperadori posteriori più che la forma d'imposte regolari e bene ordinate, ebbero quella di violenze perennemente ripe-

che fino a quando durò la schiavitù, sieno stati tutti gli uomini liberi bene abbienti, ed avrebbero potuto pagare un forte testatico.

([1]) Moniteur 1818. p. 369.

([2]) Tutt'altro è il risultato di Gibbon: giacch'egli calcola la somma di tutte le imposte di Francia al suo tempo a diciotto milioni di lire, e conchiude che nell'impero romano le imposte pareggiavano solamente la quarta parte delle francesi. Fatta astrazione dagli altri errori già osservati, egli incorre nell'errore capitale, che in un tale confronto pone da una parte tutte le imposte della Francia, e dall'altra sola una dell'impero romano: sicchè non tiene alcun conto del testatico e di tutte le imposte indirette.

tute. E ciò dà ragione dell'immensa riduzione da venticinque a sette sotto Giuliano, che non altrimenti avrebbe potuto esser fatta che in una condizione straordinaria d'imposizioni. A ciò accenna pure la testimonianza di Lattanzio, di Salviano e di Ammiano, i quali ci ritraggono con imagini terribili la gravezza delle imposte, ed aggiungono, che per esse un gran numero di proprietari avevano perduta interamente la proprietà ([1]). Ancor più espressivo di questi è il luogo di *Vittore*, che chiaramente dice, che l'imposta era ancor moderata e sopportabile al tempo di Massimiano, ma che divenne nei tempi posteriori distruttrice ([2]). Ed a ciò si aggiunge in terzo luogo, che una tale imposta non pagavasi nel fatto, come è uso pagarsi in uno Stato bene ordinato: accumulavasi in una massa immensa, ed esigevasi di questa tanto quanto era possibile ritrarne. Il rimanente delle imposte dovett'essere estremamente grande, e ciò ci fanno pure supporre le molte indulgenze d'ogni ragione, delle quali è pieno il codice Teodosiano.

Se dopo il già detto ci si conceda di formolare un giudizio ultimo sul discorso sistema delle imposte, potrebbe dirsi, ch'era così costituito, che sotto di esso non era al-tutto impossibile uno stato florido delle terre, ma che divenne per l'impero estremamente dannoso nell'esecuzione e sotto principi inetti ed immorali.

([1]) *Lactantius*, *De mortibus persecutorum*. C. 23. (5. o. p. 123.) *Salvianus*, *De gubernatione Dei lib.* V. C. 8. 9. (è da vedere il trattato sul colonato). *Ammianus lib.* XVI. C. 5.

([2]) *Aur. Victor*, *De Caesaribus* C. 39. (5. o. p. 103).

GIUNTA

AL PRECEDENTE TRATTATO

1842.

§ I. Mi piace di cominciare ricordando e riducendo a pochi e brevi principii quanto vi ha di più essenziale nel lavoro che precede.

Fin dal governo di Servio Tullio la rendita più importante e regolare per la republica romana proveniva dal *tributum* dei cittadini romani. Pagavasi questo sul capitale della proprietà di qualunque ragione si fosse: e perchè la parte maggiore e più ricca di questa consisteva in terreni, nel fatto esso non era che una imposta territoriale compresa nel *census* ([1]).

I grandi tesori, che furono predati nella guerra di Macedonia, dettero da poter esentare i cittadini romani dal *tributum*, nell'anno 587 della città (Q. *Aelio Paeto*, M. *Junio Penno Coss.*), il quale *tributum* fin d'allora non fu mai più fermamente e con stabilità rimesso.

La rendita principale dello Stato era costituita a quel tempo dalla imposta molto importante delle provincie ed in particolare dalla territoriale, la cui esazione variava moltissimo, e consisteva in gran parte in prestazioni naturali del prodotto dei frutti.

Da quest'epoca divenne l'Italia esente dalle imposte dirette, alle quali furono soggette le provincie. Una tale differenza cessò poi sotto Massimiano, dal quale le imposte provinciali furono tradotte anche in Italia.

Fin dal tempo di Augusto tentossi ridurre a sistema uniforme le svariate imposte provinciali. Questo fu fatto mediante un catasto generale, in cui l'imposta territoriale fu fissata in denaro, che tenne le veci della decima e di simiglianti prestazioni. Fatta estimazione della

([1]) Niebuhr, *Storia romana* vol. I, p. 502. 518. della terza edizione.

rendita, furono le terre distinte in *capita*, cioè in altrettante porzioni, alle quali assegnavasi una rendita eguale, e quindi una corrispondente somma d'imposta. Un tale lavoro lungamente protratto sembra di essere stato compiuto sotto il governo di M. Aurelio. Il cambiamento delle prestazioni naturali in denaro non potea non operare beneficamente.

Dall' insieme di questo trattato è mio intendimento fissare alcuni punti principali, dei quali alcuni abbisognano di pruove più esatte, altri debbono essere meglio giustificati e svolti.

A. *Esenzione dell' Italia dalle imposte dall' anno 587 fino all' imperadore Massimiano.*

§. 2. Una tale affermazione comprende in se due proposizioni differenti; la prima, che l' antico *tributum*, qual'esso era al tempo di Servio, non fosse stato più rimesso dopo la guerra di Macedonia; la seconda, che l' Italia non sopportasse al pari delle province alcuna imposta territoriale.

Alcuni affermano, che il *tributum* fosse stato novellamente ristabilito sotto il consolato di *Hirzio et Pansa* (1), e che sin d'allora sia rimasto, giacchè non si ha notizia che fosse stato novellamente tolto. A così opinare fu occasione, che nei tempi al tutto turbolenti dei triumviri, tutti i mezzi ed in gran parte i più arbitrari si fossero tentati ad estrarre per i bisogni del momento tant'oro, quanto n'era possibile, ed allora certo potettesi parlare dell'antico *tributum* (2): ma niuno invero pensò a continuare o ripetere nei tempi posteriori quello che potè farsi tumultuariamente e nei

(1) Walter, *Storia del dritto* p. 247. della prim. ediz. §. 306. 307. 584. 385. della seconda. La mia opinione è anche difesa ed afforzata con novelle ragioni da Huschke, *Censo al tempo dell' impero* p. 70 — 75).

(2) Appian. *Bell. civ.* IV. 5. 32. V. 67. *Dion. Cass.* XLVII. 14. 16. XLVIII. 34. Quando perciò Plutarco *Aemil. Paul.* C. 38. dice, che l' imposta sulla proprietà non fosse stata pagata dalla guerra di Macedonia fino al consolato di *Hirzio e Pansa*, non si ha a conchiudere da una tale limitazione di tempo ad una rinnovazione permanente del *tributo*, ma ad un tentativo passaggiero, che può essere stato forse occasione a ricordare il *tributo*.

bisogni momentanei. Ed anche gli scrittori, che vissero assai dopo un tal tempo, dicono annullato il *tributo* senza aggiungere che fosse stato rimesso, il che non sarebbe stato possibile tacere, quando avesse continuato ancora al loro tempo ([1]). Ma la pruova più decisiva, che il *tributo* fosse cessato sotto gl' imperadori, rilevasi da un discorso importante dell' imperadore Claudio, del quale una piccola parte conservasi in due tavole di bronzo in Lione ([2]). In fine del frammento rimasto ci parla l' imperadore del *censo*, e descrive le grandi noje d' una tale funzione, la quale riusciva doppiamente grave, poichè il *censo* a niente altro omai serviva che a portare a commune notizia la proprietà di ciascun' individuo: *quod opus quam arduum sit nobis, nunc cum maxime, quamvis nihil ultra quam ut publice notae sint facultates nostrae exquiratur, nimis magno experimento cognoscimus;*

Non v' ha dubbio ch' egli intende far rilevare lo stato presente in contradizione di quello pria della guerra di Macedonia. Un tempo, egli pensava, era compenso a tanta noja il guadagno, che ne proveniva alla repubblica; ma ora, che le imposte non più sono misurate sul *censo*, sentesi doppiamente l' inutile noja.

§. 3. È certo non vi ha difetto di pruove le più indubitate, che il terreno dell' Italia fosse stato interamente esente dalle imposte, sì dalla territoriale, quale esisteva nelle provincie, come da quella compresa nell' antico *tributo*, ed appunto per una tale esenzione lo stato dell' Italia essenzialmente si differenziava da quello delle provincie.

Frontino si esprime nel seguente modo nel suo scritto, *De agrorum qualitate*: *in hac similitudine, qua in provinciis arva publica coluntur:* a chiarire queste pa-

([1]) *Valerius Max.* IV. 3. 8. *Plinius, Hist. nat.* XXXIII. 17. « *a quo tempore populus romanus tributum pendere desiit* ». Così non potrebbe esprimersi, quando il *tributo* fosse stato interrotto solamente per un periodo, ma esistesse ancora a suo tempo.

([2]) Haubold, *Monumenta legalia* p. 190 — 195.

role *Aggeno* aggiunge quanto segue ([1]): *quod publica arva coli dicit, ne ammiramini. Nam ideo publica hoc loco eum dixisse aestimo, quod omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvant. Nam paulo inferius dicit : eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur, ut apertius ostenderet publicum cum privato esse consortem. Quia dum privatus laborat in proprio, et tributum publico, et sibi alimoniam arva excolendo procurat.*

Un tale importante frammento può intendersi con certezza nel seguente modo: In Italia lo stato ritraeva le sue rendite dalle sue terre demaniali, ma nelle province sì da queste, come pure tutte le proprietà private (imposta territoriale o in denaro o in frutti), sicchè il proprietario, che coltivava le sue terre si travagliava per se medesimo e per lo Stato: è questo, secondo Frontino, il destino d'ogni terra nelle province: *arva publica* erano dette anche quelle che si trovavano in proprietà dei privati.

Ancor più decisivo è il testimonio di Semplicio sulla compiuta esenzione del terreno italiano dalle imposte: *Prima enim condictio possidendi haec est per Italiam:* UBI NULLUS AGER EST TRIBUTARIUS; *sed aut colonicus aut municipalis, aut alicujus castelli aut conciliabuli, aut saltus privati (Goesius* p. 76) (p. 35 *ed.* Lachmann): e eseguita dicendo, che nelle province si trovavano pure singole communità che andavano esenti dalle imposte (come le *coloniae juris italici*); per contrario vi erano molte *civitates peregrinae*, che vi erano soggette, ed erano queste in maggior numero.

§. 4. *Columella* propone un calcolo molto importante e preciso a provare, che sia vantaggioso piantare novelle vigne ([2]). Prende ad esempio una vigna di sette jugeri, le cui spese sono da lui determinate nel seguente modo:

([1]) *Rei agrariae auctores. ed. Goesius* p. 46. 47. (*Gromatici veteres. ed. Lachmann Berol* p. 4).
([2]) *Columella, De re rustica* III. 3.

Terreno incolto	7000 sesterzi.
Piantagione	14000
Compra d' uno schiavo , perchè vigilasse	8000
Interessi per due anni di questa somma finchè non cominci il prodotto al	6 °/₀ 3480
Capitale speso	32480

Egli fissa la rendita probabile d' un anno a 2100 sesterzi, sicchè il capitale produrrebbe più del 6 °/₀ d' interessi. E quindi osserva, che un tal calcolo tornerebbe ancor più vantaggioso, quando la piantagione si facesse a propaggini con giovani tralci, che vendute colle radici ([1]) sarebbero bastanti a compensare le spese fatte sul terreno: *cum sola ea res omnem impensam terreni pretio suo liberet, si modo non provincialis sed italicus ager est.*

Con una tale ultima distinzione non è possibile che egli voglia significare, che un tale negozio fatto con i giovani tralci fosse a consigliare solamente per Italia , giacch' egli non potea affermare in generale un rapporto puramente economico come comune a tutte le provincie ed in opposizione coll' Italia. La sola possibile spiegazione si è , che il calcolo da lui sì minutamente determinato si avvenisse solamente all' Italia , e non alle provincie : e la differenza potrebbe essere la seguente: fatta una simigliante piantagione in una provincia , fin dalle prime si avrebbe a noverare fra le spese anche la forte imposta , per la quale tutti i rapporti di conto cambierebbero interamente , sicchè il calcolo da lui elevato più non sarebbe applicabile , benchè egli stesso non avesse tratta la conseguenza , che piantar vigne in tutte le provincie non sarebbe opportuno consiglio, il che dipenderebbe moltissimo dalla diversità dei rapporti locali.

([1]) *Viviradices* sono quelle le quali si producono col piegare d' uno ramo sotto terra , dove mettono facilmente radici , e sono poi troncate dal vecchio tralcio : differenti dai *malleoli*, i quali sono prima tagliati dalla vite, e poi piantati nel terreno, in cui essi si radicano pure , ma d' un modo più lento e meno sicuro.

§. 5. La quì pruovata esenzione del terreno italiano dalle imposte non è voluta riconoscere da un più moderno scrittore [1], il quale si riporta alle seguenti pruove per confutarla.

Tacitus, ANN. I. 78. *Centesimam rerum venalium, post bella civilia institutam, deprecante populo, edixit Tiberius, militare aerarium eo subsidio niti.*

In luogo di *rerum venalium* egli legge *rurum vectigalium*, e con ciò sarebbe pruovata l'imposta territoriale. Come pure nel segnente luogo: *Svet.* CALIGULA 16. *ducentesimam auctionum Italiae remisit*, dove ad *auctionum* sostituisce la parola *agrorum*, che pruova ancora ad evidenza l'imposta territoriale. Quando si voglia sì avventatamente criticare non vi ha proposizione, che non si lasci storicamente pruovare; senza che credessimo necessario ricordare, che il genitivo *rurum* non è in generale usato dagli antichi scrittori [2].

B. Ragione perchè l' Italia fosse stata esente dalle imposte, ed avesse poi perduta una tale esenzione nei tempi posteriori.

§. 6. Una tale esenzione ci si porge in prima come un semplice favore per il centro d'un sì vasto impero, e così pensata, sarebbe non solamente spiegata, ma sensabile pure, giacchè estesissime province ben potevano senza essere di molto gravate sopportare il peso d'un paese in proporzione sì piccolo.

Ma l'antico principio della costituzione romana ci porge ancora un'altra e più decisiva ragione, giacchè l'esercito reclutavasi, armato e provvisionato dalle sole città italiane [3]. E perchè l'Italia aveva a sopportare sola il peso della guerra sempre più crescente col crescente impero, un' assai tenue compenso era quello dell'esenzione dalle imposte dirette, che pagavansi dalle province. Ma quell' antico principio a lungo non durò, e ben tosto la maggior parte dell' ar-

[1] Schulz, *Scienza politica dei Romani.*
[2] *Charisius* p. 73. 97. *ed.* Putsch.
[3] Niebuhr, vol. III. p. 617. 727.

mata fu tratta dalle province: sicchè da questo tempo l'esenzione dalle imposte addivenne per l'Italia un semplice favore: e l'essere stata quindi annullata da Massimiano non fu arbitrio o giustizia, ma un ritorno ad una giusta eguaglianza. Fu certo una tale novità ben grave a sentire, come avviene, quantunque volte distruggonsi antichi privilegi, ai quali un paese fin da secoli è assueto.

C. *Successivo lavoro per un sistema uniforme d'imposte per tutto l'impero.*

§. 7. Io intendo brevemente qui raccogliere le pruove più decisive, perchè dall'insieme di esse un sì importante cambiamento si rilevasse ad evidenza; ripeterò i luoghi del mio primo trattato, dai quali le pruove saranno in parte improntate, in parte più diffusamente svolte.

Abbiamo il testimonio di Cicerone sulla varietà del sistema delle imposte nelle province, giacchè queste pagavansi parte in denaro, parte in natura.

L'istessa diversità ci è data a conoscere da Igino al tempo di Tajano, ma coll'importante giunta, che al suo tempo in molte province esigevansi già imposte permanenti per catasto. Fra queste province egli distingue l'Asia, in cui al tempo di Cicerone la decima era annualmente data in appalto. È qui visibile un progresso nella direzione da me indicata.

Il medesimo progresso ed il risultato ultimo di esso consegue indubitatamente dall'essere stati già sotto Augusto cominciati i grandi catasti, la cui forma ed esistenza, come norma generale per tutte le contrade, ci viene diffusamente descritta da Ulpiano. I catasti tornano al tutto oziosi per le prestazioni in natura: sono essi formati per servire di base ad imposte fisse ed uniformi, e nessun governo ne porterebbe la grandissima spesa senza uno scopo sì importante.

Da ciò ci sarebbe dato conchiudere, che pria del tempo di Ulpiano il novello sistema delle imposte siasi compiutamente attuato, ed una tale opinione è ancora confermata dalla denominazione di *stipendiaria et tributaria*, colle quali Cajo indica la massa delle terre pro-

vinciali; le quali espressioni accennano ad un sistema generale d'imposte in denaro [1].

Una tale opinione riceve una maggiore conferma dalla condizione certa delle cose al tempo degl' Imperadori cristiani. Furono allora le terre delle diverse province spartite per estimazione in parti uguali dette *capita*, delle quali ciascuna pagava una corrispondente somma d' imposte: e fra questi *capita* compartivasi la somma delle imposte particolarmente determinata in ciascun anno (*indictio*). Rinnovavasi il catasto al decorrere di 15 anni; e questo è ragione dell' uso cronologico delle *indictiones*, che ripetevansi in ogni ciclo di quindici anni: il quale uso si protrasse lungamente al di là della costituzione istessa da cui originossi. Al tempo di Costantino la contrada degli Edui contava 32000 *capita*, ch' egli minorò a 25000 per rendere più leggiero il peso delle imposte di questa parte delle Gallie. Quando Giuliano prese l' amministrazione di queste, ogni *caput* pagava annualmente venticinque *solidi*, che furono da lui minorati a sette.

§. 8. Contro una tale opinione d'un sistema d'imposte uniforme ed applicato per tutto l'impero fondata sul testimonio concorde di molti secoli diverse contradizioni furono elevate.

Il mentovato scrittore francese oppone una contradizione generale, il cui obietto ed estensione non sono abbastanza chiari [2]; giacchè anch' egli ha riconosciuto l' insieme dei singoli fatti, il catasto nella vera applicazione progressiva, e l' uniforme imposta territoriale in denaro, che la Gallia pagava al tempo di Costantino e dei successori di lui [3], dal che sembrerebbe che convenisse nella mia opinione. Ma da una asserzione avventata parrebbe, ch' egli pensasse, che l' imposta

[1] Già Cicerone diceva in *Verrem* III. 6. « *ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, aut censoria locatio constituta est* ». Egli contrappone ancora il *vectigal stipendiarium*, l' imposta stabile territoriale, alla decima annualmente data in appalto.

[2] Dureau de la Malle, *Economie politique des Romains. Paris* 1840. T. II. p. 437. 438. 5. o. *num.* III. Giunte. §. 1.

[3] T. I. p. 302. T. II. p. 432. 434. 437-

territoriale fosse divenuta generale sulla base del catasto, ma che il difetto di denaro contante avesse reso necessario per lo Stato un novello ritorno alle prestazioni in natura ([1]).

Io non penso, che tutta intera la storia ci presenti un simigliante esempio del ritorno da un sistema bene elaborato d'imposte ad uno al tutto imperfetto. Ed in particolare non è manifesto quando propriamente quest'ultimo e tanto grande cambiamento fosse avvenuto. Giacchè al tempo dell'imperadore Giuliano eravi, come fu già osservato, l'imposta in denaro sopra ciascun *caput:* trovansi poi degli ordinamenti negli anni 436 e 496 ([2]), i quali rendono indubitata la continuazione dell'antico sistema, ed in ispecie la *indictio* annua ed il pagamento delle imposte in tre termini da quattro a quattro mesi: e questi termini riescono possibili solamente colla imposta in denaro, nè sarebbero applicabili alle prestazioni in natura. Giustiniano inserì nelle sue collezioni una delle citate costituzioni, e la tanto prolissa descrizione dei catasti pervenutaci da Ulpiano ([3]), il che sarebbe stato al tutto ozioso, quante volte fosse cessata l'imposta territoriale, nè più si avrebbe avuto bisogno dei catasti per il ritorno alle prestazioni in natura.

§. 9. Le ragioni, che quello scrittore eleva contro la mia affermazione, sono le seguenti.

Ricorda in prima molti luoghi, nei quali è detto che agli impiegati superiori usavasi dare piuttosto derrate in natura anzi che denaro contante ([4]): dal che sarebbe a conchiudere, che anche lo Stato riceveva simiglianti derrate. Ma oltre che in tutti i tempi la cassa publica avrebbe potuto comprare a denaro contante gli oggetti in natura per pagarne gl'impiegati, io osservai

([1]) T. 2. p. 439. « *Ainsi donc, les impots s'étant accrus et le numeraire ayant en grande partie disparu, l'État était forcé de recevoir et de payer en nature* ».

([2]) L. 3. C. *Th. de indictione* (11. 5.) L. 13. C. *Just. de annona* (10. 16).

([3]) L. 4. *de censibus* (50. 15).

([4]) T. 2. p. 438. T. 1. p. 139. 140.

nel mio primo trattato, che simultaneamente al denaro pagavansi dai sudditi anche le *annonae*, e che la maggior parte della stessa Italia non ne era esente; ma un tal peso era certamente tenue in paragone colla imposta in denaro, e mancò sempre d'una particolare importanza nel sistema delle finanze romane.

§. 10. Una seconda ragione contro la mia opinione è molto più importante, e confesso, che benchè mi fosse già nota, non ne feci prima abbastanza considerazione. Orosio, che scrisse nell'anno 417, ricorda l'istoria della grande carestia in Egitto al tempo di Giuseppe, e dice quanto siegue: *Quamquam hujus temporis argumentum historiis fastisque reticentibus ipsa sibi terra Aegypti testis, pronunciat: quae tunc redacta in potestatem regiam restitutaque cultoribus suis; ex omni fructu suo usque ad nunc quintae partis incessabile vectigal exsolvit.*

In questo importante frammento è da fare attenzione a due cose, che un tempo l'Egitto pagava la quinta parte dell'intiero prodotto, e che una tale instituzione fosse rimasta la medesima da tempi remotissimi. Sarebbe ora a dimandare, come un tal fatto potrebbesi conciliare con le riportate pruove sulla esistenza d'una imposta comune per tutto l'impero romano [1]. È ben noto, che l'Egitto sotto molti rapporti governavasi per costituzione propria e diversa da quella delle rimanenti province romane; può anche attribuirsi ad una tale specialità che l'Egitto pagasse nel modo antico senza catasto ed imposta territoriale, quando pure volesse ammettersi che tali istituzioni fossero già universalmente attuate per tutto l'impero. Non è difficile trovare una ragione probabile d'una tale eccezione. È assai facile che un'amministrazione bene avvisata concepisse il pensiero di provvedere negli anni infruttuosi e di carestia ai biso-

[1] Io rigetto interamente la conciliazione tentata nel mio primo trattato: quella tutta storica di *De la Malle* contradice alle parole di Orosio. Giacchè se le prestazioni in natura pagavansi in Egitto da tempi antichissimi, non avrebbero potuto cominciare in un tempo posteriore, nè in conseguenza del difetto di denaro contante.

gni d'una immensa capitale, permettendo che simultaneamente alla imposta territoriale generalmente instituita una tenue parte delle rendite publiche fosse continuata a pagarsi in derrate. A questa condizione eccezionale nessuna provincia romana si prestava meglio dell' Egitto, sì per la sua grande e sempre uniforme e sicura fertilità, come ancora per essere l' Egitto e Roma avvicinati dal mare, per il quale agevolavasi il trasporto.

Una seconda obiezione contro la dottrina da me proposta proviene dall'osservazione, che anche quando l'imposta territoriale in denaro fu generalmente estesa, nondimeno non minorarono le antiche prestazioni in natura ([1]). Una tale obiezione è occasionata dalla confusione di due ragioni d' imposte in natura, che trovansi presso i Romani. La decima poteva essere pagata come una imposta reale sopra speciali e designati territorii (come qualunque altro canone), dai fittajuoli fra gli altri dei beni demaniali o di quelli dello Stato. Quì colui che era obligato alla decima, era egualmente proprietario, e gli si riconosceva il dritto di riprendere il terreno per usarlo a proprio vantaggio: nei tempi posteriori formossi in molti casi il dritto ereditario della enfiteusi. Ma quando i Romani invasero vaste contrade fuori dell' Italia e le divisero in provincie, trovarono da per tutto due sistemi compiuti d'imposte, e li lasciarono senza mutarli. Molti di questi novelli sudditi pagavano l'imposta in denaro, altri davano una parte dei frutti: *decimae*, *septimae*, *quintae*. Il dritto a queste imposte fu giustificato teoricamente col dominio supremo dello Stato romano sul terreno provinciale, giacchè l'individuo proprietario non poteva possederlo *ex jure quiritium*, nè i Romani pensarono a considerare questo *fundus provincialis* come demaniale, ed a riprenderlo come proprio. Aveva perciò il possessore un dritto ereditario, una vera proprietà, sebbene non *ex jure quiritium*, e senza *emancipazione* ed *usucapione*. Quando perciò in questi due differenti casi pagavansi le imposte di somma o misura eguale (per esempio *de-*

([1]) Birnbaum, *Natura giuridica della decima* cap. 3. p. 46—114.

cimae), erano esse di una natura al tutto diversa, come essenzialmente differenti sono i pesi reali dalle imposte pubbliche. Una tale diversità ci è fatta rilevare in poche parole, ma con grande chiarezza da Niebuhr in rapporto della Sicilia [1].

Quando dunque si ventila la quistione, se l'imposta in denaro potesse coesistere colla decima, è ciò indubitatamente da ammettere per quelle sole decime, che avevano la natura d'un peso reale. Così pure incontransi sovente nelle contrade tedesche le decime coll'imposta in denaro, ed è determinato solamente per contratto, consuetudine o legge, fino a qual punto colui che ha dritto alla decima avesse a contribuire alla imposta [2].

Io per lo contrario affermo, che la decima come publica imposta non potesse coesistere col sistema delle imposte novellamente costituito, e che l'introduzione di questo facesse cessare le decime esistenti [3]. Indubitatamente il novello sistema delle finanze tendeva a fare, che l'amministrazione divenisse più semplice, e che i sudditi fossero trattati in un modo uniforme. Ma una tale semplicità non avrebbe potuto conciliarsi con una durata speciale delle decime colle imposte, e l'eguaglianza ancora ne sarebbe stata al tutto distrutta, quando alcune province avessero pagato in denaro ed altre in natura. Quando pure si avesse voluto detrarre queste decime dalla imposta in denaro, l'amministra-

[1] Niebuhr, *Storia romana* vol. III, p. 730, come pure nel riportato frammento di Igino *publica arva*, e la decima sono intesi in un significato al tutto differente.

[2] La grande differenza delle nostre decime dalle romane, che erano istituite come un peso reale, consiste in questo, che presso noi colui ch'è tenuto alla decima ha la proprietà piena e compiuta del terreno: presso i Romani per contrario, per i quali la decima era un peso reale, era proprietario del terreno colui che avea dritto alla decima.

[3] A questa affermazione contradice Huschke, *Census al tempo dell' Impero* p. 85. Ma la sua contradizione tende piuttosto a limitare anzi che a distruggere la mia affermazione; e pure può ammettersi una tale limitazione. Del resto egli cerca conciliare le due imposte (p. 129) dicendo, che la somma capitale delle decime era misurata sul valore del terreno, e che solo il rimanente era soggetto alla imposta in denaro.

zione ne sarebbe addivenuta senza alcun vantaggio più difficile e complicata. Nè io posso passarmi dell'obiezione, che la coesistenza delle decime colla imposta in denaro fosse tornata a maggiore vantaggio dello Stato, e che avesse potuto essere motivo a non tener conto degli osservati disvantaggi. Una tale obiezione è rimossa considerando, che in ciascun anno determinavasi dal governo la somma delle imposte, e che quando questo abbisognava d'una somma maggiore, potea fissarla in grande, e con ciò la giusta eguaglianza nel gravare i sudditi serbavasi inviolata.

D. *Scopo e conseguenze del novello sistema delle imposte.*

§. 12. Io ho già indicato lo scopo dell'uniforme sistema delle imposte per tutto l'Impero: e questo era una maggiore semplicità e facilità, ed il trattamento eguale delle diverse parti dell'Impero. Noi possiamo ritenerlo nell'amministrazione come vero ed indubitato, giacchè è sì chiaro, che sarebbe impossibile non riconoscerlo in un cambiamento tanto importante. Da un'amministrazione più facile seguiva pure una più grande mobilità delle imposte, giacchè queste potevano col cambiarsi dei bisogni crescere o scemare, senza che vi abbisognassero novelle istituzioni. D'altronde non vi ha ragione per pensare, che con una tale costituzione d'imposte s'intendesse accrescere le publiche rendite.

De la Malle pone un tale aumento come ragione vera di questo novello sistema d'imposte, e riconosce il motivo dei cresciuti bisogni dello Stato nella concessione del dritto di cittadinanza troppo facilmente data, e per la quale le rendite di esso ebbero a minorare moltissimo ([1]). Io penso, che una tale opinione sia fondata su d'un errore. Quando concedevasi ad un provinciale il dritto di cittadinanza, la sua proprietà rimaneva come prima gravata della imposta, non altrimenti che quando un cittadino acquistava dei beni in una provincia non li esentava colla sua condizione personale dalla imposta. Certo al finire della republica molte

([1]) *Dureau de la Malle* T. I, p. 320. 325. T. II, p. 434—437.

imposte indirette furono annullate in Italia ([1]): ma un tal vantaggio godevasi dai cittadini romani non solo, ma anche dagli stranieri *(peregrini)*, che stanziavano in Italia. Col distendersi della cittadinanza la rendita dello Stato non scemava, ma cresceva piuttosto, giacchè pagavasi l'imposta ereditaria del 5 % sulla *hereditas* per *jus civile*, il quale rapporto di dritto era estraneo ai *peregrini*. La pruova più certa di questa mia affermazione è contenuta in un ordinamento di Caracalla, per il quale il dritto di cittadinanza fu accomunato a tutti i liberi abitanti dell'impero, perchè il provento dell'imposta ereditaria crescesse: ma se ne fosse seguita una perdita o un sagrifizio maggiore, non vi si sarebbe certamente determinato: ci è noto al contrario che dopo questo tempo l'imposta territoriale ed il testatico furono continuati a pagare. Il suo benefizio fu un calcolo puramente finanziero.

§. 13. Se noi prendiamo a considerare le conseguenze di questo novello sistema, non si può sconoscere, che di esso appunto a cagione della più facile e celere applicazione potevasi facilmente abusare a vieppiù opprimere le province. Ma fatta astrazione da questa possibilità di abuso, e considerato come un novello mezzo per esigere una somma quasi eguale a quella che per lo innanzi esigevasi, non possiamo non riconoscere un sì grande cambiamento come un atto utile e vantaggioso. È già un beneficio abbastanza grande, che per un tal mezzo fosse al tutto cessata l'oppressione parziale ed ingiusta di alcune province. Ma anche senza di questo il cambiamento delle decime in imposte uniformi e stabili non poteva non essere per se solo abbastanza vantaggioso.

Una tale affermazione già da me presentata nel primo trattato, è stata recentemente combattuta ([2]). A conferma di essa io posso non solo giovarmi dell'autorità degli scrittori ([3]), ma di quella ancora più gran-

([1]) *Cicero ad Att.* 11. 16. *Dion. Cassius*. XXXVII. 51.
([2]) Dureau de la Malle. T. II, p. 459.
([3]) Rau, *Economia politica*, v. II, §. 66. 67, dove è ricordato un gran numero di altri scrittori.

de di molte delle più moderne legislazioni, le quali intesero per tutti i modi a promuovere la cessazione delle decime come di un peso dannoso, e particolarmente per due ragioni: in prima perchè sono esse misurate sulla quantità del prodotto grezzo, il quale per la grande varietà delle spese di cultura non potrebbe in alcun modo elevarsi a criterio determinante del prodotto netto, sul quale solamente l'imposta può cadere. Si può quindi calcolare, che il rapporto delle decime col prodotto netto del terreno si muoveva fra I. 5 e 2 3, sicchè le decime sotto un'apparente eguaglianza sono le più ineguali fra le altre imposte. Sono esse in secondo luogo di ostacolo ad ogni energico e dispendioso miglioramento del terreno, giacchè distraggono dal provento, che se ne trae, una parte al tutto sproporzionata [1]. Meglio si avvengono in uno Stato d'inerte cultura, nel quale giovano per la semplicità del pagamento, come pure perchè lasciano partecipare colui che ha dritto alla decima alla vicenda successiva degli anni fertili ed infruttuosi [2].

E. *Recente scoverta sul sistema romano delle imposte.*

§. 14. L'imposta romana fondavasi, come fu già osservato, sul *caput* o *jugum*, ch'era una parte di territorio determinata per estimazione, e che formava una unità nella esazione delle imposte. Ogni *caput* valeva e pagava una somma eguale: ma era incerto, per qual modo si determinasse il valore del *caput*, se a ciò fare si prendesse norma dal capitale o dal prodotto netto di esso.

Ma è questo chiarito da alcuni antichi documenti recentemente e non prima osservati [3]. *Caput* o *jugum*

(1) La pruova di questi principii trovasi in Rau.

(2) Rau §. 67. Ciò è ragione del fatto osservato da *De la Malle*, che molti fittajuoli amino meglio pagare una parte del prodotto grezzo, che una somma fissata in denaro. Dove attiva è l'industria, un tale fenomeno non si manifesta.

(3) *Dureau de la Malle*, T. I, p. 304. Sul medesimo argomento già nell'anno 1835, e 1837 Vesme inviava alcuni manoscritti da Torino a Parigi (T. I, p. 301. T. II, p. 407), che da quel tempo sono stati in parte stampati. Non è abbastanza chiaro

nomavasi una porzione di territorio, il cui valore capitale estimato importava mille *solidi* o qualche cosa di più dei mille ducati. È ciò pruovato dai seguenti brani.

Nov. Majoriani de curialibus (an. 458) In Gotofredo (*ed.* Hanel *Tit.* 7). *Jus civ. antejust. Nov.* XCII. §. 16. *sed et binos per jugum , vel millenos solidos , remunerationibus deputandos* » ed in seguito: « *per juga singula seu singulas millenas* » [1].

A questo frammento che è il più chiaro sono da aggingere i seguenti, che riflettono da esso una chiarissima luce:

Nov. Theodosii (Valentiniani) de pentapolis (*an. 440*) *Tit.* XLIII. in Gotofredo (*Valent. Tit.* 5 (*ed* Hanel) *Nov.* XLII. §. 3. nel *jus civ. antejust :* *Illud quoqie pro tuendo statu venerandae urbis decernimus , ut a collatione tironum, et ab exolvendis septem solidis per millenas nuper indictis , cespes formonsis — habeatur immunis* » —

Anche Cassiodoro infine *Var.* II. 38. « *Spoletinis civibus ad exibitionem thermarum supra consuetudinem aliam millenam esse deputandam* » [2].

Da ciò si osserva qual modo tenevasi nella formazione del catasto, come pure è visibile una probabile connessione colle più antiche e simiglianti consuetudini. Niebuhr ha congetturato, che nelle antiche imposte calcolavasi l' uno *pro* mille , ossia un asse *per*

a qualè dei due scrittori debba riconoscersi il merito della prima scoperta. Senza dubbio è questo dovuto a Vesme, giacchè i frammenti di Majoriano, di Valentiniano e Cassiodoro trovansi già riportati in Vesme, *Dei tributi nelle Gallie negli ultimi tempi dell' imperio romano.* Torino 1839. 8. p. 12. È da vedere anche Giraud *hist. du droit Français.* T. I, p. 101 , Vesme, e dopo di lui M. *de la Malle.*

[1] Per *millena* qui s' intende, come pure nei luoghi seguenti, *caput* , o un territorio di 1000 *solidi.* Erroneamente è emendata per *millenos.*

[2] Ciò può intendersi nel seguente modo, che dovesse rilasciarsi allo Stato tanto terreno demaniale , per quanto sia un *caput* , per edificare le nuove terme, o per compensare colla rendita le spese dei bagni.

mille dell' estimata proprietà [1]. E questa medesima regola fu pure seguita nella introduzione delle imposte nelle province in modo, che un'*aureus* sopra mille *aurei* della valutata proprietà formava il *simplum* delle imposte. Quando dunque al tempo di Giuliano furono pagati prima 25 e poi 7 *solidi* per ciascun *caput*, 25 e 7 erano *simpla* delle imposte.

§. 15. Un molto utile ammaestramento ci viene dalla novella scoverta, ma non è a pensare, che con essa si avesse un'intelligenza certa dell'essenza della cosa, ed in ispecie della somma reale delle imposte. Ciò avverrebbe, quando potessimo ritenere con certezza che i mille *solidi* rappresentassero il prezzo reale del *caput*: ma non ci è dato affermarlo, che anzi è probabile, che quei numeri sieno numeri di semplice rapporto, nè potremmo giudicare quanto rappresentassero o deviassero dal prezzo reale, finchè non saranno a nostra notizia i principii che regolavano la formazione del catasto. Se noi volessimo considerare i mille *solidi* come il prezzo reale di vendita, in tal caso Giuliano avrebbe trovato al cominciare dell' amministrazione un' imposta di 25 per mille, o di 2 $^1/_2$ per cento, imposta esorbitante, dalla quale in molte contrade il prodotto netto sarebbe stato interamente assorbito [2]. Quanto poco però simiglianti numeri rispondano al valore reale dei beni, mi piace pruovarlo con un novello esempio. Quando Federico II ebbe conquistato la Silesia, l'assoggettò in ragione del prodotto netto ad una imposta, la quale ancora oggi sussiste: dovevano i beni della Chiesa pagare il cinquanta per cento, quelli dei contadini 34, e 28 $^1/_3$ i beni dei cavalieri [3]. Una tale imposta sembra estremamente gravosa, ma nel fatto è tenue, giacchè nell'e-

[1] Storia romana v. II, not. 812.

[2] Anche i sette per cento, che Giuliano esigeva sarebbero sopportabili e possibili, ma sempre gravi. Del resto sembra, che i 25 fossero stati solamente una gravezza passaggiera, i sette al contrario la misura ordinaria, giacchè nella citata Novella di Valentiniano si accenna ai 7 per cento.

[3] In ciò conviene pure Rau, *Scienza delle finanze*, part. II. p. 89: che anzi vi aggiunge qualche cosa di più compiuto. Vi dissente Ranke, *Storia della Prussia* T. II, p. 468.

stimare il prodotto netto applicaronsi principii molto economici.

§. 16. Della citata Novella da Majoriano si è tratto profitto finora del solo frammento, che riguarda al valore del *caput*. Ma l'intero paragrafo nel quale un tale frammento è compreso, è sì difficile ed importante, che un'intelligenza più vera di esso non può essere al tutto inutile.

L'imperadore dice in prima, che debbasi avere nella esazione delle imposte una certa considerazione degl'impiegati inferiori: *Inter haec etiam officiorum pro laborum merito non est commoditas negligenda.*

Ed un tale pensiero gli è sì a cuore, che lo ricorda novellamente negli ordinamenti lasciati sulle imposte: *Et quia per rectores provinciarum exigi omnem canonem — praecepimus.* (¹)

Egli aggiunge come novella disposizione un piccolo aumento alla imposta primitiva, che in determinati proporzioni doveva essere spartita fra le persone della cancelleria, ed a quelle addette alla esecuzione. Si piace sperare, che il possessore abbia a grado un tale aumento, giacchè veniva nel medesimo tempo esentato dalle molte sportule, e particolarmente da quella che pagavasi ad ogni cambiamento di proprietà: *possessori non putamus onerosum, quem a multis molestiis et sportularum, et numerosis mutaturae dispendiis liberamus, si semissem solidi — amplius jubeamus inferri.*

Sulla imposta preesistente fondata sugli ordinamenti anteriori egli dice quanto segue: l'amministratore provinciale provvederà all'amministrazione di tutta la imposta sui terreni *(omnem canonem)*: la somma totale di essa sarà spartita ed assegnata in tre porzioni dif-

(¹) È qui confermato l'ordinamento anteriore di Onorio, che gl'impiegati alle imposte inviati dalla capitale nelle province (*palatini*) non debbano occuparsi della esazione di esse, ma affidare un tale ufficio agli amministratori. L. 2. C. *de canone largit.* (10. 23).

ferenti. Una parte, ch' è al tutto incerta, sarà versata nella cassa della prefettura, per essere indubitatamente usata per i bisogni locali delle singole provincee soggette al *praefecto praetorio : tam ad arcam praefecturae pertinentem*. Un' altra parte, la cui somma è pure indeterminata, apparterrà alla cassa centrale, la quale era amministrata dai due ministri delle finanze: *comes sacrarum largitionum, et comes rerum privatarum; quam sacris vel privatis largitionibus inferendum* [1]. La terza parte e precisamente due *solidi* di ciascun *caput* sarà usata particolarmente per gli stipendii: « *sed et binos per jugum, vel millenos solidos remunerationibus deputandos, compelli debere (cioè per Rectores provinciarum*, (come nomavansi sulle prime) *praecepimus* ».

Questa parte del frammento riesce fra tutte le altre di più oscura intelligenza. Indubitatamente formavano i salarii una gran parte e forse la maggiore delle spese, delle quali curavano i due sopradetti *comites*, donde questi nomavansi *sacrarum et privatarum remunerationum comites* [2].

E non è improbabile, che queste formassero una parte distinta della loro amministrazione, come pure una cassa speciale per i salarii [3]. Il modo onde nel riportato

[1] Fu primitivo ufficio del *Comes rerum privatarum* amministrare la proprietà privata dell' Imperadore : nei tempi posteriori egli ebbe principalmente l' amministrazione dei beni demaniali, alla quale ancora altre amministrazioni furono aggiunte. *Cassiodoro* VI, 8. ci dà a tal proposito le notizie più compiute. Ch' egli avesse in particolare ad amministrare una parte della imposta territoriale , (come il *Com. sacr. larg.* l' altra parte) si può rilevare non pure dal riportato frammento , ma con certezza anche dalla L. 2. *de canone largit.* (10. 25.) *Cassiodor* L. c. « *Habes quoque per provincias de perpetuario jure tributorum non minimam quantitatem* ». Perciò ciascuno dei due ministri aveva uno *scrinium canonum* proprio , cioè un registro particolare degli atti relativi alla imposta territoriale.

[2] L. 2. C. *Th. de commeatu* (7. 12.) frammento *sacrarum remunerationem comes per comes sacrarum largitionum*, in Gotofredo alla L. 20 C. *Sh. de palatinis* (6. 30).

[3] A ciò sono relativi i *Palatini sacrarum remunerationum rationem tractantes* nella L. 20. C. *Th. de Palatinis* , dove trovasi

luogo questa parte della imposta territoriale è indicata e determinata, rende probabile la seguente connessione storica. Per molti anni l' imposta territoriale potè rimanere la medesima ed immutabile. Ma come l'avidità degl' impiegati superiori fe' crescere la spesa dei salarii, non più rimase la medesima la rendita precedente, ed a tale obietto l' imposta sopra ciascun *caput* fu cresciuta di due *solidi*. Sono questi i *bini per jugum solidi remunerationibus deputandi*.

In tutt'altro modo intende *De la Malle* questo luogo ([1]). Egli ritiene i *bini solidi* per l' intera imposta territoriale, ed a ragione gli riesce difficile conciliarli con i sette o venticinque *solidi* indicati da Ammiano al tempo di Giuliano. Egli risolve una tale difficoltà opinando, che Majoriano parli della semplice imposta territoriale, ed Ammiano della somma di tutte le imposte in generale ([2]), come oggi giorno in Francia l' imposta territoriale non importa che la quarta parte di tutte le imposte. Per due ragioni io non posso ammettere una tale spiegazione. Ed in prima è impossibile accumulare le imposte indirette sulla diretta, come se volesse dirsi, ciascun *caput* pagava due *solidi* per imposta diretta, e cinque per le indirette. In secondo luogo le imposte indirette così elevate quali sono presso noi riescono possibili solo quando numerosa è la popolazione e prospero il commercio. Quanto scarsa fosse la popolazione delle Gallie a quel tempo ci è pruovato da *De la Malle* istesso, e molta povera co-

pure il titolo *rationalis sacrarum remunerationum*. Presiedeva questi alla casse dei salarii, ed era un impiegato inferiore a quelli denominati *comites*.

([1]) T. I, p. 306.

([2]) Egli vi riporta le parole ultime di Ammiano : *discedens vero septenos tantum, munera universa complentes*. Anche io riportai queste parole alle imposte, però non alle indirette, ma a quanto era accessorio alla imposta territoriale, come i *centimes additionels*. Ma la seguente spiegazione è più semplice « questa piccola somma era addetta al pagamento di tutti i pesi della provincia ». Dicesi *munus* ogni peso, sia dei sudditi o dello Stato, come pure *tributum* non significa solamente imposta, ma ancora il pagamento fatto dallo Stato agli esecutori dei lavori publici (*ultro tributa*).

sa ne sarebbe il commercio paragonato col nostro: ed è certo che presso i Romani la somma delle imposte indirette era tenuissima in paragone della imposta diretta territoriale. La mia spiegazione esclude ogni difficoltà, che abbisognasse di essere risoluta per modi straordinarii, giacchè i due *solidi* formano solamente una piccola parte della intera imposta territoriale, e le altre due parti molto più importanti non trovansi quì determinate.

La seconda parte del framento determina nel seguente modo le sportule novellamente introdotte per gl'impiegati inferiori. Ogni *caput* pagava a tale obietto oltre della imposta preesistente un mezzo *solidus*, che rispondeva a dodici *siliqua* o ventiquattro mezze *siliqua*. Queste ventiquattro *siliqua* erano spartite nel seguente modo:

Per il *Palatinus remunerationum* . . .	1
Per l'esattore delle imposte (*exactor*).	2
Al *curialis* [1] ed alla cancelleria dell'amministratore provinciale	8
Alla cancelleria della prefettura	13 [2]
	24

[1] Cioè a dire ad uno dei membri della curia della città, il quale come deputato alle imposte preudeva parte ad una tale funzione.

[2] In diverse edizioni leggesi *sex semiseliquas*, che sarebbero *tres seliquas*. Ma in parte un tal numero non si accomoderebbe col calcolo, ed in parte questa al tutto inutile espressione invece della più semplice, non potrebbesi in alcun modo giustificare. Sicchè deesi leggere *sex semis siliquas;* cioè a dire sei *siliquae* e mezza, o tredici mezze *siliquae*. E questo pure detto da Palladio II. 13. *duobus semis pedibus*: III. 9. *duos semis pedes*.

SECONDA GIUNTA

AL PRECEDENTE TRATTATO

1849.

Da poi che fu stampata la precedente prima giunta, due scritti sono apparsi, i quali mi porgono occasione a riandare novellamente e diffusamente la quistione delle imposte, sì per completare e difendere il mio primo trattato, come ancora per ritoccarlo:

1.°) *Storia del dritto romano* di Walter, seconda edizione; *Bonn* 1845, 1846. (La prima edizione porta il titolo: *Bonn* 1840: ma la prima parte di essa era già publicata nel 1834, Pref. p. XI).

2.°) *Sul* CENSUS *e sul sistema delle imposte ai primi tempi dell'Impero*, di *Huschke*; Berlino 1847.

Io mi trovo di avere affermato, che l'antica imposta sulla proprietà del popolo romano annullata in seguito della guerra di Macedonia, non fosse stata più rimessa in un modo permanente, e fra i motivi d'una tale affermazione riportava un luogo di Columella, nel quale si calcola il prodotto netto d'una vigna nuovamente piantata, coll'osservazione, che un tale calcolo conveniva alla sola Italia, e non alle province: e di ciò io dava ragione nel seguente modo, che per le province doveva tenersi conto della forte imposta, la quale in quel calcolo non trovasi noverata fra le spese. Dal che io conchiudeva, che al tempo di Columella non pagavasi in Italia nè la vera imposta territoriale, nè l'antico *tributum*, giacchè anche questo avrebbe scemato il prodotto netto dei terreni non altrimenti che qualunque altra imposta reale. Huschke si accorda invero con me sulla esenzione dell'Italia dalle imposte, ma non riconosce alcuna forza alla pruova da me tratta da Columella per la ragione che il prodotto del terreno soggetto ad imposte in alcun modo non si differenzia dal prodotto di quello che ne sia esente: e che il prezzo di

compra del primo sia tanto minore di quello del secondo, che l'interesse d'una tale differenza compensi esattamente la somma della imposta ([1]). Ma una tale esatta eguaglianza delle somme non avrà luogo il più delle volte, giacchè il prezzo di vendita dei terreni in diverse contrade suol'essere determinato da condizioni al tutto differenti. Ed in ogni caso nel fissare il prodotto per una contrada, ch'è soggetta alle imposte, non si potrà non tener conto di queste, sicchè il calcolo di Columella con le aggiunte osservazioni, il quale si fonda solamente sulle condizioni speciali dell'Italia, non potrebbe in un modo assoluto applicarsi alle province, per le quali ben differenti calcoli dovevano formarsi, giacchè le imposte contribuivano indubitatamente ad elevare il prezzo di vendita dei terreni. Questo era quello a cui accennava Columella nelle riportate parole, e perch'egli non distingue nè contrappone questa a quella terra, ma l'Italia in generale alle province estremamente differenti fra loro, così non potè egli avere altro motivo, che l'esenzione dell'Italia dalle imposte in contraddizione dell'obligo che ne avevano le province. Huschke spiega il frammento considerando, ch'era in generale vietato alle province di piantar vigne. Ma in prima questo non è vero della più parte di quelle: ed in secondo luogo, quando pure lo fosse stato, è impossibile che Columella avesse potuto in tal modo esprimersi, come se il proposto calcolo, o il guadagno per coloro che piantassero vigne, si limitasse solamente all'Italia. Egli avrebbe detto assai semplicemente, che un tale calcolo non era applicabile alle province, giacchè non permettevasi a queste in generale di piantare vigne.

Io cercai trovar ragione dell'esenzione dell'Italia dalle imposte nel peso della guerra, ch'essa sopportava sola, sicchè questo avrebbe compensato quello delle imposte. Ed aggiungeva, che un tale compenso cessò fin da quando le province divennero anch'esse obligate al servizio della guerra. Ma Huschke accenna ad

([1]) Huschke p. 117.

un altro compenso, che cominciò ai principii dell'impero e nella cui opinione io interamente convengo (¹). Questo consisteva nella imposta ereditaria del cinque per cento (*vicesima hereditatum*) tentata dai triumviri, ed introdotta in un modo permanente da Augusto per tutte le eredità dei cittadini romani ed in ispecie per quelle degli abitanti dell'Italia, sicchè con essa sarebbero compensate le imposte delle provinçe: benchè questo finisse, quando Caracalla accomunava alle province tutte il dritto di cittadinanza, perchè la *vicesima* fosse generalmente applicata. Da questo momento furono le province egualmente gravate di due pesi principali, l'imposta ereditaria e la territoriale. E con ciò sarebbe giustificata la novità introdotta da Massimiano, che gravò l'Italia della imposta territoriale, sicchè pareggiati ne furono i pesi nelle differenti parti dell'Impero.

Ma l'obietto più importante, che rende ora necessaria una novella trattazione, è la recente scoverta da me indicata e fatta da alcuni scrittori stranieri, che il valore d'ogni *caput* o *jugum*, (così spartito il territorio a maggiore semplicità delle imposte), che io ritenni in prima per indeterminato, importasse esattamente mille *solidi*.

A questo riguardo mi si è fatto rimprovero d'avere malamente assegnata a quegli stranieri il merito della scoverta, quand'esso si appartiene a due nostri compatrioti, *Schulz* e *Walter* (²).

Io penso d'avere pruovato sovente quanto sia inchinato a non passare in silenzio le glorie altrui, che anzi mi gode sempre l'animo di poterle riconoscere, ed ora ne coglierò volentieri l'occasione. Ma a ciò fare torna necessaria un'intelligenza assai più profonda della cosa ed una ricerca delle vere origini della scoverta: il che è molto più importante che l'emendazione d'un semplice errore letterario. Una tale emendazione però seguirà da se stessa.

(¹) Huschke p. 74.
(²) Huschke p. 91. — Walter, *Storia del dritto* second. ediz. §. 384. not. 14.

Parlo in prima di Schulz, il cui lavoro è apparso fin dall'anno 1833 [1]. Egli afferma, che il *Census* dei decurioni, cioè a dire la proprietà necessaria ad ottenere il decurionato, ch'è ben noto, che al tempo di Trajano e senza dubbio anche prima importava 100,000 sesterzi [2], sia stato il medesimo anche al quinto secolo: che un tal *census* sia stato nomato *caput* o *iugum*, e che la quantità di esso si pruovi colla citata Novella di Majoriano, secondo la quale un *jugum* avrebbe il valore di mille *solidi*.

Queste affermazioni tutte sono un tessuto di errori, ed il risultato ultimo di esse non serba traccia alcuna di verità. Certo durante la republica o nei primi tempi dell'impero era fissato un determinato *census* come condizione ad intervenire in alcune classi [3]: era ben fatto che quelle condizioni sociali, che davano onore, rispetto ed influenza, non dovevano potersi immediatamente ottenere. Solo nel corso dei secoli v'intervennero dei grandi cambiamenti. Particolarmente il decurionato mentre era prima un obietto di ambizione, e limitato da condizioni, fu avvilito a tal modo, che non può pensarsi quanti mezzi si usassero per sottrarvisi; sicchè il Senato della città poteva appena con modi indiretti e colla legge conservarsi in pieno numero [4]. Fin da questo tempo più non si ebbe ad allontanare dai posti onorevoli e più degli altri avuti in pregio le persone poco idonee, ma obligare molte,

[1] Schulz, *Scienza politica dei Romani*. Colonia 1833. p. 620 e seg. p. 629.

[2] *Plinius ep.* I. 19.

[3] Il *census* per i Senatori importava (dal tempo di Augusto) 1200,000, per i cavalieri 400,000 sesterzi.

[4] Le pruove sono raccolte nella mia *Storia del dritto romano nel medio evo*, v. I. §. 8. Senza dubbio questo luogo ha dato occasione a Schulz di confondere il *census* dei Decurioni con quello dei *cives optimo jure*, del che gli si è fatto ancora rimprovero. In quel luogo io ho particolarmente cercato pruovare, che sotto gl'Imperadori i dritti politici, che prima spettavano a tutti i cittadini (le elezioni, e determinazioni sull'amministrazione della città) passarono esclusivamente ai Decurioni, sicchè da questo tempo solamente i Decurioni potrebbero riguardarsi come *cives optimo jure* nel senso dell'antica costituzione romana.

e quando fosse possibile abbienti, ad un ufficio ingrato ed odiato. Con una tale condizione di cose un *census*, come limitazione, era al tutto inconciliabile, e potrebbe affermarsi senza ulteriori pruove, che l'espressione che Schulz dà alla Novella di Majoriano non può non essere erronea. *Caput* o *jugum* non può avere significato il *census* dei decurioni, giacchè questo era inesistente a quel tempo. Nè una sola volta Schulz ha tentato pruovare, che *jugum* in quella Novella come altrove esprima il *census* dei Decurioni: ma la sua affermazione è al tutto arbitraria ([1]).

A comprendere tutto questo in breve, *Schulz* ha affermato, che il *census* dei decurioni importasse 1000 *solidi*, e si nomasse *caput* o *jugum*, al che accennerebbe secondo lui la Novella di Majoriano, che assegna al *jugum* il valore di 1000 *solidi*. Ma i decurioni non avevano nè il *census* di mille *solidi*, nè qualunque altro *census*, e conseguentemente il loro *census* non potrebbe addimandarsi *caput* o *jugum*, e non si avrebbe ragione a riportare a questo la Novella di Majoriano. In *Schulz* non è parola del rapporto del *caput* e della Novella di Majoriano col sistema delle imposte. E considerando tutto questo senza prevenzione,

([1]) Una tale affermazione di Schulz sul *census* trovasi già combattuta da Walter. Huschke rapporta il *jugum*, di cui fa parola Majoriano, non al *census* dei decurioni, ma assai avvisatamente alla imposta: incorre però in altro modo nell'errore di Schulz. Egli ritiene, che nell'anno 342 vi fosse un *census* per i decurioni di 100, 000 sesterzi, e che questo importasse allora il valore di 25 *jugera*, e ciò per la L. 33. C. *Th. de decur.* (12. 1.): che in seguito quel *census* sia stato scemato a 30, 000 sesterzi, nella Novella *Valent. de succes. cur.* (*Tit.* 3. §. 4. in Hänel). Ma queste due leggi parlano di tutt'altro, che del *census*. La prima dice, che un cittadino, che possedeva una terra propria di più di 25 *jugera*, non poteva sottrarsi al decurionato, quando pure addivenisse colono dei beni privati imperiali. La seconda legge dice, che un cittadino, che aveva una proprietà di più di tre cento *solidi*, non poteva esentarsi dal decurionato col prendere uno stato ecclesiastico: che ciò si concedeva solo quando la proprietà era minore. Entrambe le determinazioni legislative sono al tutto estranee ad un *census* di limitazione e condizione, che anzi hanno uno scopo al tutto contrario.

non posso concedere, che *Schulz* potesse pretendere ad alcun vanto nella storia della scoverta dei mille *solidi* come *caput*, o unità delle imposte. Al più la Novella riportata da *Schulz* in un modo al tutto fortuito e non opportuno avrebbe potuto porgere occasione ad alcuno di fare una tale scoperta, la quale non avrebbe per altro alcuna analogia col pensiero di lui ([1]).

Tutt'altro è a dire di Walter, che riconosce nel *caput* una unità d'imposte di 100 *solidi* o 100,000 sesterzi, e con ciò ha utilizzato la Novella di Majoriano assai prima degli scritti dei denominati stranieri. Ed ora fo rimprovero a me stesso di non avere dato a lui il vanto della scoverta, giacchè nel fatto fu egli il primo, che riconobbe e dette a conoscere la somma di 1000, ossia l'uno per mille, come base del sistema delle imposte. Emendando una tale inavvertenza, ogni quistione personale è rimossa, e ritorniamo sul terreno assai più utile della ricerca dei fatti, sul quale ci fa convenire insieme uno scopo comune, quello d'investigare la verità. Ma anche quì tutto dee essere esattamente determinato.

Abbiamo da Walter i seguenti lavori publicati in tempi differenti.

1.° *Parte prima della storia del dritto*, stampata nel 1834. In essa il sistema delle imposte e del testatico è rappresentato in un modo al tutto uniforme alla mia dottrina (p. 406, 410), colla sola differenza, che il *caput* determinato come unità delle imposte è inteso per un semplice valore d'un territorio (per mille d'una moneta qualunque), mentre io lasciava al tutto indeterminato, se il *caput* fosse da riguardare come un semplice valore, o come una parte del territorio realmente limitata e valutata per una tale somma.

2. Poco più tardi ([2]) apparve lo scritto di Walter sopra Niebuhr e Schulz, Bonn 1834. Quì *caput* o *ju-*

([1]) Anche a questo accenna Huschke, quando dice, che di Schulz sia da mettere a profitto solamente i materiali delle fonti, ossia la Novella da lui citata: e questo è bene osservato, giacchè per *caput* egli intende qualche cosa di falso e non esistente.

([2]) Walter, *Storia del dritto*; ediz. 2. §. 384. Nota 16.

gum è inteso determinatamente come unità di 1000 *solidi*, sul testimonio della Novella di Majoriano, sulla quale si fonda la novella scoverta (p. 12. 44). Ma il merito e la verità di essa addivengono assai dubbii, giacchè Walter sembra ignorare l' imposta territoriale poco innanzi ammessa, presuppone una imposta generale sulla proprietà e commune per tutto l'impero, e considera il *caput* o *jugum* come unità d' una tale imposta.

3. Nella prefazione del 1840 alla prima edizione della *Storia del dritto* p. XII Walter ripete la già espressa proposizione sui 1000 *solidi* come unità della imposta sulla proprietà, vi aggiunge come un documento di pruova la Novella di Valentiniano, e contradice all' opinione, che il *caput* sia stato una limitata parte di territorio.

4. Nella seconda edizione della *Storia del dritto* (1845, 1846) Walter espone infine a lungo il suo sistema sulle imposte nel seguente modo.

» L' antica imposta sulla proprietà dei cittadini romani (il *tributum*) cessò in seguito della guerra di Macedonia, ma nell'anno 711 fu novellamente istituita in un modo permanente ».

» Esistevano nelle province varie ragioni d' imposte, la territoriale, il testatico, le decime, ecc ».

» Fu infine applicato per le province tutte, ma non è noto in qual tempo e da chi, il sistema del *tributum*, sicchè per 1000 della censita proprietà aveasi a pagare oltre del testatico una determinata imposta ».

L' imposta sulla proprietà limitavasi solamente alla proprietà territoriale ».

» Era questa misurata sul *census* [1]. Secondo il valore per esso determinato, l' imposta era costituita in modo, che per tutti i mille *solidi*, che ciascuno possedeva di proprio, rispondeva un certo numero di *solidi* come imposta. Queste diverse unità, sotto cui le imposte erano formolate, furono nomate *jugum* o *caput*, donde *ju-*

[1] Si riporta al §. 303, nota 18; secondo la quale, il *census*, nel modo che io ho opinato, era rinnovato per ogni periodo di 15 anni.

gatio o *capitatio* fu addimandata l'imposta sulla proprietà. Divenne in tal modo universale il sistema del *tributum* dell'antica republica, se non che ai mille *assi* furono sostituiti i mille *solidi* ».

» Il testatico era una imposizione per le sole classi inferiori e per coloro, che non essendo proprietari nulla avevano a pagare ».

Io non posso ammettere questa serie di proposizioni ad eccezione dell'ultimo principio, che anch'io penso come vero, e che ho quì riportato per esporre nella sua compiuta connessione il sistema di Walter sulle imposte.

Che l'imposta sulla proprietà dei cittadini romani fosse novellamente e stabilmente istituita come sistema uniforme, non vi ha di ciò nè pure l'apparenza d'una pruova. Come mai può pensarsi, che una novità d'una importanza tanto straordinaria potesse essere stata annullata senza lasciare traccia di se negli scrittori di storia o nelle fonti di dritto? Io dico, che non trovasene traccia nelle fonti di dritto; giacchè tutto quello che noi leggiamo negli antichi giuristi e nelle leggi degl'Imperadori accenna solamente alla imposta territoriale ed al testatico, *agri tributum et tributum capitis*, ma non ad una imposta generale sulla proprietà. Al più noi potremmo nel difetto di pruove concedere all'opinione di Walter una semplice possibilità, cui il difetto istesso delle pruove rende assai improbabile.

Ma anche una tale possibilità non può ammettersi in quel modo, in cui l'intero sistema delle imposte è quì rappresentato. E le mie positive ragioni sono le seguenti.

A. È opinione di Walter, che l'imposta sulla proprietà in generale si esigesse da quelli soltanto, che fra le altre avevano anche una proprietà territoriale. Una tale limitazione è in se stessa al tutto arbitraria, e contradicente alla natura d'una imposta sulla proprietà. Essa sembra fatta a solo oggetto di mostrare di prendere in una certa considerazione le svariate indicazioni che nelle fonti del dritto trovansi sulla imposta territoriale. Ma le conseguenze d'un tale principio sembrano

al tutto non naturali a considerarle. Io mi fo presente il caso, che in una città commerciante abitassero due mercanti egualmente ricchi: che ciascuno avesse mercanzie, barche, denaro contante ed altre cose di simile ragione, importanti tutte il valore di 30,000 *solidi*: che ciascuno menasse innanzi le sue faccende a case appigionate, e che l'uno possedesse un piccolissimo tratto di terra. Secondo il proposto sistema sarebbe questo proprietario tenuto per trenta *capita*, e l'altro perchè non proprietario di terre pagherebbe un tenuissimo testatico non maggiore di quello di uno dei suoi operaj. Io dubito, che possa alcuno ritenere come possibile un tale sistema.

6. Walter conviene nella mia opinione, che nei tempi posteriori i ruoli delle imposte si rinnovassero in ogni periodo di quindici anni ([1]). Io rapporto questo particolarmente alla imposta territoriale, della quale il testatico era un complemento molto minimo, e lo intendo per i catasti, che al decorrere dei quindici anni abbisognavano di essere rinnovati. Per un catasto un sì lungo intervallo è sufficiente, si ammetta pure che fosse stato più lungo, ed è anche possibile una indeterminata durata fino alla revisione posteriore e casuale. Ma per la proprietà per sua natura mobile e mutabile, la quale può essere compresa e determinata solamente in connessione colla persona che la possiede, un tale intervallo riesce al tutto impossibile. Anche il tempo di cinque anni dell'antico *census* della republica era sproporzionatamente lungo come base della imposta sulla proprietà, e certo più non sarebbe stato applicabile, se questa non fosse cessata, anche prima che la ricchezza e l'incremento che segue dal commercio e dalla industria, avesse cambiati tutti i rapporti di proprietà della nazione romana. Sicchè il periodo di quindici anni è in contradizione colla imposta sulla proprietà posto a base del sistema delle imposte romane per tutto l'impero.

C. Walter si accorda con me, che *caput* e *jugum* fossero la denominazione commune ed arbitrariamente

([1]) Walter §. III. 84. Nota 12, e §. 303 nota 18.

usata del capitale delle imposte di 1000 *solidi*, ma lo rapporta egli all'imposta sulla proprietà in generale, ed io alla sola territoriale, non altrimenti che i nomi *capitatio et jugatio* furono adoperati scambievolmente per indicare l'imposta istessa, a mio avviso la territoriale, secondo Walter quella sulla proprietà in generale. Ma *caput* è nel fatto una espressione tanto astratta, che potrebbe essere applicata agli oggetti d'ogni ragione, non così la parola *jugum*.

Jugum e *jugerum* sono espressioni, che accennano al soccorso degli animali per l'agricoltura, e le idee fondamentali di esse sono, che *jugum* indica un tratto di terreno, alla cui cultura è necessario e bastante il lavoro continuato di due bovi, *jugerum* tanta terra, quanta può essere solcata in un giorno da due bovi [1]. Queste dubbie espressioni si sono meglio determinate in ciò, che *jugum* esprime nel sistema delle imposte romane un tratto di terreno di 1000 *solidi* di capitale delle imposte, *jugerum* una superficie piana senza differenza di fertilità e valore. In entrambe le espressioni non può interamente dileguarsi il primitivo rapporto al lavoro degli animali. Ma secondo il sistema delle imposte di Walter mille *solidi*, che si trovassero contanti nella cassa, sarebbero detti non pure *caput*, ma *jugum*; io ritengo il primo per possibile, per impossibile il secondo. L'istesso è a dire della espressione *jugatio* come indicazione della imposta istessa, la quale io crederei potersi usare solamente per l'imposta territoriale, e non per quella sulla proprietà in generale.

D. Dal paragone della imposta sulla proprietà in generale, e di quella sui terreni rileviamo, che lo scopo e le conseguenze di esse non erano al tutto distinte, che anzi l'una faceva parte dell'altra. Si può dire perciò, che ogni imposta sulla proprietà in generale comprendeva anche la territoriale, e che sia stata questa solamente una parte di quella.

(1) Donde fu detto che 100 *jugera* formassero un *jugum*: ma anche gli scrittori romani avvertono a non ritenere come certo un tale rapporto, giacchè la qualità del terreno porta con se grandi differenze. Varrone, *De re rustica* I. 19. §. 1.

Ma nella forma le due imposte interamente si differenziavano. L'una si fondava sul terreno istesso, e sol perchè questo non aveva denaro, nè mani per pagare, dimandavasi dal proprietario a fine che rispondesse per il terreno. Per contrario la imposta sulla proprietà in generale si riferiva alla persona, e sol per mezzo di questa si giungeva a determinare la circonferenza dei beni, che ne erano gravati. Questo però poteva esser fatto solamente per estimazione delle singole cose, fra le quali erano compresi anche i terreni (¹).

Si dimanda, se le due imposte potessero coesistere simultaneamente. La possibilità d'una tale istituzione non può essere sconosciuta. Rimaneva l'una immutabile, e l'altra si limitava alla parte della proprietà, che avanzava alla territoriale. A questo appunto mena la dottrina di Walter, se non che senza ragione pensa limitare l'imposta in generale ai soli proprietari, donde contro la propria natura addiviene una semplice appendice della imposta sulle terre, e sconosce l'esistenza vera e propria di questa, mentre le nostre fonti di dritto accennano ad un catasto, ed ad un compiuto sistema d'una simigliante imposta (²).

Io ho combatttuto fino al presente Walter; mi farò ora a difendere la mia propria dottrina. È questa rigettata da Walter, perchè questi ammette a base di quella la divisione in *capita*, che per ragioni tecniche non è potuta ammettere (³). Ma le difficoltà da lui osservate sono proprie d'ogni imposta territoriale, e furono da per tutto rimosse, giacchè una tale imposta esiste realmente in molti stati ed anche in quelli della più grande estensione. Si tien conto per estimazione, ed è pareggiata nel catasto la differenza del valore, e la minuta divisione delle terre rende più difficile, ma non

(¹) Così avveniva nel *tributum* della republica romana prima dell'anno 587. Walter, *Storia del dritto*. II. §. 164 165.

(²) L. 4. *de censibus* (50. 15).

(³) Walter, *Storia del dritto* ediz. I. p. XII. « Una tale istituzione sembra certamente impossibile nella sua applicazione teoretica, quando si pon mente alla grande diversità del terreno, alla possibilità dello smembramento e del passaggio delle terre ».

impossibile la formazione e l'esecuzione del catasto.

Ma l'intera obiezione non è tanto diretta contro l'opinione d'una imposta territoriale in generale, quanto contro quella della divisione in *capita*, e provandomi a meglio dimostrarla, non posso rinunziare alla speranza, che con ciò si ottenga una conciliazione delle opinioni contradicentisi.

Una imposta territoriale coordinata e fondata sulla valutazione e sul catasto può essere in generale attuata in due modi. O immediatamente, quando ogni singolo territorio sia grande o piccolo, sia gravato d'imposta, ed inscritto nel catasto, o mediatamente, quando si pensi una unità *(caput, jugum)*, e sia questa posta ad obietto immediato della imposta, sicchè ogni singolo territorio sia in un certo rapporto con questa unità [1]. Ma una tale divisione delle imposte in *capita* può novellamente distinguersi in due modi, o come unità reale, o come una al tutto ideale. Nel primo caso la superficie dei campi dovea essere circoscritta con termini fissi ed esternamente riconoscibili, eguali fra loro nella somma delle imposte (per dritto romano di 1000 *solidi)* ed in estensione maggiori o minori secondo la differenza della fertilità. Queste reali unità (*capita)* sarebbero l'obietto immediato delle imposte, ognuna di esse pagherebbe egualmente, e le terre di ciascun proprietario formerebbero o altrettante parti di quello, o comprenderebbero più *capita*. Non si avrebbero nel secondo caso *capita* visibili, ma ogni *caput* indicherebbe solamente una somma determinata ed egualmente grande d'imposta territoriale (come 1000 *solidi*), ed ogni singolo territorio ne sarebbe gravato in rapporto col *caput* come $^1/_3$, o $^1/_2$ o come comprensivo di 2. 3. 10 *capita*. Sarebbe questo in generale il solo significato del *caput* delle imposte.

[1] In entrambi i casi è una quistione secondaria, in qual modo il valore, ch'è fissato nel catasto, fosse determinato e stabilito per i singoli territori, o per ciascun *caput*, sia che si avesse riguardo al valore del capitale, o al prodotto netto o al *quantum* della semenza. Sono questi altrettanti differenti mezzi diretti ad un medesimo scopo, che secondo la diversità delle condizioni potevano anche adoperarsi in un medesimo tempo.

Io confesso di non avere avuto prima un concetto chiaro d'una tale distinzione, e di essa in alcun modo non è parola nel mio primo trattato, sicchè questo è conciliabile con i due modi delle imposte, sebbene le espressioni da me usate accennino piuttosto ai *capita* reali, che agl' ideali.

Così pure Walter opina, che le mie parole accennino realmente ai *capita* reali, e ritiene questi per difficili ed ineseguibili, ed io meglio considerando mi accordo con lui, e tanto maggiormente, che tutti i vantaggi per una maggiore semplicità della imposta territoriale ottengonsi egualmente mediante i *capita* ideali. Sono questi quegli stessi che Walter intende per *caput o jugum* colla differenza, ch' egli vuole estenderli anche al danaro contante ed alle mercanzie, mentre io li applico esclusivamente alla imposta territoriale.

Per l'ammissione dei *capita* ideali in opposizione dei reali ci è pruova anche il citato luogo di *Eumenio* sulla generosità dell' imperadore Costantino, e più decisivamente anche quello riportato di *Sidonio*. Questi dice: *capita tu mihi tolle tria:* ciò può solo significare, io prego, che nel catasto venissi alleviato del peso di tre *capita* d'imposte. Giacchè se l'Imperadore gli avesse tolti tre *capita* reali (come estensione di terreno), un tristo favore sarebbe stato quello fatto al supplicante.

D'altronde i *capita* reali delle imposte potrebbero essere pruovati per alcune leggi degl' Imperadori del quinto secolo, nelle quali concedonsi grandi esenzioni d' imposte per misure determinate di terreni, senza riguardo alla somma della imposta riportata nel catasto. La connessione storica è la seguente. In molte parti dell' Africa una gran parte del terreno era al tutto deserta per le devastazioni dei barbari, ed era quindi incapace di qualunque imposta. Ci rimangono due ordinamenti, nei quali si concede nel seguente modo una esenzione dalle imposte.

1. Dall'imperadore Onorio nell'anno 422. Nella provincia proconsolare dell' Africa erano soggette alla imposta 9002 centurie, e 141 *jugera*; come terra

deserta ne erano esenti 5700 centurie e 144 1/2 *jugera*. Nella provincia di Bizanzio erano gravate d'imposte 7460 centurie, e 180 *jugera*, ne erano franche 7615 centurie, e 3 1/2 *jugera*. L'esenzione dalle imposte è data per un determinato periodo, il che indubitatamente significa, che esse ne sarebbero state novellamente gravate, quando fossero state di nuovo coltivate.

2. Dall'imperadore Valentiniano III nell'anno 451. Rimanevano nella provincia della Numidia 13000 centurie esenti per cinque anni dalle imposte a cagione delle devastazioni dei Vandali: e certo avevasi per indubitato che in questo periodo tali terre sarebbero state novellamente coltivate ([1]).

A primo aspetto e dalle riportate notizie potrebbesi credere, che l'imposta territoriale si fondasse in generale sulla misura della superficie del terreno, e non sul valore determinato per catasto. Ma una tale opinione sarebbe sommamente inprobabile non solo, ma sì poco conciliabile con i reali *capita*, come pure con gl'ideali. Nel fatto una tale opinione dice, che alcuni tratti di terreno come deserti dovevano essere momentaneamente cassati dal catasto. La misura di questi è determinata in quelle Leggi: ma è sempre incerto quanti *capita* si comprendevano in questi tratti di terreno temporaneamenti esentati, e se questi si debbano intendere come parti reali o ideali. Ma per tradurre in atto quelle Leggi, tornavano necessarie ancora alcune altre operazioni, rimanevano affidate naturalmente agl'impiegati delle imposte.

La quì ricordata esenzione dalle imposte era di tutt'altra ragione di quella, che secondo che Eumenio ci racconta, fu riconosciuta dall'imperadore Costantino alla contrada degli Edui. Constantino trovava, che i 32000 *capita*, che assegnavansi per catasto agli Edui, provenivano da una troppo alta valutazione del loro terreno: egli li scemò a 25000 *capita*, ed un tale mi-

([1]) Le due Leggi trovansi nei seguenti luoghi: L. 13. C. Th. *de indulgentiis* (11. 28.) *Nov. Valentiniani Tit.* 33. §. 2. *de praediis*, in Hanel p. 241. Io debbo la conoscenza di queste notizie a Rudorf.

noramento tornò proporzionatamente a vantaggio d'ogni proprietario. In quelle Leggi al contrario espressamente è detto, che i terreni deserti, la cui misura è limitata, non avessero nulla a pagare; ma che gli altri rimanessero tali, quali erano riportati nel catasto.

Per queste considerazioni non è più dubbio, che i *capita* sieno da intendere come parti ideali e non reali.

Se noi riteniamo come fissato un tal punto, e se a conchiudere eleviamo ancora un'altra più generale considerazione sui differenti e possibili modi, nei quali una imposta sulle terre poteva essere in generale esatta, rimarrebbe solamente a scegliere fra l'imposizione immediata dei singoli e valutati territorii, e quella mediata per *capita* ideali, che servirebbero come numero di rapporto per il valore imponibile delle singole terre. Ma la differenza sarebbe solamente di forma. Sono a considerare come determinanti per una tale scelta i seguenti particolari. Nelle contrade, nelle quali le terre sono minutamente spartite, e conseguentemente assai rapido è il passaggio da un proprietario ad un altro, e frequente il cambiamento dei confini, la divisione delle imposte in *capita* riuscirebbe di maggiore difficoltà che di vantaggio. La medesima è la condizione d'una gran parte della Germania, in cui le diverse parti componenti un medesimo territorio sono confuse: e questo stato trovasi pure in una gran parte della provincia Prussiana Renana, dove non è parola perciò della distinzione delle imposte in *capita* (1).

Una tale condizione di cose non è ammissibile per la maggior parte dell'impero romano, e perciò la divisione delle imposte in *capita* non che difficile poteva riuscire di più facile esecuzione, e semplicità. Già da lungo tempo i Romani erano usati a simiglianti parziali e limitati territorii *fundi*, che solevansi denominare dalle persone (2): ed alla durata di questi nei medesimi ter-

(1) Legge sulla imposta territoriale per le province di Occidente del 21 gennaro 1839. Qui si tien conto solamente del prodotto per il catasto dei singoli territorii (§. 13. 17).

(2) *Fundus Cornelianus*, *Sempronianus* etc. che incontransi in molte formole e casi di dritto presso gli antichi Giuristi. A ciò

mini accenna pure la frequente menzione delle *unciae* d'un determinato *fundus*, che sono intese quando come parti reali, quando come ideali. E benchè i *fundi* fossero spesse volte compresi nei *latifundia*, ciò non era di ostacolo all'applicazione delle divisioni delle imposte in *capita*, giacchè sovente le singole proprietà comprendevansi nei *latifundia*, ed appunto per i grandi territorii, di cui ciascuno conteneva più *capita*, l'applicazione di quella forma presentava minori difficoltà. A maggiormente agevolare un tale sistema valse nei tempi posteriori l'istituzione del colonato sempre più crescente, giacchè questo formava tante limitate parti di territorio, la cui riduzione di queste terre al *caput* non poteva riuscire difficile.

La quì esposta dottrina si accorderebbe esattamente coll'opinione di Walter, quando questi si determinasse a sostituire alla imposta sulla proprietà in generale quella particolare sulle terre, e rinunziasse alla ipotesi d'un ignoto legislatore d'un tempo anche ignoto; che avesse esteso il *tributum* romano per le province tutte.

Nei tempi più recenti molti scrittori opinarono che il sistema romano delle imposte avesse avuto da' tempi più remoti sino a quelli posteriori dell'impero una successione non interrotta e continuata, soggetta solamente a speciale e particolari modificazioni relative in gran parte al modo del pagamento, come per esempio, che agli assi fossero stati sostituiti i sesterzi, ed a questi i *solidi*, ecc. L'opinione da me proposta esclude una tale connessione, giacchè il sistema della imposta territoriale delle province uniformemente coordinata al tempo dei classici giuristi, manca al tutto di connessione con quello dei cittadini romani mancato fin da tre secoli. Ma può ritenersi per indubitato, che per la formazione della novella costituzione della imposta territoriale fu tratto vantaggio da molte forme antiche, fra le quali è da noverare l'uno *pro mille* come *simplum* delle impo-

accenna pure la norma generale data per la formazione del catasto, nella L. 4. pr. *de censibus* (50. 15.) » *Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cujusque* » etc.

ste, ch'era sì accomodato ed idoneo nei ruoli posteriori, che per l'antico *tributum* dei tempi anteriori (¹). Se dunque era un semplice rapporto di numeri, quello che avevasi di comune col tempo antico, non può considerarsi come arbitrio o inconseguenza, se agli antichi mille assi furono sostituiti come capitale della imposta i mille *solidi* (400, 000 assi), ed è un ozioso lavoro quello di volere spiegare e giustificare storicamente un tale cambiamento.

(¹) Io mi trovo d'avere già riconosciuto questo nella Giunta del 1842. §. 14.

SUL PRIMO DIVORZIO

IN ROMA (*).

L'autorità di tutti gli antichi scrittori si accorda nell'affermare, che nessun divorzio sia intervenuto nei primi cinque secoli di Roma, e che il primo esempio fosse stato dato da Sp. Carvilio Ruga nell'anno 520. Secondo che diffusamente ne discorre Gellio in due luoghi ([1]), l'occasione ne sarebbe stata la seguente. Carvilio viveva giorni infecondi di matrimonio; ma i Censori nella funzione del *census* lo sforzarono al giuramento *uxorem se liberorum quaerendorum gratia habiturum*. Non più sperava avere figliuoli dalla presente moglie, e per quanto fosse perdutamente preso di amore per essa, si determinò nondimeno al divorzio, più potendo su lui la santità del giuramento che l'amore. Un tale racconto non lascia dubitare, che Gellio istesso non opinasse, che i Censori avessero pensato a questo risultato, quando richiedevano *Carvilio* del giuramento. Così pure opinarono i più moderni scrittori, ed una tale storia si è voluta spiegare colla ben nota provvidenza dei Censori per la popolazione ([2]), giacchè questa minorava per difetto di figli non altrimenti che per mancanza di matrimonio.

Ma io ritengo per erronea una tale opinione. Ed è in prima a porre mente, che d'un tale divorzio si fa pure menzione in Dionigi ed in Valerio Massimo ([3]) benchè meno diffusamente e determinatamente, ma coll'importante riflessione, che il fatto di Carvilio fosse

* Questo trattato fu letto all'Accademia delle Scienze di Berlino il 21 luglio 1811.

([1]) L. 4. C. 3. L. 17. C. 21.

([2]) Così per esempio da Ramos *ad L. Jul. et Pap. Lib.* I. C. 5 — da Meerman T. 5.

([3]) *Dionysius* L. II, C. 72. *Valerius Maximus* L. II, C. I. §. 4.

stato malamente sentito dal popolo; sicchè non si saprebbe spiegare, come si potesse fargliene rimprovero, quando non avesse fatto che ubbidire ai Censori. A ciò è da aggiungere una maggiore improbabilità che risulta da un tale racconto. Non è dubbio, che i Censori non persuadessero e consigliassero al matrimonio, e non punissero coloro tutti, che fossero divenuti già vecchi pria di contrarlo ([1]): con ciò avversavano essi l'egoismo, che dovea pur cedere all' amore della patria. Tutt'altro si avrebbe a dire dei matrimonii sterili. Era il matrimonio un rapporto troppo importante e rispettato, perchè un Censore si facesse ardito dare il primo esempio d' uno scioglimento sconsiderato ed arbitrario. A questa inprobabilità si arroge anche una seconda. A niuno cadrà certo in pensiero, che il matrimonio di Carvilio fosse il solo in Roma, che avesse mancato di figliuoli, e quando molti ve ne erano, avevano i Censori un simigliante motivo di scioglierli tutti, sicchè non vi à ragione, perchè un tale divorzio dovesse essere particolarmente ricordato.

Perchè io mi pruoverò a dare un'altra spiegazione, mi è d'uopo fare attenzione al punto essenziale di queste ricerche: è questa la formola *uxor liberorum quaerendorum causa*. Fu questa generalmente spiegata per il motivo individuale, da cui sono mossi i conjugi, e per il potente desiderio della posterità, sicchè una tale espressione sarebbe poco accomodata per un matrimonio sterile di figli, e per tutti quelli, nei quali i conjugi convenivano per ambizione o avarizia.

Ma una tale spiegazione è erronea. Questa formola accenna piuttosto al carattere generale dei matrimonii seriamente contratti, ed *uxor liberorum quaerendorum causa* non vale a significare più di quello che si acchiude nella parola *uxor*, il cui concetto trovasi più energicamente e solennemente espresso nella presente formola ([2]). Le pruove sono le seguenti:

([1]) *Valerius Maximus* L. II, C. 9. §. 1.

([2]) *Brissonius*, DE FORMULIS LIB. VI. C. 122. e Dirksen p. 53. Una espressione si solenne dei veri matrimonii potettesi usare in tutti i tempi per indicare la contradizione di questi col concubinato. Fin

1) *Ennius*, ap. Festum, v. *quaeso*: IN CRESPHONTE: « *ducit me uxorem liberorum sibi quaerendum gratia; et* IN ANDROMEDA: *liberum quaerendum causa familiae matrem tuae* ».

2) *Plautus*, IN CAPTIVIS *act*. 4 *Sc*. 2. v. 109: « *Liberorum quaerendorum causa, ei, credo, uxor data est* ».

3) *Varro*, *ap*. MACROBIUM SATURNAL. Lib. I. C. 16. « *Mundus cum patet, deorum tristium atque inferum quasi janua patet. Propterea non modo praelium committi, verum etiam dilectum rei militaris causa habere, ac militem proficisci, navim solvere,* UXOREM LIBERUM QUAERENDORUM *causa* DUCERE *religiosum est* ».

4) *Valerius Maximus Lib*. 7. C. VII. N. 4: « *Dotem, quia* NON CREANDORUM LIBERORUM CAUSA *conjugium intercesserat, virum retinere vetuit* ».

5) *Tacitus*, ANNAL. XI. 27. « *Haud sum ignarus fabulosum visum iri... Consulem designatum cum uxore principis, praedicta die, adhibitis qui obsignarent,* VELUT SUSCIPIENDORUM LIBERORUM CAUSA, *convenisse: atque illam audisse auspicum verba* ».

6) *Svetonius in* JULIO CAESARE CAP. 52 « *Helvius Cinna trib. pleb. plerisque confessus est, habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre jussisset, cum ipse abesset, uti* UXORES LIBERORUM QUAERENDORUM CAUSA, *quas et quot vellet, ducere liceret* ».

7) *Ulpianus* TIT. 3. §. 3. « *Liberis jus Quiritium consequitur Latinus, qui minor* 30 *annorum ... fuit ...: nam lege Junia cautum est, ut si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod* LIBERORUM QUAERENDORUM CAUSA *uxorem duxerit* ».

8) *Aur. Augustini* SERMO 51. C. 13. (ed. Paris) 1683. f.° T. 5.) « *recitantur tabulae ... et recitatur:* LIBERORUM PROCREANDORUM CAUSA: *et vocantur tabulae matrimoniales. Nisi ad hoc dentur, ad hoc ac-*

dal tempo della *lex Iulia* fu anche adoperata in opposizione di quei matrimonii, i quali le più delle volte contraevansi dai vecchi per sola apparenza, ed in particolare nell'intendimento di sottrarsi così facendo alle pene del celibato.

cipiantur uxores, quis sana fronte dat filiam suam libidini alienae? »

In questi frammenti, per quanto diversi sieno i tempi, ai quali si riportano, l'espressione della formola è costantemente la medesima. In tutti è usata non per indicare un motivo personale e particolare, ma la natura generale del matrimonio, il quale è sempre e da per tutto espresso con una certa solennità. Una tale espressione è particolarmente adoperata da Ulpiano come una formola giuridica, che non lascia dubitare che non si avesse l'intendimento di contrarre un vero matrimonio, e da S. Agostino come un elemento ordinario ed essenziale di simiglianti contratti.

Un tale significato della riportata formola si può pure facilmente giustificare. I figli d'una concubina erano giuridicamente considerati come orbi del padre, giacchè soltanto da un vero matrimonio potevano nascere figliuoli, che fossero riconosciuti come tali.

Il giuramento dunque, al quale Carvilio fu obligato, ragguardava la dimanda, s'egli vivesse in matrimonio, o fosse indipendente da un tale rapporto. E questa spiegazione è confermata da un altro racconto, che trovasi in Cicerone ed in Gellio (1). Il Censore Catone dimandava: *L. Porcius, ex tui animi sententia, tu uxorem habes?* e questi rispondeva, *habeo equidem uxorem, sed non hercule ex mei animi sententia*: ma fu punito d'un motteggio sì inopportuno; giacchè coll'espressione *ex animi sententia* s'intendeva dire, giura sulla tua coscienza, ed era questo un modo ordinario e solenne di dimandare (2). Sicchè la dimanda di Catone era intesa a conoscere solamente l'esistenza del matrimonio, come io penso, che era fatto anche nel nostro caso, e Gellio afferma come ordinario un tal modo d'interrogare di Catone: « *Censor adigebat de uxoribus solemne jusjurandum — uti mos erat* ».

Quando si ritenga per ferma una tale spiegazione, verrebbero i Censori giustificati contro ogni biasimo d'ave-

(1) *Cicero*, *De oratore* L. II. C. 64 — *Gellius*, L. IV. C. 20.
(2) *Ciceronis*, *Acad. quaest.* L. II. C. 47.

re occasionato un tale divorzio: essi dimandavano della sola esistenza del matrimonio, e non era loro proposito rompere sterili legami matrimoniali. Ma che cosa mai li muoveva ad una tale dimanda, e perchè volevano essi affermata la risposta con giuramento?

La dimanda istessa può essere spiegata colla già espressa provvidenza per la popolazione. Essi ne interrogavano per poter punire o fare avvertito al matrimonio chiunque non si trovasse d'averlo già contratto. Una tale spiegazione è certo ammissibile, ed è esente da contradizioni per le quali si dovesse rigettarla. Ma io non la penso assolutamente vera. Non perchè trovasi che alcuni Censori di ciò avvertissero e punissero, ne conseguirebbe necessariamente, che fosse ciò usato costantemente e da tutti, come appunto osserva Gellio d'una tale dimanda. È molto più probabile, che fosse ciò fatto raramente e da pochi Censori, e che se ne conservasse la memoria appunto perchè tanto raramente interveniva. Ad una tale dimanda potrebbe pure assegnarsi uno scopo diverso e più generale. È ben noto che i Censori rinnovavano in ogni anno la lista di tutti i cittadini, ed in questa prendevasi notamento, come sarà pruovato in seguito, non dei soli nomi, ma dei rapporti personali più o meno secondo che lo credessero necessario; ed a ciò fare davasi ai Censori una facoltà amplissima. Ed è molto probabile, che fra questi personali rapporti da indicare si facesse attenzione all'esistenza o al difetto di matrimonio, e con ciò avevasi una molto esatta notizia di tutti i matrimonii esistenti.

Ma perchè infine i Censori richiedevano i cittadini del giuramento? Un tal fatto sembra d'avere più d'ogni altro persuaso all'opinione già per lo avanti combattuta: ed affermasi, che i Censori avessero obligato Carvilio a giurare, ch'egli avrebbe contratto un matrimonio *liberorum quaerendorum causa*, ed un tal giuramento importasse, che quando sterile fosse la sua moglie, dovesse egli abbandonarla e contrarre nuovi legami. Ma è da osservare in contrario che il giuramento non accennava al futuro, ma al presente; i Censori non

intendevano persuadere, ma conoscere, ed era una antica e solenne costumanza, che si giurasse tutto quanto affermavasi alla presenza d'un Censore. Sicchè è chiaro, che il giuramento per nulla influiva sui rapporti personali e sul divorzio di Carvilio. E merita considerazione la formola del giuramento, che ci è stata conservata da Gellio: egli dice in un luogo (XVII, 21) « *jurassetque apud censores uxorem se habere* »; e con questa si accorda l'espressione ancor più determinata, che trovasi nel racconto di Catone: *uxorem habes?* » È solo da osservare che in un altro luogo è detto (IV, 3) « *jurare a censoribus coactus erat uxorem se... HABITURUM* » la quale formola al tutto diversa non è dubbio, che dovette essere da lui sconsideratamente usata.

Ora mi fa mestieri pruovare quello che mi trovo d'avere già affermato sulle liste censorie, e sul giuramento, che per ordinario richiedevasi a maggiormente afforzare tutto quanto si asseriva alla presenza del Pretore. Poichè in seguito della guerra sociale la cittadinanza romana venne accomunata per tutta l'Italia, non poche istituzioni speciali furono trovate necessarie per i municipii: e molte di queste trovansi contenute nella *Lex* commentata da Mazocchi, e conosciuta sotto la denominazione di *Tabula Heracleensis*, la cui connessione storica non fu potuta finora bastantemente chiarire. Fra le altre è noverato un *census* locale per questi municipii, ordinato al medesimo tempo che il romano, e coll'osservanza delle medesime formole. Il frammento è il seguente: « *quae municipia, coloniae, praefecturae civium romanorum in Italia sunt, erunt, qui in eis municipiis, coloniis, praefecturis maximum magistratum, maximamve potestatem ibi habebit, tum cum Censor aliusve quis magistratus Romae populi censum aget, is diebus sexaginta proximis, quibus sciet Romae censum populi agi, omnium municipum, colonorum suorum, quique ejus praefecturae erunt, qui cives romani erunt, censum agito; eorumque nomina, praenomina*, PATRES, PATRONOS, TRIBUS, COGNOMINA, ET QUOT ANNOS QUISQUE EORUM HABET. *et ra-*

tionem pecuniae ex formula census, quae Romae... proposita erit, ab iis JURATIS *accipito.* » I particolari, che sono quì distintamente riportati come pure il giuramento che richiedevasi a conferma dell'asserito, si accordano interamente colle mie idee, ed un tale ordinamento non fu certo un ritrovato novello e speciale per questo caso, ma un'antica consuetudine romana, allora per la prima volta applicata ai nuovi municipii. Fra gli altri particolari non è parola del matrimonio, sebbene Gellio espressamente osservi, che i Censori usavano particolarmente interrogarne. Ma sia che una tale dimanda fosse venuta in disusanza al tempo della guerra italica, o che più non fosse reputata necessaria per i novelli municipii, con ciò non minora la probabilità della nostra spiegazione.

Come risultato, si rilevano i seguenti tratti della storia di Carvilio. Fu questi al pari degli altri interrogato dai Censori, se avesse una *uxor liberorum quaerendorum causa,* ossia se vivesse in matrimonio: ed egli lo affermava e giurava. In seguito poi venutogli a noja lo sterile matrimonio, si doleva con ipocrita religione d'avere falsamente giurato, giacchè gli era negata la speranza di avere figliuoli dalla presente moglie. Giustificarsi perciò d'un tanto sconsiderato e falso giuramento non poteva altrimenti che convertendolo in vero con atti posteriori; ed a ciò fare gli era necessario sciogliere i presenti legami matrimoniali per contrarne dei nuovi. Fu questo senza dubbio un pretesto; Carvilio volle a simiglianza di *L. Porzio* farsi giuoco della lettera d'una formola sì solenne, e come era questi punito della sua celia, così quegli fu segno della giusta indegnazione dei suoi concittadini.

(Giunta 1845). Una tale materia è stata recentemente trattata nella seguente dissertazione inaugurale: A. F. Berner, *De divortiis apud Romanos Berol.* 1842. VIII. Cap. 3. *Divortium Carvilianum.* L'autore fra i due racconti di Gellio si attiene al primo: *uxorem habiturum et habere.* Egli opina, che Carvilio fosse stato fino allora esente dal matrimonio, e che avesse promesso con giuramento al Censore di prender moglie.

E poichè l'ebbe fatto, ed il matrimonio riusciva infecondo, si determinava al divorzio per la sterilità della moglie, e più ancora perchè avea giurato di contrarre il matrimonio per avere figliuoli. Io penso, che per questa nuova congettura un tale racconto non acquisti maggior forza, nè più intima probabilità.

ELEMENTI

PER LA STORIA DEI TESTAMENTI ROMANI.

È mio intendimento investigare l'origine della forma del testamento privato e particolarmente di quello scritto, qual'essa fu ordinata per dritto Giustinianeo. In queste ricerche può farsi capo da due punti generalmente conosciuti e certi, nel mezzo dei quali si comprende tutto quanto è incerto.

È noto ed indubitato, che per dritto primitivo, cioè al tempo della republica ed anche alquanto dopo, furonvi due forme diverse di testare in iscritto, valide entrambe, sicchè il testatore non avea che a scegliere fra l'una o l'altra: erano queste il testamento civile per *mancipazione*, ed il pretorio con sette testimoni ed altrettanti suggelli. È pure indubitato, che questa doppia forma non trovasi ripetuta nel dritto Giustinianeo, ed havvene sola una non più arbitraria, ma generalmente ordinata. Un tale passaggio è quello che intendesi qui investigare. E perchè la nuova e semplice forma di testare è al tutto estranea a quella per *mancipazione*, ossia all'antica forma civile, e per contrario in gran parte si accorda colla pretoria, la nostra quistione potrebbe essere formolata nel seguente modo: come e quando l'antica forma civile dei testamenti, che faceansi per *mancipazione*, venne in disusanza?

Giustiniano si esprime a tal proposito indeterminatamente ([1]), ed afferma che le due forme si sieno suc-

([1]) §. 3. I. *de test. ord.* « *Sed cum paulatim tam ex usu hominum, quam ex Constitutionum emendationibus coepit in unam consonantiam jus civile, et praetorium jungi: constitutum est, ut etc.* » Per questo *constitutum est* potrebbesi intendere una singola Costituzione, per la quale le antiche forme divenute già uniformi si sieno confuse in una sola: potrebbe pure accennare al risultato ultimo contenuto nella intera compilazione Giustinianea, ed alla presente determinazione del legislatore, quando pure non vi avesse

cessivamente amalgamate per consuetudine e per migliorate Costituzioni; sicchè gli elementi essenziali della presente e più semplice forma di testare provengano parte dall'antico dritto civile, parte dall'Editto e dalle Costituzioni. Questo è scritto in Giustiniano, ma non ci è dato a conoscere come e quando fosse ciò avvenuto, e non è detto in qual modo la *mancipazione* e la differenza delle due forme si sieno al tutto dileguate.

Dai più moderni scrittori ho raccolte le seguenti opinioni. Madihn afferma, che la *mancipazione* fosse stata la prima a mancare ([1]), ed opina, che non fosse più usata ne' testamenti anche al tempo di Diocleziano. La molto debole ragione, che a ciò lo persuade, è la seguente: che in un rescritto di Diocleziano e Massimiano parlasi espressamente di sette testimoni come di un modo ordinario e consueto di testare ([2]), donde Madihn conchiude, che non si conoscesse a quel tempo altra forma dei testamenti, nè più si usasse la *mancipazione* coi cinque testimoni. Ma se un caso speciale di dritto era quello presentato agl' Imperadori, e se questo si riferiva al testamento pretorio, quale occasione porgevasi loro di esporre nel loro Rescritto anche la teorica dei testamenti civili?

Cujacio opina, che la *mancipazione* nei testamenti fosse stata annullata da Costantino, ed i più dei moderni scrittori convengono in questa sua opinione ([3]). Ma è da porre mente in prima, che la Costituzione, alla quale egli accenna, non è di Costantino, ma dei suoi

alcuna speciale e simigliante Costituzione. Quale di questi due significati sia il più vero, si rileverà in seguito delle presenti investigazioni.

([1]) G. S. Madihn, *Diss. de validitate testamenti non rite oblati.* Hal. 1771. IV. p. 15.

([2]) L. 12. C. *de test.* (6. 23) » *SI UNUS DE SEPTEM TESTIBUS defuerit....jure deficit testamentum. De his autem quae interleta vel superscripta dicis* » Queste ultime parole non lasciano dubitare, che non si trattasse nel Rescritto d' un caso speciale di dritto.

([3]) *Cujacius ad* L. I. *et* 20. D. *qui test. fac. (opp. Tom* I.*)* Egli si riporta alla *L.* 15. *C. de test.* (6. 23.) Con lui opinarono *Mureto* e *Merillio ad* §. 1. I. *de test ord.*

figliuoli (an. 339) ed è da osservare in secondo luogo, che non si fa parola in essa della *mancipazione*, ma è ordinato, che da quel momento sia lecito istituire un erede altrimenti che per le forme fino allora prescritte ([1]); la quale cosa in alcun modo non riguarda alla *mancipazione*. Sarà in seguito pruovato, che nel fatto la forma civile incontrasi anche nei tempi posteriori, sicchè non poteva essere stata annullata.

Gotofredo pensa, che un tal modo di testare non fosse mancato per determinazione speciale ed espressa, ma per consuetudine, e che ciò fosse avvenuto sotto il governo di Teodosio II; sicchè un tal fatto debba ritenersi già come deciso nell'an. 439, e particolarmente al tempo della Novella Teodosiana *Tit*. 9 ([2]).

L'opinione di Trekell infine è simigliante a quella di Gotofredo. Anch'egli si riporta alla mentovata Novella di Teodosio; ma non la considera al pari di Gotofredo come una pruova, che il testamento fosse mancato per consuetudine, ma come la legge istessa, per la quale un tal fatto siasi compiuto ([3]).

Io intendo riportare singolarmente i luoghi, nei quali

([1]) L. 15. C. *de test.* (6. 23.) « *Quoniam indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et judicia mortuorum: placuit* ADEMTIS IS, QUIBUS IMAGINARIUS USUS EST (queste parole sono state arbitrariamente riportate da Cujacio alla *mancipazione*) *institutioni heredis* VERBORUM NON ESSE NECESSARIUM OBSERVANTIAM, UTRUM IMPERATIVIS ET DIRECTIS VERBIS FIAT AUT INFLEXIS. » L'uno e l'altro errore di Cujacio fu fatto osservare da *Gothof. ad* L. 1. C. *Th. de test.*

([2]) *Gothof. ad* L. 1, C. *Th. de test.* (4. 4.) Egli opina che al tempo della citata Novella non più si usasse il testamento per *mancipazione*, giacchè in questa Novella si fa menzione del solo testamento con sette testimoni, ma che non potesse essere stata annullata prima di Teodosio, giacchè Arcadio (L. 3. C. *Th. de test.*) lo riporta come valido — Fatta astrazione da molte altre ragioni, è da osservare che Gotofredo dimentica, che una tale Costituzione di Arcadio trovasi pure nel Codice Teodosiano, e che con questo fu anche confermata nell'an. 438. Ma perchè la mentovata Novella è dell'an. 438, non può pensarsi, che una tale forma civile di testare avesse potuto mancare in sì breve spazio di tempo per semplice consuetudine. Con Gotofredo si accorda *Heinnecius*, *Antiquit.* L. 2. T. 10 — 12. §. 14.

([3]) Trekell, *De origine testamentifactionis* C. III. §. 53.

il testamento civile è considerato come una forma speciale e differente dalla pretoria.

1) *L. 1 C. Th. de testamentis* (4. 4) dell' an. 326. o. 354. (Costantino o Costanzo).

» *In codicillis , quos testamentum non praecedit, sicut* IN VOLUNTATIBUS TESTAMENTI , SEPTEM TESTIUM VEL QUINQUE *interventum non deesse oportet* ».

2) L. 3. *cod.* dell' an. 396. (Arcadio).

» *Nec patimur fidem conditi arbitrii ob hoc debere convelli si aut majorem in principio* SIGNATORUM *aut minorem, aut nullum numerum conditor suae praedixerit voluntati*, CUM QUINQUE HUIC NON IGNARI SUBSCRIPSERINT TESTAMENTO. »

L' interpretazione dice a tal proposito:

» — *ut vocabulum poneret* , AUT CIVILIS, ID EST QUOD QUINQUE TESTIUM, AUT PRAETORII JURIS, QUOD *VII* TESTIUM ERIT SUBSCRIPTIONE FIRMANDUM.

Nel primo di questi frammenti è detto chiaramente, che per un testamento era necessario l' intervento di cinque o di sette testimonii. Sembra in vero una contradizione , che ne sieno indicati sette o cinque , e non cinque solamente , giacchè il numero minore importa, che debba essere di necessità ammesso il maggiore , sicchè si avrebbe potuto egualmente parlare di otto o nove testimoni. Ma si può ciò spiegare nel modo che lo intesero gl' interpreti, riportandolo alla forma civile di testare , sicchè un tale frammento potrebbe essere combinato nel modo che segue: o sette testimoni senza la *mancipazione*, o cinque con la *mancipazione*. Nondimeno sembra strano, che si parli di cinque o sette e non di sette solamente, giacchè per la *mancipazione* era necessario che intervenissero oltre i cinque testimoni anche un *libripens* ed un *emtor*, sicchè sempre sette erano le persone , e queste due sembrano di essere state nella realtà veri testimoni; e benchè per la specialità delle loro funzioni fossero distinte con un nome particolare, non si comprende però, perchè non dovessero essere noverate fra le persone, la cui presenza era necessaria, giacchè oltre alcune qualità speciali, avevano anche quella di veri testimoni. Sembra dunque molto più naturale che

anche per un testamento civile si richiedessero sette testimoni senza porre mente alla tenue differenza della diversità dei nomi. Una tale difficoltà è rimossa considerando, che nel fatto il *libripens* e l'*emtor* si differenziavano dai testimoni molto più essenzialmente che per semplice nome. È ben noto, che il testamento Pretorio doveva essere sigillato secondo la parola dell' Editto da sette testimoni. Una tale necessità dei suggelli era stata già da prima ammessa anche per i testamenti civili (1); perchè l'identità del testamento già segnato con quello presentato dopo la morte non poteva con sicurezza riconoscersi altrimenti, che con una impressione duratura lasciata dai testimoni sul testamento. A tale proposito è da fare attenzione ad un caso non affatto dubbio, ossia al testamento di Augusto, che era un testamento civile, e sul quale riconobbero i testimoni dopo la morte di lui i loro suggelli non altrimenti che si sarebbe fatto per un testamento Pretorio (2). È da ricordare infine un ben noto luogo di Paolo (3) in cui parlasi con tanta generalità della ricognizione ed infrazione dei suggelli che non potrebbesi limitarlo al solo testamento Pretorio. Tutto quanto vi è detto dei suggelli è pure applicabile alle signature, che già da lungo tempo apponevansi all'uno ed all'altro testamento a maggiormente assicurare i suggelli, come sarà pruovato in altra occasione. Sa-

(1) Con molta profondità è stato questo considerato da Treckell l. c. C. III. §. 43.

(2) *Svetonii* NERO *C.* 4. « *Ex hoc Domitius nascitur, quem* EMTOREM FAMILIAE PECUNIAEQUE *in* TESTAMENTO AUGUSTI FUISSE, *mox vulgo notatum est.* » Ej. TIBERIUS. C. 23. « *inlatum deinde Augusti testamentum, non admissis signatoribus, nisi senatarii ordinis,* CETERIS EXTRA CURIAM SIGNA AGNOSCENTIBUS. *Add.* ej. AUGUSTUS C. 101. Meno concludente è il seguente luogo di *Quintillian.* DECLAMAT. 308 « *Non dixerim ego testamentum, cui numerus signatorum deest : non dixerim testamentum, cui libripens et emptor familiae, et caetera juri necessaria* ». Giacchè quando si volesse dare un significato vero a queste parole, sarebbe necessario riferire la prima metà al testamento Pretorio, la seconda al civile, per l'ultimo dei quali non sono indicati i testimoni.

(3) *Paulus lib.* 4. T. 6.

rebbe ora a dimandare, chi erano coloro, che sigillavano i testamenti civili? erano questi i soli cinque testimoni, o anche il *libripens* o l'*emtor*? Trekell opina senza averne delle pruove, che tutti sette sigillassero [1]: io credo poter pruovare, che ciò si facesse dai soli cinque testimoni. Ciò è detto chiaramente in Isidoro [2]. Paolo nel citato frammento fa menzione dei soli cinque *testes*, che all' aprirsi del testamento avevano a riconoscere il loro suggello; il *libripens* e l' *emtor* non erano così denominati secondo il linguaggio rigoroso dell'antico dritto, sicchè ne erano esclusi [3]. Nella mentovata Costituzione di Arcadio parlasi pure ed espressamente di cinque testimoni, che avevano anche a sottoscrivere. E forse questa differenza nel numero dei testimoni potrebbe chiarire il ben noto luogo di Cicerone, in cui è detto che « l' Editto richiedeva il numero già determinato dei testimoni » [4], espressione molto vaga, che meglio si spiega con un numero variabile anzi che uniforme. Quando la cosa è così intesa, si chiariscono i riportati luoghi: nel primo di essi richiedonsi cinque o sette testimoni, cioè a dire o sette senza la *mancipazione*, o cinque con la *mancipazione;* nel secondo, nel quale parlasi del solo testamento civile, cinque doveano essere i suggelli e le signature. In entrambi è tacitamente presupposto l' intervento del *libripens* e dell'*emtor*, ed un tale silenzio si

(1) Trekell. l. c. C. 3. §. 45. (p. 167. 183).

(2) *Isidori* ORIGINES *Lib.* IV. C. 24. « *Testamentum juris civilis est* QINQUE TESTIUM SIGNIS SIGNATUM, SUBSCRIPTIONE FIRMATUM. *Testamentum juris praetorii est septem testium signis signatum* »

(3) *Ulpian.* T. 20. §. 7. « *Mutus, surdus, furiosus, pupillus, femina, neque familiae emtor, neque testis, libripensve fieri potest* » §. 6. « *testes utrique vel alter testis, alter libripens, si ei possunt* ». Diversamente si esprime *Cajus*, II. §. 107. *de libripende eadem, quae et de testibus dicta intelligemus,* NAM ET IS TESTIUM NUMERO EST.

(4) *Cicero* IN VERREM *Lib.* I. C. 43. « *Si de hereditate ambigetur, et tabulae testamenti obsignatae* NON MINUS MULTIS SIGNIS QUAM E LEGE APORTEAT, *ad me proferentur* ». Le parole *e lege* vogliono dire *e jure* senza riportarsi ad alcuna speciale determinazione popolare o al solo dritto civile in opposizione del pretorio.

può spiegare osservando, che dopo la morte, quando dovea giudicarsi della validità d'un testamento, quelle due persone addivenivano nel fatto molto meno importanti dei cinque testimoni, il cui suggello e firma erano e rimanevano obietto di esame (1).

3) *Novella Teodosii jun. Tit.* 9. (a. 439).

È questa la Novella che ad avviso di Trekell avrebbe annullato il testamento civile, ma che secondo Gotofredo pruoverebbe, che già da lungo tempo fosse venuto in disusanza. Il contenuto vero di essa, per quanto riguarda alla nostra quistione, è il seguente: « era saggiamente determinato per antico dritto, che le disposizioni testamentarie rimanessero ignote ai testimoni. Da ciò deviossi irragionevolmente nei tempi posteriori; al quale difetto fu creduto necessario provvedere. Fu perciò ordinato, che ciascuno, che volesse tener celata la sua ultima volontà, fosse libero sigillarla e chiuderla davanti a sette testimoni, e farla sottoscrivere da questi ». Da tutto ciò non viene in menomo modo confermata l'opinione di Trekell; quella di Gotofredo per contrario ci si porge sulle prime come più probabile, perchè non si può negare, che vi si parla come se non vi fosse altro testamento che il Pretorio. È necessaria nondimeno tutt'altra spiegazione, giacchè non può sconoscersi che havvi pruove decisive per la durata posteriore del testamento civile. La nostra spiegazione è la seguente. Quando si dimandasse come una tale consuetudine ripruovata dall'Imperadore avesse potuto originarsi, non sarebbe possibile spiegarlo altrimenti che per mezzo della forma istessa del testamento civile. In questo prattieavasi come semplice forma una *nuncupatio testamenti* (2), che facilmente potè essere falsata ed estesa in modo, che anche il testamento scritto si convertisse in *nuncupativo*: ciò non riusciva possibile per il testamento Pretorio, nel quale non era necessario parlare, sebbene una tale

(1) Sul numero dei suggelli nel testamento civile sono da vedere le molte esatte e profonde investigazioni di Leist, *Bonorum possessio*, v. I. p. 168. v. II. §. 132. 133.

(2) *Ulpian. Tit.* 20. §. 9.

consuetudine una volta introdotta, potè essere applicata anche a questo. Quando ciò si ammetta, il pensiero dell'Imperadore potrebbe essere facilmente compinto nel modo che segue: « nel testamento civile potrà osservarsi la consuetudine generalmente estesa della *nuncupatio testamenti:* ma niuno sarà obligato di fare un testamento civile. Quando alcuno volesse mantenere celata la sua ultima volontà, potrebbe testare secondo le forme Pretorie, ed in tal caso non si potrà pretendere da lui ch' egli dichiari ai testimoni il contenuto del testamento ». Io aggiungo a questa spiegazione una seconda, non per rimettere all'arbitrio altrui la scelta fra esse, ma perchè la probabilità della prima fosse rafforzata dalla seconda. È nella natura delle cose che la *mancipazione*, la quale non poteva avvenire altrimenti che nell'idioma latino, non potesse molto estendersi nelle greche contrade, e che in queste mancasse molto prima che in Occidente. Ma la presente Novella era diretta all' impero orientale; quanto naturale non è dunque, che in essa i testamenti con *mancipazione* divenuti sì rari non fossero espressamente nominati, e che tutte le cure fossero volte a regolare i testamenti Pretorii tanto universalmente usati? Elemento principale della mia spiegazione è dunque, che la forma pretoria non fosse esclusivamente ordinata, ma ricordata ipoteticamente. Con questa mia opinione si accorda l'*interpretazione*, che ripete esattamente il medesimo: « *Haec Lex — hoc amplius habet, ut si aliquis jure praetorio condiderit testamentum, id est quod septem testium subscriptionibus confirmatur, auctor testamenti .... subscribat* ».

4) Novella *Valentiniani Tit.* 4. (a. 446).

In questa espressamente è detto, che fossero egualmente validi il testamento civile ed il Pretorio, quello fatto con cinque testimoni, o con sette: « *Nam cum liceat cunctis* JURE CIVILI ATQUE PRAETORIO, *liceat per nuncupationem, liceat municipalibus gestis judicia suprema componere* » e poi continua: « *defunctorum voluntatem, cui multum roboris erit, si vel* SEPTEM VEL QUINQUE TESTIBUS MUNIATUR ».

Questi frammenti contradicono alle opinioni, le quali convengono nel pensiero, che le due forme si sieno di buon' ora amalgamate in una sola, ed anche a quella di Gotofredo, il quale se avesse fatta attenzione a questa Novella di Giustiniano, avrebbe senza dubbio opinato altrimenti. Del resto è da porre mente, che questa Novella, in cui parlasi tanto espressamente del testamento civile, fu dettata per l'Impero di Occidente.

Queste pruove sono le sole che possono essere riportate a dimostrare la durata delle due diverse forme di testare al tempo dell'antico Impero Romano.

Ma trovasi un più gran numero di pruove della durata di esse in Occidente anche dopo la dissoluzione dell' Impero.

5) *Edictum Teodorici Tit.* 28.

« *Faciendorum testamentorum . . . . damus late licentiam : ita ut* SEPTEM AUT QUINQUE TESTES . . . . *subscribant* ».

6) *Papiani* RESPONSA *Tit.* 44. *ed. Schulting.*

« *Si vero testes adhibeantur . . . . adhibendi sunt numero competenti*, QUINQUE AUT SEPTEM.

7) *L'interpretazione al tempo del regno Ostrogotico alle tre citate ed antiche romane Costituzioni.* Questi luoghi sono sì decisivi, che nel secondo e terzo trovansi ripetute le sole parole del testo, ed esprimono il rapporto del testamento civile col Pretorio molto più chiaramente e determinatamente del testo istesso.

8) Le parole di S. Isidoro, ricavate dal dritto, ch' era in uso al suo tempo.

9) Infine un gran numero di testamenti del tempo dei regni dei Franchi e dei Longobardi, fino al nono secolo, nei quali intervengono alcune volte sette testimoni, il più delle volte cinque. Quando questi soli esistessero, non sarebbero per loro stessi bastante pruova, nè vi si potrebbe fare sicuro fondamento, giacchè rimane sempre probabile che gli autori dei testamenti e codicilli avessero ciò fatto per errore : ma prendono una forza maggiore in connessione con le più antiche mentovate pruove. Io non affermo, che

vi sieno state vere *mancipazioni* fino a tempi sì tardi; dovettero queste senza dubbio successivamente perdere la loro forma primitiva, finchè vennero al tutto in disusanza, e rimase la sola regola parziale, che si potesse testare davanti a cinque testimoni ([1]).

Ma in qual rapporto è con tutto questo il dritto di Giustiniano? Fu già precedentemente osservato, che il testamento per *mancipazione* mancò in Oriente molto prima che in Occidente, e che non avvenne per Giustiniano, ma era già avvenuto. Sicchè non più si usava il testamento civile, e rimaneva il solo Pretorio diversamente modificato dalle differenti Costituzioni. Era dunque naturale, che Giustiniano parlasse d'una sola forma di testare e non delle due già viete, nè poteva riferirsi nel Codice ad alcuna Costituzione, per la quale un tale cambiamento si fosse operato, giacchè niuna in realtà ve ne era. Trovasi certo nel Codice una Costituzione, che potrebbe apparentemente a ciò persuadere, (L. 21. C. *de testamentis*) che risponde alla già dichiarata Novella di Teodosio, della quale è lasciata l'introduzione; ed appunto un tale apparente significato di questa parte del Codice ha senza dubbio confermata presso i moderni la medesima opinione su questa Novella. Io mi trovo d'avere già pruovato, che una tale Novella era a tutt'altro intesa; comprendo però in questo luogo del Codice quel medesimo senso, che ho contradetto per le fonti: non perchè fossero state cambiate o male intese da Giustiniano, ma per averle questi altrimenti applicate. Un tale frammento, che parla del testamento con sette testimoni può essere considerato come una disposizione assoluta per una tale forma di testare, giacchè è inserito in una legislazione generale, che non permette in alcun'altro luogo il testamento con cinque testimoni. La differenza fra le contrade orientali ed occidentali sotto un tal rapporto consisteva in

([1]) A queste pruove potrebbonsi aggiungere anche le seguenti: 10) *L. Burg. Tit.* §. 1. Tit. 88. §. 2. *et addit.* 1. *Tit.* 42 — 11) *Capitolari Longobardi* di Carlo Magno.

ciò, che in Oriente la *mancipazione* cessò molto prima e veramente in un tempo nel quale si era ancora al caso di osservare le necessarie conseguenze d' un tale cambiamento e l' esclusiva durata del testamento Pretorio con sette testimoni. Da ciò è da riconoscere, che una tale materia come molte altre sia trattata con molta intelligenza nel dritto Giustinianeo. Ma quando la *mancipazione* venne a mancare nelle contrade occidentali, riusciva oramai ben difficile comprendere la connessione di essa coll' antico dritto; sicchè pensossi che nel testamento con cinque testimoni continuasse l' antico testamento civile benchè quello a questo in menomo modo non simigliasse. Quando poi si pon mente all' applicazione pratica, fu questa una delle regole di dritto, in cui le contrade occidentali rimasero più lungamente e generalmente estranee al dritto Giustinianeo, giacchè anche i Longobardi romani testavano davanti a cinque testimoni, sebbene vivessero interamente secondo il dritto Giustinianeo. Questa regola speciale di dritto potè però con maggiore facilità, che molte altre, continuare per semplice consuetudine dei notai. La regola Giustinianea non divenne predominante nelle contrade occidentali prima del dodicesimo secolo, quando la conoscenza e l' osservanza d' un tal dritto vi fu novellamente tradotta da Bologna.

Io ho parlato finora del testamento privato scritto. Per il *nuncupativo* non conobbesi mai alcuna forma speciale Pretoria, ma fu possibile nei tempi primitivi solamente per *mancipazione*. Quando questa venne in disusanza, nè più pratticavasi una tanta solennità, tutt' altro rimase non mutato. Ed un tale cambiamento si facea pure poco osservare, giacchè i testimoni non avevano nè a sigillare nè a sottoscrivere, e conseguentemente anche il *libripens* e l' *emptor* poterono essere considerati come veri testimoni, giacchè questi non distinguevansi da quelli per alcun' altra speciale funzione. Questa specialità del testamento *nuncupativo* ci dà ragione, perchè Teodosio ricordi i setti testimoni nel testamento scritto d' un modo soltanto ipo-

tetico, mentre li pone come assolutamente necessari nel testamento *nuncupativo* [1]; donde mi è dato conchiudere, che per qualche tempo il testamento *nuncupativo* potè continuare per consuetudine anche senza la *mancipazione*. Con ciò si chiarisce l'espressione della Novella di Valentiniano, che aggiunge il testamento *nuncupativo* come terzo al Pretorio e civile.

Merita che si faccia onorata ricordanza, che Marini molto prima degli altri giureconsulti fece osservare, quanto lungamente anche dopo la Novella di Teodosio è menzione dei testamenti civili in quella di Valentiniano, nell'Editto di Teodorico, e nei documenti pratici [2].

[1] *Novella Teodosii Tit.* 9. « *licere.....SI NULLUM SCIRE VOLENT.....rogatis testibus septem....offerre* » e poi « *Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura testamenta NON ALIAS VALERE SANCIMUS.... audierint.* »

[2] *Marini*, *Papiri diplomatici* p. 263. n. 11.

FINE DELLA PARTE PRIMA.